REGOLAMENTO

Pel governo, la disciplina ed il servizio interno de' Corpi

ESTRATTO DALLA REALE ORDINANZA

DI PIAZZA.

NAPOLI

REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA

1831.

REGOLAMENTO

Pel governo, la disciplina ed il servizio interno de' Corpi.

ART. 1.

Principj generali della disciplina e della subordinazione.

1. È Nostro volere che le regole di disciplina stabilite da Noi in questa ed in altre ordinanze, e negli statuti militari siano osservate scrupolosamente dalle Nostre truppe, e che qualsivoglia pratica tendente a diminuire od attenuare, anche nella menoma parte la loro efficacia sia severamente punita, siccome quella che tende ad affievolire la forza dell' esercito, la quale trae vigore principalmente dalla disciplina, e dalla esatta osservanza delle leggi.

2. Ogni militare sarà tenuto alla subordinazione, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiunque è rivestito di un grado superiore al suo. Questa subordinazione sarà completa da un grado all' altro, nè differirà menomamente anche nei gradi più ravvicinati da quella che si deve a' primi della gerarchia militare. Tutt' i militari più elevati in impiego la esigeranno da' loro inferiori, e dovranno tributarla nel modo stesso ai loro superiori, siane qualunque il corpo, l' arma, od il posto in che si trovano.

3. La subordinazione, il rispetto, e la ubbidienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio che fuori di esso. Oltre a ciò, in tutto quel che ha rapporto al servizio, od alla polizia in generale, trovandosi insieme più uffiziali, sotto-uffiziali o soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno antichi dovranno ubbidire al più antico, come se fosse rivestito di un grado più elevato.

4. Ogni ordine dato da un superiore sarà immediatamente e letteralmente eseguito dagl' inferiori, senza ritrosia, mormorazione od interpretazione di sorta alcuna; dichiarando Noi responsabile dell' ordine la sola autorità donde emana: non sarà quindi permesso a colui che deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per nulla la esecuzione.

5. Quell' inferiore che giudicherà fondatamente essere l' ordine da esso lui ricevuto non conforme alle Nostre ordinanze, o di erronea applicazione rispetto ad

esse, potrà innoltrarne doglianza, dopo però avervi data piena e compiuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il permesso al superiore immediato, il quale non potrà impedirgli di ricorrere al superiore comune.

6. Sarà considerata come grave contravvenzione la svogliatezza, e la mancanza di sollecitudine nella esecuzione degli ordini ricevuti; e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi, la loro inesecuzione, e specialmente il mormorarne o sparlarne in presenza degl'inferiori.

7. Gli ordini ricevuti non dovranno esser comunicati se non a coloro ai quali sia assolutamente necessario onde farli eseguire: sarà punito quel militare, che li paleserà ad altro senza bisogno.

8. I rapporti concernenti la esecuzione di un ordine qualunque si faranno in termini chiari e distinti, senza ometter circostanza, che potesse interessare il servizio, o il dissimpegno della commessione avuta.

9. Qualunque militare, ricevuto un ordine ne rimane direttamente responsabile: in conseguenza deve impiegare tutt' i suoi mezzi, e tutte le risorse da escogitarsi onde eseguirlo pienamente. Vogliamo quindi, che il rapporto, quantunque fatto a tempo debito, di un disordine, di una irregolarità o di un ordine non adempiuto non discolpi chi lo fa, se non quando possa egli provare di essersi al possibile adoperato per rimediare il disordine, o superare le difficoltà che vi si frapponevano.

10. Siccome i superiori, ed in ispecie i capi de' corpi, debbono vigilare severamente su quanto risguarda la condotta e la vita decente e morigerata de' loro subordinati; così questi ultimi li ubbidiranno anche negli ordini che loro daranno per oggetti reputati particolari, e ciò tanto in servizio che fuori di esso, in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o privato.

11. Ogni militare, che non sia sotto le armi, sia di giorno sia di notte allo scorgere dovunque un superiore del proprio o di altro corpo, che si diriga verso di lui o stia per passargli dinnanzi, dovrà mostrarsi con esso riverente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se giacente o seduto, componendosi, e salutandolo colle norme prescritte. L'inferiore inoltre, che in qualunque luogo e circostanza ha motivo di parlare al superiore avrà bassa la voce, si asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà que' modi di dire, che la educazione insegna usarsi verso persone cui debbesi sommo rispetto. Riguardo poi agli uffiziali o sotto-uffiziali di qualunque grado destinati ad impieghi o corpi sedentanei, od al ritiro non che quelli che abbiano graduazioni, o semplice onorificenza militare, gl'inferiori, ancorchè in attività, useranno verso di essi quel rispetto, che oltre

alla superiorità del grado, è dovuto alla loro età, od a' loro lunghi servizj. Ed essendo i succenuati ossequiosi procedimenti essenziale obbligo dei militari, e segno non dubbio di loro educazione; ordiniamo che qualsivoglia superiore, penetrandosi che la divisa che veste è Nostra, nello scorgere un inferiore che a tanto mancasse di adempire, debba immediatamente punirlo con gli arresti, aggravando la punizione, s'è in suo potere, o facendone convenevolmente rapporto, se la omissione procedesse da apparente mancanza di rispetto.

12. Qualunque militare che debba dare un ordine, o far eseguire un servizio qualsivoglia, ne chiederà permesso al superiore immediato, che trovisi presente; e questo per la scala gerarchica ne farà giungere la domanda al superiore più elevato che possa trovarsi anche presente. Tale prescrizione si eseguirà in qualsivoglia circostanza.

13. Vietiamo assolutamente a qualsivoglia superiore di usare verso i suoi subordinati atti o parole indecenti, ingiuriose, o riprovate da una distinta educazione, dovendo sempre trattarli con bontà e giustizia, non solo per serbare la dignità conveniente a persone, cui la gloria e la sicurezza dello stato viene affidata, ma benanche per servire di esempio agl' inferiori. I superiori avranno cura in ogni caso di corrispondere a' segni di ossequio che si tributano loro: le punizioni ch' essi infliggeranno dovran sempre muovere da puro sentimento di dovere, ed essere conformi alle prescrizioni delle Nostre ordinanze: premieranno ed encomieranno coloro che nell' adempimento de' proprj doveri si mostrano più accurati, o che si distinguono per atti di militare o civile virtù; preporranno tai soggetti ad esempio degli altri onde elevare l' animo, ed introdurre una nobile emulazione.

14. Le punizioni che s' infliggeranno agli uffiziali, oltre all' esempio cui dovranno servire, avranno anche per iscopo di migliorare la di loro condotta, e di correggere le biasimevoli abitudini che taluno di essi avesse contratte. In conseguenza i superiori puniranno pria con gli arresti semplici, indi con quelli di rigore in un castello o forte, prolungandoli per coloro che fossero nel medesimo fallo recidivi; ed ove reiterando ed aumentando i castighi non giungessero allo scopo, sia per isvogliatezza, o cattiva volontà, sia per ostinatezza di carattere del manchevole, ne faranno rapporto a' rispettivi superiori dettagliando le varie punizioni cui è stato assoggettato, onde darsi da Noi le convenienti disposizioni per eliminarlo dal Nostro Real servizio, toglierlo dall' attività, o punirlo altrimenti.

15. Sarà pertanto punito severamente quel superiore che tollerasse commettersi in sua presenza atti indecenti o disordini senza reprimerli o castigarli, volen-

do Noi che per principio generale sia pure responsabile del disordine, della inesecuzione delle leggi, e di qualunque inconveniente il superiore di maggior grado od antichità, che trovandosi presente all'atto non lo abbia represso o punito.

16. Ogni inferiore nel presentarsi ad un superiore per affari di servizio, sia nella di lui abitazione, sia altrove dovrà vestire l'uniforme prescritto. I superiori dovranno ricevere gli uffiziali che da essi loro si recano con decenza e compostezza e parimente in uniforme, evitando scrupolosamente ogni atto familiare o poco convenevole; e trattandosi di uffiziali in corpo non si terranno seduti se gli altri sono in piedi, a meno di particolari circostanze.

17. Ogni militare che voglia innoltrare una domanda o un reclamo che a cose militari abbia rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore immediato, il quale per la catena gerarchica farà giungere tale domanda o reclamo al capo del corpo, o ad altri superiori più elevati. E perchè tale prescrizione sia compiutamente eseguita, rimane assolutamente vietato a qualsivoglia autorità militare di dar corso a domande, che pe' canali regolari non venissero innoltrate. Nel caso poi che persone qualsivogliano chiedessero pe' militari, le loro domande non potranno aver corso se non dopo che sieno state rimesse per informazione a' rispettivi superiori.

18. Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di trattenere sotto qualunque pretesto alcuna domanda innoltrata da un militare, anche se contenesse reclamo contro un superiore qualsivoglia: ove però la domanda sia concepita in termini poco rispettosi o indecenti dovrà il superiore restituirla al petitore, prescrivendogli di moderarla, e se questi ricusi, lo punirà, e darà corso alla domanda specificando tale circostanza nella sua informazione.

19. Le domande tutte saranno scritte sulla metà del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per le informazioni. A piè della domanda sarà la data e la firma rasa.

20. I capitani delle compagnie o degli squadroni apporranno la loro firma sotto quella del petizionario. I comandanti de' battaglioni firmeranno sotto a' capitani, e se sia diretta la domanda al colonnello dar potranno su di essa le necessarie dilucidazioni.

21. Il capo del corpo estenderà la informazione ed apporrà il suo parere al margine e lo firmerà: nella informazione dovrà limitarsi alla citazione degli articoli delle ordinanze o de' regolamenti che siano in appoggio alla domanda, ovvero ad essa contrarj, ed a mostrare la verità od inesattezza dell'esposto: le frasi commoventi ed eccitanti alla commiserazione sono severamente vietate.

22. Tutte le autorità superiori informeranno e firmeranno in seguito del colonnello.

23. Ove senza la intervenzione de' superiori intermedj voglia un sotto-uffiziale o soldato comunicare col capo del corpo dovrà ottenerne il permesso dal suo capitano; e se un individuo qualunque per affari di servizio o particolari voglia indirizzarsi ad un uffiziale generale, ad altra autorità superiore o estranea al comandante del corpo, od anche a Noi medesimi dovrà ottenerne il permesso del comandante stesso, il quale apporrà il suo semplice visto alle suppliche che in tal modo innoltrar si volessero. Tali permessi non potranno ricusarsi.

24. Niuna domanda potrà venir sottoscritta da più individui.

25. Non sarà permesso innoltrar domanda tendente ad ottenere cosa già negata se non dopo l' elasso di un anno dalla negativa se questa provviene da Noi, e di sei mesi se da qualsivoglia autorità.

26. Niun militare, eccetto gli uffiziali generali, i governatori o comandanti di piazza ed i capi de' corpi potrà rilasciare certificato a chicchessia senza ordine o permesso del capo del corpo cui appartiene, o del comandante del territorio cui è addetto.

27. I militari anche assenti da' rispettivi corpi, saranno responsabili della propria condotta a' superiori di essi corpi, ed ubbidiranno agli ordini che ne potessero ricevere: presteranno benanche ubbidienza alle autorità militari de' luoghi ove dimoreranno, e si conformeranno alle misure di disciplina quivi in vigore.

28. Niun militare assente dal corpo potrà innoltrare domanda alcuna che al servizio abbia rapporto se non per l' organo de' superiori di esso, salvo il caso di proroga di licenza per malattia, in cui si potrà dirigere al comandante territoriale.

29. Niun militare infliggerà castigo ad un suo subordinato quando trovisi presente ad altri di grado a lui superiore, ma dovrà in tal caso dirigersi a quest' ultimo onde sia castigato il colpevole, potendo, in caso di rifiuto, innoltrarne rapporto con le norme stabilite al num.° 5. Il divieto succennato deve intendersi quando chi vuole infliggere castigo, e chi dee riceverlo siano così vicini al di loro superiore, che questi possa udirli.

30. Un superiore che, avendone il diritto, imponga ad un uffiziale gli arresti di rigore da espiarli in un castello o forte, si dirigerà alle autorità territoriali corrispondenti, e queste destineranno il locale, e daranno gli ordini perchè l' uffiziale vi sia ricevuto.

31. Ogni uffiziale o sotto-uffiziale che punisca un individuo militare dovrà

darne conto al proprio superiore immediato, onde ne giunga il rapporto al comandante del corpo; e questi, se il militare punito appartenga ad altro corpo, ne darà conoscenza al comandante di esso o al superiore da cui immediatamente dipende.

32. Fatto il rapporto di una punizione al comandante del corpo, questi soltanto avrà la facoltà di minorare od aggravare il castigo, e colui che lo avrà imposto non potrà chiedere che venga mitigato od accresciuto.

33. La punizione dell' arresto di rigore potrà espiarsi dagli uffiziali in una stanza all' uopo destinata nel quartiere, che sarà isolata e custodita; ed in mancanza di essa nella stanza dell' uffiziale di picchetto fisso: in una stanza pertanto non dovranno riunirsi uffiziali di gradi differenti, ma solo potranno tenersi insieme uffiziali subalterni. L' arresto semplice si espierà nella propria abitazione.

34. Gli uffiziali agli arresti semplici o di rigore dovranno stare dallo sveglio alla ritirata in perfetto uniforme, nè potranno trattenersi in pranzi o stravizzi, nè tener conversazione: i primi non saranno esenti durante l' arresto dagli esercizj, e servizj di piazza od interni, ma dopo eseguite tali funzioni dovranno rigorosamente restituirsi alla loro dimora per la via la più breve.

35. Allorquando sarà intimato l' arresto di rigore ad un uffiziale, questi recatosi al luogo di punizione invierà, per mezzo dell' ajutante o altro sotto-uffiziale, la sua spada o sciabla al capo del corpo, che glie la rimanderà allorchè sarà terminata la punizione. Se il detto luogo sarà un forte, l' uffiziale stesso dopo di essersi presentato al comandante di esso forte, gli spedirà l' arme nel modo indicato. Per verun' altra circostanza potrà un uffiziale essere disarmato.

36. Nelle caserme o in un luogo ad esse contiguo si destineranno sempre due stanze senza comunicazione tra loro, o con le caserme; una di esse verrà destinata per prigione de' soldati, l' altra per sala di disciplina de' sotto-uffiziali. La guardia di polizia vi somministrerà una o più sentinelle.

37. I sotto-uffiziali e soldati espieranno gli arresti semplici nelle camerate, ove saranno consegnati. Durante il tempo dell' arresto eseguiranno tutt' i servizj che loro potranno spettare, assisteranno agli esercizj, ed al governo, e nelle camerate potranno i soldati essere impiegati alla pulizia delle armi degli assenti o di altri generi, ed a' travagli nell' interno del quartiere.

38. I sotto-uffiziali espieranno il castigo degli arresti di rigore nella sala di disciplina, ed i soldati nella prigione del corpo.

39. I governatori o comandanti delle piazze potranno tenere nelle prigioni militari que' sotto-uffiziali o soldati, i quali esser vi debbono custoditi, a norma

del prescritto ne' numeri 907 e 909 dell' ordinanza di piazza. I comandanti de' corpi poi potranno tenere in deposito a loro disposizione nelle prigioni suddette que' detenuti, che crederanno non dover custodire in quelle del corpo.

40. Nella sala di disciplina, e nella prigione vi sarà un tavolato per dormire. Vi si manterrà una brocca per l' acqua, ed una tina per le immondezze.

41. Il prevosto sarà incaricato della pulizia e nettezza di questi locali, e degl' individui che vi sono detenuti sotto la vigilanza dell' uffiziale subalterno di picchetto fisso. I detenuti staranno sempre in cappotto e berretto, e ne' forti caldi indosseranno gli abiti di quartiere o degli abiti fuori durata.

42. A' detenuti sarà portato il rancio, il pane, ed il danaro di saccoccia dalle compagnie o dagli squadroni, nè alcuno potrà tenersi a pane ed acqua, dovendoglisi corrispondere per intero quanto gli spetta.

43. I detenuti nella sala di disciplina e nella prigione, eccetto quelli sotto giudizio, faranno ogni giorno almeno quattro ore d' istruzione con le armi e col bagaglio: saranno a tal uopo nominati de' sotto-uffiziali di picchetto per ciò eseguire sotto la vigilanza del capitano di picchetto. Ne' corpi di cavalleria assisteranno pure al governo, e potranno essere adibiti a governare anche i cavalli degli assenti.

44. I sotto-uffiziali condannati a' servizj ignobili saranno prima cassati; quelli castigati co' servizj stessi saranno per lo meno sospesi.

45. Il castigo de' servizj ignobili si espierà nelle caserme: gl' individui che lo soffrono rimarranno in arresto sino al termine della punizione, durante la quale non faranno alcun servizio d' armi, ma dovranno essere a disposizione del prevosto per la pulizia delle prigioni, caserme, stalle, e sale di convalescenza; non che per le traslocazioni de' varj oggetti nell' interno del quartiere, e per ogni altro servizio interno: faranno gli esercizj con le reclute, e non avendone il corpo le faranno colle armi diunita ai detenuti conformemente al prescritto col num.° 43: non vestiranno il grande uniforme, eccetto i casi di riunione dell' intero corpo, nella quale vi si debbano necessariamente trovare. Essi porteranno sul petto la lettera P. del colore delle mostre ed alta tre pollici.

46. Qualunque militare, dopo espiato il castigo inflittogli da un superiore, dovrà presentarglisi, onde assicurarlo di sua mortificazione e della emenda che si ripromette, e ne riceverà con sommessione le ammonizioni; e se anche il castigo non muova direttamente dal capo del corpo, l' individuo che l' ha espiato dovrà per le stesse ragioni presentarsi puranche ad esso.

47. Le truppe estere al Nostro servizio si conformeranno al prescritto nel

presente capitolo, semprequando non sia in opposizione con le particolari leggi penali o co' regolamenti cui le rispettive capitolazioni le assoggettano.

Art. 2.

De' colonnelli.

48. I corpi delle Nostre Reali truppe sono affidati a' colonnelli: essi ne sono a Noi compiutamente responsabili.

49. L'autorità de' colonnelli abbraccia tutt' i rami di servizio, istruzione, disciplina, manutenzione, ed amministrazione: essi dovranno dirigerne l'insieme, ma senza appesantirsi su i minuti particolari, che assorbirebbero con poca utilità il lor tempo. Cureranno che in ciascuno di questi rami si eseguano scrupolosamente le prescrizioni delle Nostre ordinanze, e gli ordini emanati da' superiori da cui i corpi dipendono, senza alcuna innovazione o alcuno cambiamento.

50. Ogn' individuo del corpo dipendendo dal colonnello, tutte le autorità in lui si concentreranno: egli però lascerà a ciascun uffiziale e sotto-uffiziale il libero esercizio delle funzioni, e delle facoltà inerenti al dissimpegno de' particolari incarichi, che dalle Reali ordinanze sono loro attribuite o concedute, nè permetterà che se ne sottragga sotto alcun pretesto la menoma parte: tal esercizio sarà pertanto da esso lui vigilato e corretto nell' andamento non meno che ne' risultamenti.

51. Emanano dal colonnello tutti gli ordini; a lui si debbono tutt' i rapporti; ogni domanda dev' essere ad esso lui diretta, o se indirizzata ad altro superiore, pel di lui organo e col suo parere innoltrata.

52. Tutti gli uffiziali subalterni faranno rapporto ai loro capitani, questi al maggiore del proprio battaglione, il maggiore al tenente colonnello, e questi al colonnello, il quale in tutto ciò che possa interessare il buon ordine e la disciplina del corpo, darà conto al comandante della brigata, qualora il corpo faccia parte di una brigata eventuale, ovvero al governatore o comandante della piazza. La stessa regola dovrà immancabilmente osservarsi non solo pe' rapporti, ma benanche per le domande, licenze, e grazie personali da sollecitarsi dagli uffiziali del corpo; e solo allorchè alcuno di essi si trovi distaccato, o incaricato di particolare commessione potrà dirigersi senza intermedio al comandante del corpo.

53. Quando un corpo forma parte di una brigata eventuale, il capo di esso, ne' giorni che non vi sia parata, si condurrà alle ore dieci della mattina in

casa del comandante della brigata per rendergli conto di ciò che sarà occorso nel corpo di suo comando dopo l'antecedente rapporto, consegnandogli nel tempo stesso la situazione della truppa con le mutazioni, e con l'additamento delle novità avvenute nel dì precedente. Gli presenterà inoltre le varie domande che avesse a fargli. Essendovi poi parata, i colonnelli dopo sfilata la guardia si presenteranno ai rispettivi brigadieri, daranno le situazioni e le domande anzidette, e l'informeranno delle novità occorse.

54. Il brigadiere riceverà col rapporto giornaliero la notizia delle punizioni inflitte, ove queste siano superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore.

55. Il colonnello riceverà ogni mattina dal tenente colonnello il rapporto di situazione del corpo con le mutazioni, e le indicazioni di tutte le novità, e di tutti gli avvenimenti, non che le varie domande.

56. I colonnelli ogni primo giorno di mese dovranno presentare al governatore o comandante della piazza, nella quale si troveranno di guarnigione la situazione della forza per la ripartizione del servizio, e rimettergli periodicamente tutte le altre carte di cui è parola al num.° 973 dell'ordinanza di piazza.

57. Dovranno, se richiesti, inviare ad esso de' rapporti e delle notizie su tutti gli altri rami di servizio, sia per uso del ridetto governatore o comandante, sia per trasmettersi alle autorità superiori. Trovandosi il corpo riunito ad una brigata eventuale, di tali rapporti o notizie si farà richiesta al comandante la medesima, e pel suo organo ne verrà fatta la spedizione.

58. In generale i colonnelli si presteranno alle richieste de' comandanti territoriali, per tutto ciò ch'è relativo alle facoltà ad essi attribuite nella presente ordinanza.

59. I comandanti de' corpi non potranno assentarsene senza permesso de' rispettivi superiori; nè potranno giammai contemporaneamente far uso di permesso il comandante del corpo, e l'uffiziale che nell'ordine regolare dee rimpiazzarlo.

60. I colonnelli avranno somma cura che gli uffiziali vivano decentemente, siano morigerati, e si astengano dagli atti, dalle parole, e dalle abitudini, che ad una classe sì nobile, che ad esempio è prefissa altamente sconvengono: ne sopravveglieranno in conseguenza la condotta ne' minuti particolari, tanto in servizio che fuori.

61. Co' rapporti periodici ed eventuali ci faranno conoscere per l'organo dei superiori i diportamenti di tutt' i loro subordinati: terranno registro delle di costoro onorevoli azioni, e degli elogj che avranno meritati per atti di civili o militari vir-

tà, o per lo esatto adempimento de' loro doveri, non che delle punizioni che avran sofferte.

62. Nelle riviste annuali d'ispezione specificheranno le particolari circostanze, la condotta, ed i servizj di ciascun uffiziale. In queste proporranno per le uscite quelli tra essi, che per acciacchi, o per altre cagioni non potranno più far parte del loro corpo. Faranno inoltre conoscere quali siano meritevoli di ascensi, onde potersi esclusivamente tener presenti nelle promozioni, e quali infine meritino particolari ricompense, specificandone con chiarezza i motivi.

63. Baderanno attentamente all'abbigliamento degli uffiziali onde sia decente, ben tenuto, ed esattamente conforme a' modelli, vietando assolutamente ogn' innovazione o aggiunzione, che distruttiva della necessaria uniformità, lo è puranco della economia particolare. Le stesse cure avran pure per la bardatura, e per le armi, cose ch'esser debbono solide, e di uso.

64. Vigileranno sulla qualità e sul numero de' cavalli degli uffiziali, onde coloro che servir denno a cavallo, possano farlo con utile e decoro.

65. Faranno che ogni uffiziale sia provveduto de' generi necessarj per una marcia, affinchè dovendola inopinatamente intraprendere nulla ad essi manchi di ciò che ai bisogni di un militare si addice.

66. Esigeranno che ogni uffiziale possegga una copia delle Nostre ordinanze, e de' regolamenti riguardanti l'arma cui appartiene.

67. Avranno somma cura che gli uffiziali non facciano spese superiori a' loro mezzi, onde non siano forzati a contrar debiti, e puniranno i trasgressori. In caso di malattie dispendiose, o quando debba un uffiziale equipaggiarsi o montarsi, il colonnello permetterà che contragga debito moderato da scontare al terzo del soldo.

68. Vietiamo severamente qualunque assegno superiore al terzo del soldo semplice di un uffiziale, e Vogliamo che in caso di sequestro rimangano sempre immuni le armi, i cavalli, le decorazioni di ordini cavallereschi, e le medaglie, i libri, gli strumenti matematici, e gli oggetti di abbigliamento, equipaggio, e bardatura necessarj al regolare servizio.

69. I giuochi di azzardo sono assolutamente vietati, ed i capi de' corpi vigileranno attentamente onde questa prescrizione sia eseguita, castigando severamente i trasgressori.

70. Alle riviste d'ispezione i colonnelli faranno conoscere gli uffiziali che han debiti al di là del prescritto ne' numeri precedenti, non che coloro che siano più volte incorsi nel fallo del giuoco, onde darsi da Noi le disposizioni convenevoli.

71. Gli uffiziali superiori dovendo vigilare sul costume, e sulla economia degli uffiziali, daranno esempio di regolarità e morigeratezza.

72. I colonnelli apporteranno massima cura nella scelta ed educazione dei sotto-uffiziali, onde questa interessante classe adempia a' suoi doveri con intelligenza, serva di modello a' soldati, e possa fornire ottimi uffiziali.

73. Cureranno che i soldati siano istruiti nelle pratiche del mestiere, e conoscano puranco teoricamente i loro obblighi e doveri; vigileranno che la condotta, e la morale dei medesimi sia regolare e decente, il contegno onorevole; e che contraggano di buon' ora la sveltezza ed il brio che sì bene convengono al di loro stato.

74. Avranno massima vigilanza che nulla manchi a' soldati di quanto loro si deve, che gli averi sian loro scrupolosamente consegnati, senza che sotto alcun pretesto possano praticarsi su di essi altre ritenute che quelle prescritte dallo statuto penale e dall' ordinanza amministrativa; che in fine si faccia diritto ai fondati reclami dei medesimi.

75. Vogliamo poi che i capi de' corpi infondano ne' loro subordinati i principj, e facciano osservare le pratiche di Nostra Religione, e che curino onde le reclute, e gli uomini non abbastanza colti siano istruiti ne' suoi Santi precetti.

76. I colonnelli inspireranno nelle truppe loro affidate sentimenti di onore, di attaccamento a Noi, di zelo pe' proprj doveri, e quella elevatezza di animo che spinge alle grandi imprese, e fa sprezzare i perigli. Essi avran sempre in mente che comandano uomini della Nostra Real divisa insigniti, ed a' quali la sicurezza e la tranquillità dello stato, l' onore del Trono, e la lor gloria sono affidati.

77. È vietato al colonnello di palliare o nascondere le mancanze de' suoi subordinati, specialmente se sian gravi, o se quantunque di lor natura leggiere, sieno reiterate, il che soprattutto negli uffiziali mostra svogliatezza o poca delicatezza, cose sommamente disdicevoli, e perniciose. Gli sarà poi imputato a colpa se sottragga alla dovuta pena alcuno colpevole di reato.

78. Sarà strettamente responsabile il colonnello, che non si usino parole, gesti, od atti ingiuriosi od offensivi contro i subordinati, e punirà severamente chi trascorresse in siffatti eccessi disdicevoli alla buona educazione, ed alla dignità del superiore, e che mostrano particolare risentimento, incompatibile colla severità ed impassibilità della disciplina.

79. I castighi militari e le punizioni di disciplina saranno applicate secondo il regolamento corrispondente. Ma i castighi e le punizioni superiori all' arresto di

rigore pe' sotto-uffiziali e soldati, ed all' arresto semplice per gli uffiziali non potranno ordinarsi che dal solo capo del corpo.

80. Il colonnello pria di ordinare che s' infliggano castighi maggiori degli arresti di rigore esigerà dettagliato rapporto del fatto che costituisce la imputazione del fallo, e lo farà accuratamente verificare dall' ajutante maggiore, o da altro uffiziale a sua scelta, e sotto un tal rapporto da rimanere in archivio, emetterà per iscritto il castigo.

81. Al cominciare di ogni primavera rinnoverà le istruzioni di dettaglio per gli uffiziali, che comanderà o farà comandare sotto la sua direzione da un uffiziale superiore in ciò che sia maneggio delle armi, marcia, e modo di dare i comandi, e ne' corpi a cavallo nelle varie classi: egli potrà dispensare da questa scuola gli uffiziali di età molto avanzata.

82. Gli uffiziali che giungono al corpo, e specialmente coloro che potessero esser novelli al mestiere delle armi, verranno indistintamente esaminati su tutte le pratiche e teorie riguardanti i doveri dell' uffiziale: e laddove il colonnello li trovi scarsi o deficienti su tali articoli, li commetterà alla istruzione di un uffiziale a sua scelta.

83. Ogni quindici giorni almeno gli uffiziali saranno riuniti per la scuola teorica. Il colonnello potrà delegare a tal uopo il tenente colonnello, o altro uffiziale superiore a suo piacimento: le conferenze si terranno in una stanza isolata nel quartiere, ed all' uopo disposta, o nell' abitazione del colonnello o di altro uffiziale superiore. Gli uffiziali saranno interrogati sui particolari della istruzione, sulle evoluzioni, sul servizio di piazza, sullo statuto penale e sui doveri amministrativi, onde assicurarsi che conoscano a fondo, e sappiano praticare, ed applicare le Nostre ordinanze. Allorquando il colonnello li conoscerà sufficientemente istruiti sui rami succennati, ne dirigerà la istruzione sul servizio di campagna, sulla fortificazione passaggiera, e su i varj modi di applicare le evoluzioni, e le truppe alle moltiplici circostanze di guerra.

84. Due volte il mese si estrarranno a sorte tre uffiziali da capitano in giù, che spiegheranno e comanderanno sul terreno tre evoluzioni ad un battaglione. Della idoneità da ciascuno di essi dimostrata in questa operazione si farà parola nel rapporto mensuale.

85. I sotto-uffiziali ne' tre mesi di primavera verranno riuniti ogni giorno per esercitarsi al maneggio delle armi, alla marcia, non che a tirare al bersaglio, alla scuola di divisione e di plotone, ed a quella de' comandi: in quanto a quelli di cavalleria dovranno passare inoltre per le varie classi. L' ajutante maggiore,

che potrà essere rimpiazzato, o secondato da altro uffiziale a scelta del colonnello, sarà incaricato di questa istruzione. Indipendentemente da ciò, dovranno i sotto-uffiziali essere riuniti in tutt' i tempi, almeno due volte la settimana, nell' ora che il capo del corpo giudicherà convenevole, ond' essere istruiti nelle ordinanze, e nelle teorie necessarie al dissimpegno delle loro funzioni.

86. E siccome è Nostro Volere che la classe summentovata si renda degna di aspirare alla carriera di uffiziale, così Vogliamo che i colonnelli prescelgano abili uffiziali onde istruire nella geometria, nella fortificazione, nel rilievo del terreno e nel disegno topografico, quegl' individui tra la enunciata classe, che si mostrino suscettibili a meritare questo distinto grado.

87. Alla rivista d' ispezione i colonnelli faranno conoscere que' sotto-uffiziali, che per istruzione, decente modo di vivere, e buona morale siano meritevoli di divenire uffiziali, specificando i loro servizj e meriti.

88. I corpi verranno esercitati ogni giorno, sia riuniti, sia in dettaglio, tranne il sabato designato esclusivamente alla pulizia in generale, i giorni festivi, quelli eccessivamente caldi, piovosi o freddi, non che gli altri in cui circostanze particolari ne impedissero la pratica; ma in questo caso i comandanti dei corpi ne faranno rapporto. Questa istruzione potrà ridursi a tre volte la settimana, qualora si conosca, che la truppa e gli uffiziali sono istruiti a segno da non aver bisogno se non di conservarsi nel possesso della loro buona istruzione.

89. Le reclute, finchè non passino ad esercitarsi col battaglione, faranno gli esercizj tutt' i giorni, eccettuato il sabato: nei tempi piovosi, frigidi od estuanti li faranno al coperto; nella intelligenza però che la loro corporale istruzione non debba eccedere il periodo di cinque ore nella intera giornata.

90. In ogni corpo dovrà esservi una scuola normale, ove i sotto-uffiziali si perfezionino nella calligrafia, e nell' aritmetica, ed i soldati più svelti apprendano a leggere, scrivere e numerare.

91. I capi de' corpi cureranno che i cappellani istruiscano tutt' i sotto-uffiziali, e soldati nel catechismo di Nostra Santa Religione; ed ordineranno degli esami, onde giudicare del profitto de' varj individui, e dello zelo degl' istruttori.

92. Una volta la settimana si farà lettura alle compagnie, o agli squadroni riuniti di quegli articoli dello statuto penale, e di questa Nostra ordinanza, che più particolarmente risguardano i soldati: i capitani li spiegheranno, ed i maggiori si assicureranno che i soldati siano in tal modo istruiti a sufficienza in tutto ciò che a' loro doveri si appartiene.

3

93. Il colonnello si assicurerà che alle reclute ne' 15 giorni dopo il loro arrivo al corpo sia stata data lettura e spiegazione degli articoli dello statuto penale, che difiniscono i reati militari e ne stabiliscono le punizioni.

94. Nella state, avendone l'agio, farà istruire nel nuoto i sotto-uffiziali ed i soldati, prendendo le necessarie precauzioni contro gli accidenti; a qual uopo farà che una o più barchette si trovino nel luogo del bagno, e girino intorno ai nuotatori: ne' corpi di cavalleria i soldati si addestreranno pure alla scuola del nuoto a cavallo.

95. Il colonnello siccome presidente del consiglio di amministrazione ne dirigerà tutto l'andamento, e ne sopravegghierà attentamente tutt'i rami, onde gl'interessi del Nostro erario, e quelli degl'individui siano assicurati e guarentiti. Egli delegherà i membri del consiglio a speciali indagini ed esami, od a dirigere tale o tal altro ramo. Vigilerà che i registri siano esattamente manutenuti ed al corrente, i documenti in regola, e le pendenze attivate. Sarà sua cura di riunire il detto consiglio alle epoche prefisse dalla Nostra ordinanza per l'amministrazione, e semprequando lo giudicherà necessario. Egli proporrà gli oggetti da discutervi, e dirigerà la compilazione del verbale di deliberazione. E sebbene per la comune responsabilità abbia ogni membro del consiglio pieno e libero diritto alla discussione, il colonnello baderà che questa si faccia in modi e termini convenienti al rispetto ed alla decenza.

96. Il colonnello avrà cura che gli uffiziali di dettaglio tengano i loro conti sempre al corrente; a quale oggetto li esaminerà frequentemente, e li confronterà co' registri del consiglio, e con quelli delle compagnie o degli squadroni. Riscuoterà poi dal quartiermastro, dagli uffiziali di dettaglio, e da ogni individuo incaricato di un ramo di amministrazione un rapporto giornaliero e dettagliato delle loro rispettive operazioni. Di questi rapporti egli fisserà la forma ed il sesto, onde riunirli in volumi per anno, e per materia.

97. Rivisterà di tempo in tempo tutto il materiale del corpo ch'è presso gl'individui, ne' magazzini o nelle caserme, onde assicurarsi della esistenza, e manutenzione di esso, non che della esatta tenuta delle librette individuali, dei registri di compagnie o squadroni, e de' registri complessivi.

98. Sarà sua cura principale che le armi siano in ottimo stato, e le munizioni da guerra al completo e ben conservate, le pietre focaje di buona qualità, ben tagliate ed accuratamente situate, e che ogni sotto-uffiziale e soldato oltre quelle che sono alle armi, ne abbia sempre un competente numero nella giberna.

99. Ogni sabato si farà la ispezione ai sacchi o valigiotti, ed alle armi: questa sarà passata dai capitani dapprima, indi dai comandanti de' battaglioni. Il colonnello assisterà talvolta a tali visite, o delegherà per esse il tenente colonnello. Egli ordinerà che siano rivistati specialmente ogni volta de' generi che designerà, onde l'esame ne riesca viemaggiormente accurato. Riceverà rapporto di tali visite, ove non le passi egli medesimo.

100. Il colonnello sarà responsabile che le domande pe' rimpiazzi de' varj generi siano innoltrate a tempo debito, e che siano esattamente formate, e proporzionate a' bisogni reali delle truppe, ed allo stato de' fondi che debbono pagarli.

101. Sarà responsabile principalmente, e con essolui il consiglio, della buona qualità, e della esatta quantità de' generi che si ricevono.

102. Curerà che il vestiario sia giornalmente riparato, ma allorquando crederà necessario doversi eseguire grandi riatti ne chiederà l'autorizzazione all'ispettore, e seguirà le norme che in assunto gli verranno date.

103. Veglierà attentamente alla nutrizione del soldato, assicurandosi tal volta personalmente che le somme destinate al rancio sieno esattamente impiegate, i generi di buona qualità, e le compre e gli acquisti eseguiti senza contratto o monopolio, e che i soldati scelgano a lor piacimento i venditori.

• 104. Allorquando per ragione della variazione de' prezzi de' commestibili, egli creda necessario di cambiare la proporzione stabilita dall'ispettore tra il danaro di tasca, e quello da spendersi pel rancio ne farà immediatamente rapporto ad esso ispettore onde sia variata, dovendo in ogni tempo il rancio ed il pane somministrare nutrimento sufficiente al soldato: se poi l'ispettore non sia sopra luogo potrà far egli stesso quelle modificazioni che giudichi vantaggiose al soldato, ma dovrà dargliene immediatamente rapporto.

105. Avrà somma cura che i cavalli siano ben tenuti e ben nutriti, e che i foraggi siano di buona qualità e distribuiti per intero.

106. Il colonnello presceglierà dalle compagnie fucilieri gli uomini convenevoli per le compagnie granatieri e cacciatori, prendendo notizia sulla loro condotta, ed istruzione da' capitani delle compagnie degl' individui prescelti, e da' rispettivi comandanti de' battaglioni: egli consulterà puranche i capitani delle compagnie ov' è la vacanza.

107. Si destineranno alle compagnie scelte i soldati di conosciuta morale e probità, che siano istruiti completamente, e che non abbiano sofferti castighi gravi.

108. Il passaggio alle compagnie scelte sarà annunciato all' ordine del corpo.

*

L'uscita di un sotto-uffiziale o soldato da una di queste compagnie sarà considerata come punizione ed annunciata colle causali anche all'ordine.

109. Vacando de' sotto-uffiziali, il colonnello istituirà l'esame tra gl'individui della classe inferiore con le norme del regolamento. Tra i riconosciuti idonei il colonnello presceglierà i più antichi: terrà pertanto presente la condotta, e le particolari circostanze, che potessero far meritare preferenza od esclusione. Non potrà intanto promuoversi a caporale un soldato, che abbia meno di 12 mesi compiuti di servizio nella fanteria, e 18 nella cavalleria. Concorreranno a questa carica i soldati nominati da ciascun comandante di compagnia o squadrone, di cui dovrà far conoscere in uno stato le particolari circostanze. Il colonnello sceglierà tra i nominati quelli che giudicherà ammettere all'esame. In ogni concorso non vi saranno mai meno di sei candidati per ciascuna carica da provvedere.

110. I portabandiere, i portastendardi, e gli ajutanti saranno promossi con le norme del regolamento speciale.

111. La destinazione degli uffiziali alle compagnie scelte dovendo considerarsi siccome contrassegno di grandissima fiducia, e ricompensa luminosa a' servizj prestati, i colonnelli proporranno per tali posti uffiziali che ne siano pienamente meritevoli: saranno preferiti in conseguenza coloro che si sieno distinti in azioni di guerra, che contino campagne, che abbian servito con zelo, e con intelligenza, e siansi distinti al comando delle compagnie, e che siano stati in compagnie scelte. In circostanze eguali l'antichità darà la preferenza: alle compagnie leggiere l'attività e la sveltezza saranno condizioni indispensabili.

112. Se il corpo si divida in frazioni eguali, il colonnello marcerà o rimarrà con quella che gli verrà prescritta, o di preferenza col primo battaglione: dividendosi in frazioni disuguali, marcerà di preferenza con la maggiore.

113. Le matricole, i ruoli e la cassa, dovran sempre trovarsi col colonnello.

114. La cassa, le bandiere e gli stendardi del corpo saranno riposti nell'abitazione del colonnello, ma ov'egli per ragioni particolari volesse altrimenti disporre, dovrà ottenerne l'autorizzazione del comandante della piazza.

115. Nelle riunioni degli uffiziali, essi si porteranno nell'abitazione del colonnello, o nel luogo da essolui designato.

116. I colonnelli saranno responsabili dell'esatta osservanza del divieto delle visite di corpo in qualunque circostanza. Essi vigileranno pure onde non si faccino lettere di complimento in occasione delle festività di Pasqua, Natale e Capo d'anno, nè tollereranno che si usi il titolo di eccellenza, se non con quelle dignità cui sia da Noi espressamente concesso, come viene prescritto nel Cap.° 1.° Art.° 1.° del Tit.° 4.°

117. In caso di assenza, il colonnello sarà rimpiazzato dal tenente colonnello: questi però dovrà inviargli i rapporti di situazione, parteciparlgi le novità di qualunque genere, e chiedere il di lui parere sulle domande e su gli affari di qualche momento, salvo il caso di urgenza: se però il colonnello uscisse dai confini de' Nostri dominj, il tenente colonnello sarà dispensato da questi obblighi.

118. In assenza o mancanza del brigadiere comandante una brigata eventuale, il più antico comandante del corpo della brigata stessa non potrà senza Nostro ordine pretendere alcun comando su gli altri capi di corpo.

119. Quanto è prescritto pe' colonnelli sarà eseguito dagli uffiziali superiori comandanti i corpi di un sol battaglione, ed in generale da tutt' i comandanti di corpi.

Art. 3

De' tenenti colonnelli.

120. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento sotto gli ordini del colonnello, di cui secondar dovrà tutte le incumbenze e funzioni.

121. Nell' assenza del colonnello egli praticherà quanto è detto al num.° 117.

122. Gli ordini del colonnello saranno il più che possibile diretti al tenente colonnello, il quale li diramerà e si assicurerà della loro esecuzione. I rapporti, i reclami, le domande e le comunicazioni perverranno al colonnello per l' organo del tenente colonnello.

123. Allorquando il tenente colonnello debba dare degli ordini da se, sia per urgenza, sia pel dissimpegno d' incumbenze ad esso lui affidate, li darà ciò non pertanto in nôme del colonnello.

124. Ogni mattina nell' ora stabilita, dopo aver ricevuto dal maggiore di settimana il rapporto, averló verificato, ed avervi apposte le propric osservazioni ed addizioni, si recherà dal colonnello a presentarglielo di unita all' anzidetto uffiziale superiore, all' ajutante maggiore ed all' ajutante di settimana. Allorquando il colonnello avrà emesse le sue risoluzioni, il tenente colonnello le trasmetterà subito, e darà le disposizioni perchè siano eseguite. Quando il colonnello lo permetterà, potrà essere rimpiazzato in questo incarico dal maggiore di settimana.

125. Il rapporto con le decisioni del colonnello, e da esso lui firmato rimarrà al tenente colonnello il quale, date le disposizioni convenevoli, lo serberà nell' archivio del corpo: da tale rapporto si estrarranno le notizie relative alle pu-

nizioni, che saranno annotate ne' rapporti quindicinali, dovendo quelle superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore essere registrate puranco sulle matricole, e su i registri speciali; se ne trarranno infine le notizie che han rapporto alle mutazioni ed a' movimenti, di cui tutte le carte ed i documenti corrispondenti esser dovranno trasmessi pure al tenente colonnello, che fattone l' uso convenevole li conserverà nell' archivio.

126. Il colonnello darà al tenente colonnello gli ordini da comunicarsi al corpo: quelli originalmente trasmessi dalle autorità superiori verranno, dopo pubblicati, conservati dal tenente colonnello suddetto nell' archivio del corpo: si praticherà lo stesso per tutt' i regolamenti, decreti di massima, le circolari ed altre prescrizioni che forman legge e norma dell' andamento delle varie operazioni del corpo.

127. Il tenente colonnello, a meno che non sia altrove occupato, dovrà trovarsi alla parata della guardia del corpo.

128. Ogni qualvolta l' intero corpo prenderà le armi, il maggiore di settimana lo riunirà; dopo di che, in attenzione dell' arrivo del colonnello, ne assumerà il comando il tenente colonnello: questi farà prendere la immobilità alla truppa col comando di attenzione al presentarsi del colonnello, cui rimetterà lo stato della forza sotto le armi, accompagnandolo nella ispezione della truppa, se giudicherà passarla, e finalmente chiestone il permesso, invierà a prendere le bandiere, o gli stendardi, e si recherà al suo posto.

129. Rientrando il corpo, subitochè le bandiere o gli stendardi si ritireranno, il tenente colonnello assumerà di nuovo il comando, e farà rientrare le compagnie o gli squadroni nelle caserme.

130. Il tenente colonnello è incaricato della tenuta de' seguenti libri e registri.

1.° Libro degli ordini de' comandanti territoriali, e di ogni altro comandante di truppa.

2.° Libro degli ordini del corpo.

3.° Registro dello stato civile degli uffiziali.

4.° Ruolo di antichità degli uffiziali.

5.° Registro delle punizioni inflitte agli uffiziali.

6.° Ruolo per antichità de' sotto-uffiziali coll' additamento delle compagnie o degli squadroni, e delle particolari circostanze di cadauno.

7.° Ruoli del corpo.

8.° Matricole e rassegne.

9.° Registro delle situazioni.

10.° Registro delle mutazioni.

11.° Registro de' permessi.

12.° Istorico del corpo, e giornale di marce ed operazioni militari.

13.° Registro delle azioni di militare o civile virtù, che onorano o contraddistinguono qualche individuo in particolare, o il corpo intero.

131. Egli avrà la iniziativa di tutte le operazioni necessarie alla tenuta di tali libri.

132. Il colonnello passerà nelle di lui mani, onde conservarsi nell' archivio del corpo, tutt' i documenti, ordini e tutte le altre carte relative agli oggetti contenuti ne' sunnotati libri e registri, sia originalmente, sia in copia da lui firmata onde poterli tenere al corrente, e fornire alle autorità amministrative, ed altre i documenti e le carte prescritte, che tutte esser debbono formate negli officj del tenente colonnello, e da esso lui verificate.

133. Ogni mattina riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo dei forieri, dallo stato minore per mezzo del portabandiera o ajutante che n' è incaricato, e dal quartiermastro per lo stato maggiore tutte le notizie che risguardano le mutazioni ed i movimenti del giorno precedente, onde stabilire la situazione giornaliera, che col rapporto dee presentarsi al colonnello: egli avrà cura che ne' rapporti che costoro gli presenteranno le mutazioni e le punizioni siano con precisione e laconismo espresse a dorso della situazione giornaliera. Mezz' ora dopo la parata i primi sergenti si porteranno da esso lui per ricevere le notizie e gli ordini di quanto riguardar possa il personale delle compagnie o degli squadroni: su questi dati formerà pure all' epoche stabilite gli stati di mutazioni da indirizzarsi al commessario di guerra, e ad ogni altra autorità.

134. Riceverà le relazioni numeriche degli spedali militari, e dal primo chirurgo quella degli ammalati trattati nella sala reggimentale con le mutazioni.

135. I biglietti di passaggio agli spedali esser dovranno vistati dal tenente colonnello, e registrati nel corrispondente libro.

136. Tutte le domande di generi di vestiario, armamento, bardatura, dote, munizioni, foraggi o sussistenze dovranno essere esaminate e firmate dal tenente colonnello, e da lui sommesse al colonnello.

137. I passi per qualunque licenza saranno vidimati dal tenente colonnello, e registrati. Gl' individui che rientrano al corpo o che vi passano dovran pure presentargli le loro carte di via, e gli ordini di passaggio, onde prenderne registro, ritenendo quelle necessarie all' appoggio delle riviste.

138. Le filiazioni o gli stati di servizio da rilasciarsi per qualunque ragione dovranno essere forniti, e vidimati dal tenente colonnello.

139. Gl' individui assenti dal corpo, ma ch' esser deuno compresi nella rivista, avranno cura di far pervenire al tenente colonnello i documenti bisognevoli all' uopo.

140. Il tenente colonnello è incaricato dell' esame delle qualità, e de' documenti de' coscritti, de' volontarj e de' cambj.

141. Dirigerà l' uffiziale incaricato del casermaggio nello esercizio delle sue funzioni.

142. Sarà sua cura di vigilare alla esecuzione del servizio interno, ed alla polizia delle truppe nelle caserme, non che alla tenuta de' registri delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio, ed in fine al magazzino, al casermaggio ed alla convalescenza.

143. Il tenente colonnello, ove sia ciò comandato dal colonnello, s' incaricherà della istruzione teorica e pratica del corpo, e di qualsivoglia altro ramo, di cui gli venga da esso lui affidata la direzione e la vigilanza.

144. Gli sommetterà costantemente tutte le osservazioni che avrà fatte su i varj rami di servizio, e gli fornirà tutt' i lumi derivanti dalla situazione e variazione della forza, onde servir di controllo alle operazioni del quartiermastro, e degli uffiziali di dettaglio.

145. Il tenente colonnello vigilerà che i comandanti dei battaglioni adempiano con precisione i loro doveri, che il maggiore di settimana, il capitano ed i subalterni di picchetto stiano a' loro posti, ed eseguano i loro incarichi.

146. In caso di separazione marcerà ordinariamente colla frazione ove non è il colonnello. In questo caso rimetterà all' uffiziale superiore ch' è col colonnello tutt' i libri e registri in suo potere.

147. In caso di assenza maggiore di 8 giorni, le funzioni del tenente colonnello saranno esercitate dal maggiore più antico, che però non lascerà il comando del suo battaglione: questi al ritorno del tenente colonnello gli darà conto di tutte le operazioni in sua assenza eseguite.

Art. 4.

De' maggiori.

148. Ne' corpi di più battaglioni ciascheduno di essi sarà affidato ad un maggiore che ne avrà specialmente il comando (a). Il colonnello ripartirà i battaglioni tra i maggiori, ma non potrà cambiarli senza il permesso dell' ispettore dell' arma.

149. Ogni maggiore è incaricato della disciplina, istruzione, tenuta e manutenzione del proprio battaglione, essendone responsabile al colonnello per l' organo del tenente colonnello: egli dovrà su questi varj rami esercitare un' attiva e continua vigilanza, onde assicurarsi personalmente che tutti siano in regola, e che l' andamento ne sia conforme alle Nostre ordinanze, ed ai regolamenti e voleri del capo del corpo.

150. Si applicherà principalmente a conoscere le circostanze degli uffiziali e sotto-uffiziali del proprio battaglione, la loro condotta, istruzione ed abilità, onde proporli alle varie incumbenze, cui il colonnello vorrà destinarli, o dare a questo le dilucidazioni, che potrà domandare sul conto loro.

151. Vigilerà accuratamente sull' amministrazione delle compagnie, e degli squadroni, sulla nutrizione degli uomini e dei cavalli, sulla tenuta e nettezza degl' individui, sulla manutenzione di tutti i generi di Regio conto o del corpo, su i loro riatti ec.

152. Avrà cura che tutt' i registri delle compagnie e degli squadroni siano tenuti al corrente, ed in regola.

153. Verificherà e firmerà le domande che dalle compagnie o dagli squadroni si fanno pe' generi di qualunque specie: si assicurerà che i generi che si ricevono siano di buona qualità, ed al numero ordinato, farà distribuire e segnare ne' registri e nelle librette quelli che le compagnie o gli squadroni ricevono.

154. Passerà col rapporto giornaliero tutte le domande che s' indirizzano al colonnello, e vi apporrà le sue osservazioni ed il suo parere; visterà poi tutte le domande che si dirigono ad autorità superiori.

155. Dividendosi il battaglione il maggiore marcerà o rimarrà con quella porzione che gli verrà per ordine assegnata.

(a) I corpi di cavalleria s' intendono divisi in battaglioni, di cui ciascuno è formato da due squadroni. Le brigate di artiglieria si considerano pel servizio siccome battaglioni.

156. I maggiori assenti saranno rimpiazzati nel comando del battaglione dall' ajutante maggiore s' è presente; e se questi non è il più antico capitano del corpo, dal più antico capitano del battaglione, che però non lascerà il comando della compagnia o dello squadrone. Nel caso che il colonnello giudicasse operare altrimenti, dovrà chiederne l' autorizzazione.

157. Allorquando gli uffiziali debbano riunirsi per recarsi dal colonnello o altrove, i maggiori riuniranno quelli del proprio battaglione, e li condurranno dal tenente colonnello.

158. In ogni corpo di più battaglioni sarà nominato un maggiore di settimana: essendovene degli assenti il colonnello potrà adibire a questo servizio l' ajutante maggiore s' è il capitano più antico del corpo, o uno o più capitani i più antichi, anche se non abbiano per la vacanza de' maggiori assunto il comando de' battaglioni.

159. Il servizio del maggiore di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica, e terminerà alla stess' ora; e perciò tanto il maggiore che trasferisce un tal servizio, quanto quello che lo imprende, dovranno trovarsi presenti alla parata del giorno suddetto, affinchè l' uno comunichi, e l' altro riceva le nozioni di tutti gli ordini dati nel periodo della scorsa settimana sull' andamento del servizio, tanto dal comandante del corpo, che dalla piazza.

160. Il maggiore di settimana, senza preterire alcuno dei doveri che lo riguardano pel comando del suo battaglione, è specialmente incaricato: 1.° di quanto ha rapporto alla distribuzione ed esecuzione del servizio di piazza, curando la manutenzione dei ruoli corrispondenti, che sono presso l' ajutante maggiore e l' ajutante di settimana, e della corrispondenza colle autorità della piazza per quanto al servizio stesso ha relazione: 2.° della distribuzione ed esecuzione del servizio interno: 3.° della polizia e del governo dell' intero corpo: 4.° della riunione e spedizione dei rapporti di ogni specie, e della trasmessione degli ordini.

161. Alle ore otto della mattina, e nell' estate alle sei il maggiore di settimana riunirà nel locale a ciò designato in quartiere l' ajutante maggiore, e l' ajutante di settimana per ivi compilare il rapporto generale mediante i rapporti, che il detto ajutante avrà dovuto ricevere dalle compagnie o dagli squadroni. Esso maggiore apporrà sul mentovato rapporto le sue osservazioni e domande, lo firmerà, e seguito dai ridetti individui si recherà dal tenente colonnello, cui rassegnerà il rapporto e le sue verbali osservazioni.

162. Nel caso che si mancasse di locale, o che il corpo avesse caserme divise, potrà la cennata riunione aver luogo nell' abitazione del maggiore di settimana.

163. Il maggiore di settimana dirigerà l'andamento del servizio in generale, e la esecuzione degli ordini del colonnello; si troverà presente a tutte le visite, alle riunioni, agli esercizj, ed ai governi ne' corpi a cavallo, a meno di positivo impedimento derivante dal dissimpegno di altro servizio: egli ispezionerà la guardia pria che esca dalla caserma; e dovendo sfilare dalla medesima assisterà alla parata: se poi la parata ha luogo sulla piazza d'armi, ed il corpo fornisce per intero la guardia, esso maggiore a cavallo vi condurrà la truppa.

164. Egli farà che si suonino o battano esattamente i varj tocchi prescritti dall'orario alle ore quivi stabilite, giusta i modelli num.° 1.

165. Ispezionerà i distaccamenti comandati da capitani che escono dal quartiere, o vi rientrano.

Art. 5.

Degli ajutanti maggiori.

166. Nei reggimenti di fanteria e cavalleria, l'ajutante maggiore sarà destinato a secondare il maggiore di settimana nelle sue funzioni, e ne' suoi incarichi.

167. Egli manuterrà il ruolo degli uffiziali pel servizio di piazza e per quello interno, non che il registro delle situazioni, onde additare al maggiore di settimana quanto ha rapporto alla nomina e distribuzione del servizio.

168. Le categorie de' servizj interni saranno disposte come quelle del servizio di piazza; il picchetto ne formerà la prima. Nella nomina de' varj servizj interni si osserveranno le norme prescritte per quello di piazza.

169. L'ajutante maggiore assisterà a tutte le riunioni del corpo, nelle quali sarà specialmente incaricato di assegnare le cariche alle suddivisioni, e di vigilare allo scompartimento di queste, che sarà eseguito dall'ajutante.

170. Veglierà alla esecuzione di tutte le regole d'interno governo, alla riunione e compilazione de' rapporti, ed alla trasmissione degli ordini.

171. Indirizzerà al maggiore di settimana i suoi rapporti, ed in assenza di questo al tenente colonnello, o al colonnello.

172. Sarà specialmente incaricato delle operazioni della polizia militare pei reati commessi nell'interno de' quartieri e delle caserme.

173. La istruzione teorica e pratica de' sotto-uffiziali gli verrà affidata, non che la loro polizia in generale, e la vigilanza su tutti gl'individui dello stato minore.

174. Egli sopravveglierà, e dirigerà la istruzione delle reclute.

175. Ogni sabato riunirà gli assistenti ed i travagliatori, ed assicuratosi che niuno ne manchi, gl' istruirà o farà istruire.

176. La mattina seguirà il maggiore di settimana al rapporto.

177. Terrà nota degli uffiziali e sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle scuderie, non che di tutti gli ordini, e delle consegne risguardanti l' andamento del giornaliero servizio interno, ond' essere sempre in grado di poter dare in quanto a ciò tutte le dilucidazioni, che il maggiore di settimana sarà per domandargli.

178. Nel corso della giornata potrà ordinare la visita dei presi in quartiere e nelle camerate, non che de' sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle stalle, affine di assicurarsi se alcuno dei primi abbia osato deludere la disciplina, o qualcuno dei secondi siasi abusivamente allontanato dal quartiere.

179. Potrà, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, ispezionare, tanto di notte che di giorno la guardia di polizia, le sentinelle, ed i piantoni da questa forniti, facendosi però accompagnare dal caporale di posa: potrà del pari visitare le camerate onde assicurarsi della polizia, e del buon ordine delle medesime.

180. Invigilerà sull' uffiziale di picchetto fisso, sull' ajutante di settimana, e sul prevosto, e prenderà cura di quanto ha rapporto alla manutenzione del corpo di guardia di polizia, ai generi, alle consegne, alle tabelle ec. esistenti nel medesimo, non che nella camera di picchetto, nelle prigioni, ed in altri locali nell' interno del quartiere, ed alla polizia di tali locali.

181. Si assicurerà che i detenuti ed i presi vadano agli esercizj, facciano i travagli e la polizia interna senza eccezione alcuna, che ricevano la corrispondente nutrizione ed il denaro di saccoccia, che vi sian tenuti in conformità del prescritto in questa ordinanza, e che all' ora stabilita dal comandante del corpo prendano aria: esso ne ascolterà le querele, e laddove le trovi fondate, ne rassegnerà il contenuto al maggiore di settimana, affinchè sia fatta loro giustizia.

182. Semprechè l' ajutante maggiore non debba in assenza del comandante del corpo succedergli nel comando, nelle marce per l' interno del Regno, precederà il corpo nei luoghi in cui dee pernottare, soggiornare, o rimanere di guarnigione, affine di preparare gli alloggi, i quartieri ec.

183. Ordinandosi dei campi d' istruzione, vi precederà la truppa alla testa del distaccamento di accampamento onde tracciare il campo, a quale oggetto tale distaccamento sarà provveduto del bisognevole per siffatta operazione.

184. L'ajutante maggiore ne' reggimenti in battaglia ed in colonna si situerà alla destra del colonnello o comandante del corpo, due passi indietro: ne' corpi di un battaglione prenderà il posto assegnato al 2.° uffiziale superiore nell' ordinanza degli esercizj e delle manovre.

185. Si avrà cura di assegnare ai corpi di un battaglione ajutanti maggiori che siano più anziani de' capitani del battaglione stesso. Essi ajutanti maggiori saranno incaricati della esecuzione de' doveri assegnati al tenente colonnello, ed al maggiore di settimana. I comandanti di questi corpi potranno pertanto assegnare parte de' secondi sunnotati doveri al capitano di picchetto, nel caso che particolari circostanze rendano ciò indispensabile.

186. L' ajutante maggiore sarà rimpiazzato da un capitano a scelta del capo del corpo, che però non lascerà il comando della sua compagnia o del suo squadrone.

A r t. 6.

De' quartiermastri, e degli uffiziali di dettaglio.

187. Il quartiermastro sarà scelto esclusivamente dal consiglio di amministrazione tra gli uffiziali subalterni dell' arma. La proposta appoggiata da un duplicato originale della deliberazione sarà inviata per organo dell' ispettore all' approvazione del Nostro ministro della guerra. Potrà similmente il consiglio stesso proporre che il quartiermastro sia rimosso dalla sua carica, e rimpiazzato da altro uffiziale, specificandone al modo stesso le cagioni; e ne' casi urgenti potrà sospenderne le funzioni, facendosene dal capo del corpo immediato rapporto.

188. Il quartiermastro sarà responsabile al consiglio delle somme che da questi gli vengono affidate, a norma del prescritto dalla Nostra ordinanza dell' amministrazione militare: egli dovrà, siccome segretario del consiglio, manutenere i registri, compilare tutte le carte, e formare tutti gli stati occorrenti all' andamento dell' amministrazione.

189. Ogni mattina, un' ora dopo lo sveglio, riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo de' rispettivi caporali forieri un notamento firmato da' primi sergenti delle mutazioni e de' movimenti avvenuti nelle 24 ore precedenti. L' ajutante poi incaricato dello stato minore gl' invierà per un individuo di esso la nota da lui firmata delle mutazioni e novità dello stato minore stesso. Di queste terrà registro sempre al corrente. Avvenendo mutazioni nello stato maggiore sarà cura

del capo del corpo passarne notizia al quartiermastro, il quale le farà conoscere all' uffiziale superiore incaricato de' ruoli.

190. Riceverà i boni parziali di viveri e foraggi dalle compagnie o dagli squadroni, e ne formerà uno totale: questo bono firmato da esso lui, col *mi costa* dell' uffiziale superiore incaricato de' ruoli, e vidimato dal capo del corpo per la esistenza degli uomini e de' cavalli, lo invierà per la legalizzazione delle firme al commessario di guerra, e poscia sarà dallo stesso quartiermastro consegnato all' ajutante incaricato della distribuzione.

191. Pagherà il prest alle compagnie o agli squadroni, ed il soldo agli uffiziali con le norme della ordinanza amministrativa, curando i dovuti documenti.

192. Dovrà compilare tutti gli stati e le altre carte necessarie per la formazione degli aggiusti di ogni genere, non che le librette per le riviste d'ispezione. Riunirà inoltre i fogli di chiamata per le riviste di commessario, ed i fogli di mutazioni ed assenze.

193. Terrà registro de' contratti stipolati per gli acquisti di generi, e prenderà notizia de' pagamenti fatti dalla Real tesoreria ai fornitori, onde bilanciare il fondo di vestiario, e conoscerne la posizione.

194. Dovrà assistere alle scuole teoriche, all' esame quindicinale, e talvolta agli esercizj.

195. Nelle riviste mensili seguirà il commessario: in quelle d' ispezione o altre passate da uffiziali generali seguirà il comandante del corpo, se gli verrà ordinato, o rimarrà co' ruoli del corpo.

196. Si troverà a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.

197. Nell' ordine di battaglia si situerà sei passi dietro il centro del primo plotone del primo battaglione: nell' ordine di colonna dietro l' ultima suddivisione dello stesso battaglione, ad eguale distanza.

198. Il quartiermastro sarà coadjuvato da uno o più sotto-uffiziali a scelta del colonnello.

199. Il quartiermastro assente o sospeso sarà rimpiazzato da un uffiziale subalterno a scelta del consiglio di amministrazione.

200. Quanto è detto pel quartiermastro è applicabile all' appoderato temporaneo.

201. Gli uffiziali di dettaglio saranno scelti dal consiglio di amministrazione tra gli uffiziali subalterni del corpo. La proposta, coll' appoggio del duplicato originale della deliberazione del consiglio stesso sarà per organo dell' ispettore sottoposta all' approvazione del Nostro ministro della guerra.

202. Il consiglio stesso potrà proporre il rimpiazzo di un uffiziale di dettaglio, e ne' casi urgenti sospenderne le funzioni, facendone il capo del corpo pronto rapporto.

203. Dopo due anni di questa commessione gli uffiziali di dettaglio saranno cambiati.

204. Uno di essi sarà incaricato del materiale del corpo, l' altro sarà agente del corpo stesso presso le officine contabili.

205. L' uffiziale incaricato del materiale avrà in consegna il magazzino del corpo, di cui sarà responsabile.

206. Il magazzino sarà aperto tutte le mattine alle ore stabilite dal capo del corpo, si terrà bene in assetto, e le robe che vi si ripongono verranno custodite con cura. I generi di panno saranno almeno due volte al mese battuti e spazzati: le armi diligentemente unte di grasso, e gli altri generi spolverati. I generi fuori durata saranno conservati separatamente: non potranno riceversi nel magazzino generi di biancheria usati, che non siano stati precedentemente al bucato.

207. Le distribuzioni non potranno farsi se non in forza di domande de' comandanti delle compagnie o degli squadroni, verificate per la competenza dall'uffiziale del materiale: esse verranno rimesse al tenente colonnello, che le presenterà al comandante del corpo, il quale darà l'ordine per la distribuzione. Sono vietati i ricevi volanti ed i controricevi.

208. Niuna immissione di generi nuovi potrà farsi se non in presenza del consiglio di amministrazione, e dopo che i generi ne siano stati visitati ed approvati.

209. Pe' generi usati che si versano dalle compagnie o dagli squadroni, l' uffiziale del magazzino n' esaminerà la condizione, e firmerà gli stati che glie ne verranno contemporaneamente presentati, senza de' quali è proibito ogni versamento.

210. Tutt' i generi esistenti nel magazzino dovranno essere segnati col marchio del corpo.

211. L' uffiziale incaricato del materiale dovrà tenere al corrente i libri e registri del magazzino, formare gli stati analoghi, e somministrare le notizie e le dilucidazioni che gli verranno chieste: egli sarà coadjuvato in ciò da uno o più sotto-uffiziali scelti dal capo del corpo.

212. Saranno puranco addetti alla pulizia e custodia del magazzino uno o più soldati scelti tra i meno attivi.

213. Ogni primo di mese tutt' i comandanti delle compagnie o degli squadroni dovranno totalizzare i loro introiti ed esiti, firmare il libro di registro, e

far firmare dall' uffiziale del magazzino il foglio che vi ha rapporto sulla mano corrente. Il maggiore del battaglione sarà presente alla operazione, e firmerà il registro e la mano corrente anzidetta.

214. Se si costruiscono generi al corpo, l' uffiziale del materiale dovrà averne il dettaglio, a meno che il consiglio di amministrazione non ne incarichi altro.

215. L' uffiziale del materiale avrà cura di quanto ha rapporto al casermaggio, vigilando alle operazioni de' portabandiere o partastendardi di ciò incaricati. Egli dovrà vigilare le ricezioni e consegne de' generi, ed assicurarsi che i registri siano al corrente.

216. L' uffiziale di dettaglio delegato presso le officine risiederà in Napoli: egli, oltre alla corrispondenza con le officine stesse, dovrà disimpegnare tutte le varie commessioni di servizio di cui sarà incaricato dal consiglio di amministrazione, e dal capo del corpo, col quale dovrà regolarmente corrispondere.

217. Se il corpo è di guarnigione fuori di Napoli, l' uffiziale anzidetto curerà la stipolazione de' contratti, ed il loro adempimento: riceverà ed espertizzerà i generi, e liquiderà il contenzioso di questo ramo. Egli è responsabile al consiglio della qualità de' generi ricevuti, a quale oggetto saranno a lui passate le copie dei contratti, e sarà munito de' modelli suggellati.

218. Sarà coadjuvato nelle sue funzioni da un sotto-uffiziale a scelta del colonnello.

219. Gli uffiziali di dettaglio assisteranno alla scuola teorica, agli esami quindicinali, e talvolta agli esercizj. Si troveranno alle riviste, ed a tutte le riunioni del corpo.

120. Il loro posto di battaglia e di colonna sarà quello che loro compete nelle proprie compagnie o ne' proprj squadroni.

121. Nelle riunioni degli uffiziali il quartiermastro si recherà dal tenente colonnello, e gli uffiziali di dettaglio dal comandante del proprio battaglione.

Art. 7.

De' membri del consiglio di guerra di corpo.

222. Il commessario del Re del consiglio di guerra di ciascun corpo verrà proposto dal comandante di esso. Tale proposta sarà innoltrata pe' canali regolari, e munita delle osservazioni de' superiori verrà sottoposta alla Nostra sanzione, giu-

sta il dettato nello statuto penale militare. Col modo stesso saranno nominati i sostituti ove per le circostanze fossero necessarj.

223. Per la nomina dei presidenti e dei giudici dei consigli di guerra dei corpi sarà aperta apposita categoria sul ruolo del servizio interno, in cui verranno inscritti gli uffiziali, che a senso dello statuto penale militare saranno nominati a tali funzioni dal rispettivo comandante del corpo.

224. Veruno uffiziale potrà esentarsi dal dissimpegno della carica di presidente o giudice, se non per motivi legittimi e positivamente scusanti che, se non saranno creduti validi dal comandante del corpo, verranno rifiutati, e conseguentemente l' uffiziale nominato dovrà accettare l' incarico addossatogli, e se ciò malgrado seguiti a mostrarsi renitente, sarà severamente punito.

225. Allorchè i battaglioni di un reggimento si divideranno, sarà nominato dal comandante del corpo il commessario del Re supplente.

226. Il commessario del Re si presterà a tutti gli ordini che gli verranno dati dal comandante del corpo per le provvidenze istantanee della polizia giudiziaria militare.

227. Per tutti gli atti che hanno rapporto alla ridetta polizia, precedenti a quello che sottopone un individuo a formale giudizio, se il commessario del Re nell' accapare le pruove abbia bisogno d' interpellare persone più graduate od antiche di lui, serberà quelle convenienze che corrispondono loro nella linea gerarchica militare.

228. Terrà scrupolosamente conservato ed inventariato l' archivio corrispondente alla sua carica: sarà pure incaricato della manutenzione di un registro, in cui per ordine di date, segnerà tutte le persone assoggettate ad operazioni giudiziarie, annotandovi sommariamente le cagioni ed il risultamento, onde somministrare al capo del corpo le notizie che gli verranno chieste.

229. Sarà altresì nell' obbligo di tener collezione di qualunque circolare, ordine regio, rescritto, decreto o decisione dell' alta corte militare, che possa avere rapporto colla giustizia militare dei corpi, e colle sue attenenze coi tribunali ordinarj.

230. Il commessario del Re proporrà al comandante del corpo il sotto-uffiziale da lui prescelto ad esercitare la carica di cancelliere del consiglio di guerra: questo sotto-uffiziale sarà esente di qualunque servizio durante la istruzione dei processi, fino all' epoca della spedizione delle sentenze: i primi sergenti non saranno giammai nominati a questa carica.

231. I sotto-uffiziali e soldati chiamati dai consigli di guerra come giudici, per testimonj, o per qualsivoglia altra causa, vi si dovranno presentare in pieno uniforme e colla sciabla: quei soldati cui non corrisponde quest' arme porteranno invece la bajonetta nel fodero appesa al budriere. Gli uffiziali giudici, il commessario del Re, ed il presidente cingeranno la sciarpa.

232. L' individuo militare assoggettato ad un consiglio di guerra, vi si presenterà in grande uniforme, ma senza sciarpa e senz'arme; si terrà decentemente, e risponderà alle domande con modestia e con rispetto: se debba prestare giuramento, alla richiesta che gliene farà il presidente, risponderà: *lo giuro*, alzando contemporaneamente la mano destra.

233. Gli uffiziali domandati per avvocati dai prevenuti, o scelti tali dal presidente dello stesso consiglio, giusta le norme dello statuto penale militare, saran fatti conoscere dal commessario del Re al comandante del corpo cui appartengono, affinchè questi ne passi loro l' autorizzazione per iscritto e li nomini dopo dei giudici.

234. Agli avvocati militari saranno vietati i sarcasmi e l' espressioni mordaci verso qualunque autorità costituita, ed in ispecie verso i superiori militari. La forza della difesa dovrà consistere negli argomenti, non nelle declamazioni impertinenti e versatili.

235. Nelle marce per traslocamento l' archivio del commessariato del Re sarà consegnato al conduttore degli equipaggi, che ne darà ricevo all'uffiziale incaricato di tale ufficio.

Art. 8.

De' cappellani.

236. Ne' corpi di più battaglioni sarà addetto a ciascuno di essi uno de' cappellani: questi alterneranno tra loro il servizio di settimana, che incomincerà appena sfilata la guardia della domenica.

237. Il cappellano di settimana dovrà far conoscere sempre all' uffiziale di picchetto fisso il sito ove sarà reperibile, ond' essere adibito ne' casi in cui il suo ministero sia necessario. Egli dovrà visitare giornalmente la convalescenza e le prigioni, assistere alla recita del S. Rosario, celebrare la S. Messa al corpo nelle feste di precetto, e quella dello Spirito Santo in caso di riunione di consiglio di guerra. La messa per gli uomini che smontano dalla guardia sarà celebrata da uno dei cappellani che non sia di settimana.

238. I cappellani dovranno infondere nell' animo de' militari i principj della Nostra Santa Religione, ed istruirli ne' doveri di cristiano. Essi dovranno far rapporto al capo del corpo di quanto occorresse in assunto, e domandare le di lui superiori disposizioni.

239. Ogni cappellano dovrà ne' giorni designati dal colonnello, e nelle ore stabilite istruire i sotto-uffiziali e soldati del suo battaglione nel catechismo. Tale istruzione si darà puranco a' figli de' sotto-uffiziali e soldati, che si avrà cura di fare assistere alle scuole normali, o ad altre, vigilando in pari tempo alla loro morigeratezza. Avrà poi speciale cura delle reclute, onde quelle che giungono al corpo ignare de' doveri della religione ne apprendano subito gli elementi.

240. Le scuole normali saranno assistite con indefessa assiduità da' cappellani, cui il capo del corpo potrà assegnare puranco l' incarico di qualche ramo d' istruzione.

241. I cappellani si recheranno sovente negli spedali militari e civili dove avranno libero accesso per visitare e confortare spiritualmente gl' individui del corpo. Visiteranno all'uopo stesso gli uffiziali infermi, ed in casi pericolosi dovranno assisterli.

242. La gravità del ministero che da' cappellani si esercita, le cure che s'impiegano nella di loro scelta, son guarentigie sicurissime di loro ottima morale e condotta: essi pertanto dovranno dar l' esempio della subordinazione e del rispetto verso gli uffiziali superiori del corpo cui appartengono. Nel caso poi che il colonnello avesse fondati motivi di dolersi di alcuno tra loro lo avvertirà dapprima, e non conseguendo lo scopo ne farà rapporto pe' canali regolari, onde emanarsi le Nostre sollecite provvidenze.

243. I cappellani saranno presenti alle riviste, ed il loro posto in battaglia ed in colonna sarà nell' allineamento del quartiermastro, ed alla sua dritta: nelle sole marce, e quando venga ad essi prescritto, seguiranno il corpo: nelle marce nell' interno del regno potranno far uso di vettura, provvedendosene a loro spese.

244. Se avvenga che qualche individuo abbisogni del ministero del cappellano, il sergente di settimana ne informerà l' uffiziale di picchetto fisso, che spedirà un uomo a chiamarlo.

245. I cappellani prenderanno rango dopo tutt' i capitani.

246. Nelle riunioni degli uffiziali i cappellani si recheranno dal rispettivo comandante di battaglione.

Art. 9.

De' chirurgi.

247. In tutt'i corpi di più battaglioni il 1.° chirurgo sarà ordinariamente addetto al 1.° battaglione il 2.° al 2.° il 3.° al 3.°, semprequando però il capo del corpo non istimi altrimenti. Sarà nominato per giro all'ordine del corpo un 1.° 2.° o 3.° chirurgo di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica.

248. Un' ora dopo lo sveglio il chirurgo di settimana dovrà recarsi nelle camerate onde farvi la visita: ogni 1.° sergente gli farà presentare dal sergente di settimana lo stato indicante i nomi di quelli che si annunziano infermi, ed egli potrà disporre che passino allo spedale, od alla sala reggimentale a norma de' regolamenti.

249. Il chirurgo di settimana visiterà puranco i convalescenti che sono nelle camerate, e gli uomini che trovansi nelle prigioni o sale di disciplina.

250. Di queste visite darà parte all'uffiziale superiore di settimana, formando uno stato da esso lui firmato indicante gli uomini ammalati, e la natura della loro malattia. Il 1.° chirurgo, ove non sia egli stesso di settimana, riceverà un duplicato di questo stato, e lo iscriverà giorno per giorno in un registro. L'anzidetto uffiziale superiore indicherà i risultamenti di tale notizia nel rapporto giornaliero.

251. Se il corpo sia diviso in più caserme, il colonnello disporrà, a seconda de' locali, che la visita succennata sia eseguita da uno, due o da tutt'i chirurgi, ciascuno pel battaglione cui è addetto.

252. Il chirurgo di settimana assisterà a tutte le esecuzioni, ed accorrerà ovunque sia chiamato da' sotto-uffiziali di settimana: egli rimarrà nel quartiere, ed allontanandosene per desinare o per dormire indicherà all'uffiziale di picchetto fisso il luogo ove sarà reperibile.

253. Il primo chirurgo dovrà curare la istruzione, e vigilare la condotta del secondo e terzo chirurgo che ne dipenderanno per questa parte.

254. Egli vigilerà alla salubrità delle caserme, delle prigioni, delle sale di disciplina, de' corpi di guardia ec., alla buona qualità de' commestibili, ed alla osservanza de' precetti d'igiene atti a preservare gli uomini dalle malattie contagiose. Di quanto ha rapporto a questi oggetti darà conto al capo del corpo, onde ottenerne le necessarie provvidenze, e gli ordini analoghi.

255. Rassegnerà al capo del corpo i suoi suggerimenti relativi al modo, al luogo, ed a' mezzi necessarj allo stabilimento della sala reggimentale. Egli s' incaricherà della medela degl' infermi che vi s' invieranno, a norma delle prescrizioni dell' ordinanza amministrativa, facendosi secondare se fia d' uopo dal secondo o terzo chirurgo, col permesso del capo del corpo. Sarà intanto responsabile della buona tenuta e mondezza della sala stessa e degli ammalati, non che della qualità degli alimenti, e de' medicinali in essa somministrati.

256. Terrà un registro di tutti gli uomini entrati nella sala anzidetta colla indicazione delle loro malattie, del loro trattamento, e del dì che ne usciranno.

257. Uno o più sotto-uffiziali e qualche soldato saranno addetti a questo stabilimento: il primo chirurgo vi proporrà i meno idonei pel servizio attivo, o quelli che siano iniziati nelle scienze mediche, e farà che s' istruiscano nel salassare, e nelle altre pratiche d' infermiere.

258. Il primo chirurgo recherà ogni mattina all' uffiziale superiore di settimana il rapporto della sala reggimentale con le mutazioni, e chiederà le provvidenze necessarie.

259. Un uffiziale a scelta del colonnello sarà incaricato dell' amministrazione della sala reggimentale: questo riceverà dal quartiermastro l' ammontare del prest degli uomini ivi esistenti, e dalle compagnie o dagli squadroni il di loro pane. Provvederà alla vittitazione ed a' medicinali secondo le prescrizioni del primo chirurgo, e ne sopravvegghierà la qualità e quantità. L' uffiziale stesso rapporterà al consiglio la gestione, e terrà i registri analoghi, giustificando le spese colle ricette e con gli ordinativi del primo chirurgo.

260. Il primo chirurgo dovrà firmare i biglietti di entrata allo spedale, e dovrà rivisitare coloro che vi s' inviano.

261. Gli uomini usciti dagli spedali saranno visitati dal primo chirurgo, il quale rilascerà loro, se sia necessario, de' biglietti di esenzione di servizio per un dato numero di giorni: simili biglietti potrà dare puranco agli uomini indisposti. Tali biglietti saranno presentati col rapporto all' uffiziale superiore di settimana, ond' esser muniti del visto del tenente colonnello, e dell' approvazione del colonnello.

262. Il primo chirurgo visiterà le reclute ed i cambj, i volontarj e gli uomini che vogliono ingaggiarsi, onde assicurare il tenente colonnello della loro idoneità, o fargliene conoscere i difetti fisici.

263. All' epoca della rivista d' ispezione visiterà gli uomini additati come inutili, e trovandoli tali formerà certificati de' loro malori.

264. Ogni mese o più spesso visiterà tutt'i sotto-uffiziali e soldati, onde conoscere gl'infetti da malattie cutanee o veneree: quelli che ottengono de' permessi saranno pure visitati e trovandosi affetti da siffatte malattie non potranno far uso della licenza.

265. Ogni corpo sarà fornito di una cassa di strumenti cerusici, di un competente numero di apparecchi, di un approvisionamento medicinale pe' casi urgenti, e di alcune barelle. I fondi per questi oggetti saranno forniti di Nostro conto; la manutenzione ed i rimpiazzi saranno a carico del mantenimento. Questi strumenti e generi, convenevolmente in assetto saranno custoditi dal primo chirurgo, e nelle marce verranno trasportati con gli equipaggi del corpo.

266. I capi de' corpi cureranno che ciascun chirurgo sia provveduto di una borsa ripiena de' necessarj strumenti, la cui forma e composizione verrà stabilita dal ministro della guerra: nondimeno, nel caso che un battaglione si stacchi per qualche tempo, sarà fornito di una corrispondente porzione di apparecchi e medicinali.

267. Altro piccolo approvisionamento di medicinali e di fasce, adatto ad essere trasportato da un uomo sarà provveduto dal corpo, onde farne uso in caso di bisogno agli esercizj, all'evoluzioni, e nelle marce.

268. Ogni volta che il corpo prenda le armi, i chirurgi dovranno trovarsi presenti, ed uscendo dalla caserma lo seguiranno, situandosi ciascuno dietro l'ultima suddivisione del rispettivo battaglione, avendo accanto il soldato che porta l'assortimento indicato al numero precedente. Nelle marce nell'interno del Regno potranno far uso di vetture, provvedendosene a loro spese.

269. Il primo chirurgo, secondato dagli altri, dee visitare e curare, senza pretesa di emolumento alcuno, tutti gl'individui del corpo ammalati, recandosi all'uopo alle rispettive abitazioni appena ricevutane la richiesta dell'uffiziale o altro individuo ammalato, o l'ordine de' superiori. I chirurgi adempiranno a questa parte essenziale de' loro doveri col massimo zelo, e col dissinteresse che impone il di loro grado e più ancora la di loro educazione.

270. Nelle riunioni degli uffiziali ciascun chirurgo si recherà dal rispettivo comandante di battaglione.

271. Ne' corpi di un solo battaglione, il chirurgo dee dissimpegnare tutte le funzioni attribuite in questo articolo alle varie classi di essi, ed al chirurgo di settimana.

272. I chirurgi dovranno indossare sempre la borsa degli strumenti, e ne' casi momentanei saranno obbligati a salassare: essi eseguiranno pure quanto è prescritto nella presente ordinanza circa la disciplina ed il governo delle truppe: ubbidiranno a' superiori, e ne eseguiranno gli ordini.

273. I primi chirurgi prenderanno rango dopo tutt' i capitani ed i cappellani: i secondi dopo i primi tenenti, ed i terzi dopo i secondi tenenti.

Art. 10.

Degli ajutanti.

274. Gli ajutanti avranno autorità diretta su tutt' i sotto-uffiziali del corpo per ciò che ha rapporto al servizio, ed alla disciplina: essi ne studieranno l' indole ed il carattere, ne vigileranno i costumi ed i diportamenti, e ne dirigeranno i progressi nella istruzione teorica e pratica.

275. Ogni ajutante è sotto gli ordini diretti del maggiore del proprio battaglione, che dovrà secondare in tutto ciò ch' è relativo al dissimpegno delle di lui funzioni nel battaglione.

276. Gli ajutanti saranno pure incaricati di sopravvegghiare i diportamenti de' sotto-uffiziali e soldati, benchè fuori delle caserme.

277. Uno degli ajutanti, a scelta del capo del corpo, sarà incaricato dello stato minore: egli ne vigilerà la tenuta, la polizia e la disciplina; ne amministrerà la sussistenza, ne terrà i ruoli non che gli altri registri a somiglianza di quelli delle compagnie o degli squadroni, ne dirigerà infine la istruzione militare.

278. Ne' corpi di più battaglioni sarà nominato per giro un ajutante di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica. Egli sarà specialmente agli ordini del maggiore di settimana, dell' ajutante maggiore e del capitano di picchetto pel dissimpegno de' doveri a questi assegnati: non dovrà per tanto trascurare gl' incarichi relativi al proprio battaglione.

279. L' ajutante di settimana riceverà dal suo predecessore il ruolo del servizio de' sotto-uffiziali; lo stato de' sergenti di settimana, e caporali di quartiere e di guardia alle scuderie; il libro degli ordini del corpo e della piazza che dovrà tenere al corrente; ed infine le varie consegne e disposizioni.

280. L' ajutante suddetto dovrà esser presente a tutte le visite, o riunioni generali o parziali del corpo, alla partenza delle guardie, de' distaccamenti, delle partite e de' travagli; alle riunioni di classi o di reclute per gli esercizj ec., e ne' corpi a cavallo, a' varj governi.

281. Non potrà assentarsi dal quartiere senza ordine o permesso de' superiori.

282. Si recherà ogni mattina a prender l' ordine alla piazza, ma il coman-

dante del corpo potrà sostituirgli un portabandiera o un primo sergente nei corpi di un sol battaglione, quando il bisogno degli altri servizj non gli dassero il tempo necessario a potere dissimpegnare un obbligo siffatto.

283. Giungendo ordini in quartiere dovrà curare che siano immantinente passati a conoscenza de' superiori corrispondenti, e nel caso di una urgenza assoluta, non trovandosi presenti nè il maggiore di settimana, nè l'ajutante maggiore, nè il capitano di picchetto potrà, previo permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, dare esecuzione all'ordine medesimo, mentre celeremente si comunica a' superiori.

284. Terrà nota degl' individui cui è permesso di star fuori quartiere dopo la ritirata; a quale oggetto i permessi accordati saranno dagl' individui ad esso lui presentati: di questa nota darà copia all' uffiziale subalterno di picchetto fisso ogni giorno pria della ritirata, onde questi possa annotarvi l'ora in cui è ciascuno rientrato, e tenerne conto nel suo rapporto.

285. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati di servizio nell' interno delle camerate e delle scuderie sono sotto la vigilanza, ed agli ordini dell' ajutante di settimana, che dovrà assicurarsi se adempiano esattamente i loro doveri.

286. L' ajutante di settimana dovrà osservare attentamente gl' individui non appartenenti al corpo, che s' introducessero nelle caserme, e vigilarne le pratiche e gli andamenti; egli vieterà che vi s' introducano vagabondi, o venditori di generi nocivi alla salute del soldato: farà rapporto di quanto è analogo a questa prescrizione al capitano di picchetto pe' necessarj provvedimenti.

287. La mattina riunirà i rapporti delle compagnie o degli squadroni, non che quelli delle guardie di polizia, e compilerà il rapporto generale sotto la direzione del maggiore di settimana, che accompagnerà al rapporto. Alla visita della sera recherà all' uffiziale di picchetto fisso i rapporti de' primi sergenti per la compilazione de' rapporti, che questi dovrà formare.

288. Riunirà la guardia assegnando i posti; riunirà indi i sotto-uffiziali per l'ordine, e li condurrà alla parata o al luogo ove si dà l'ordine.

289. Detterà l'ordine allorquando, non essendovi presente il maggiore di settimana, o l'ajutante maggiore debba distribuirsi al circolo dei sotto-uffiziali.

290. Potrà visitare i presi nelle camerate, onde assicurarsi della loro presenza.

291. Accompagnerà il maggiore di settimana e l'ajutante maggiore nelle visite che faranno nelle camerate, e negli altri locali del quartiere.

292. L' ajutante che segue quello di settimana dovrà coadjuvarlo nel servizio generale del corpo: egli sarà specialmente incaricato della riunione degli uomini di

travaglio, e della trasmissione degli ordini agli uffiziali superiori non presenti al circolo, non che ai cappellani e chirurgi, ed agli altri uffiziali che fanno parte dello stato maggiore.

293. Allorquando il capo del corpo lo giudicherà convenevole potrà ordinare che uno o più portabandiere o portastendardi facciano il servizio di settimana con gli ajutanti.

294. Gli ajutanti saranno rimpiazzati dal portabandiera o portastendardo del proprio battaglione, e non essendovene dal primo sergente foriere sotto le armi, e nel servizio dal primo sergente più antico. Ne' corpi di un battaglione l'ajutante dovrà dissimpegnare tutte le funzioni assegnate all' ajutante di settimana: il comandante però del battaglione lo farà ajutare dal portabandiera o portastendardo o primo sergente foriere, cui ne affiderà una porzione, senza però stabilire giro di servizio tra essi.

Art. 11.

De' partabandiere e portastendardi.

295. Ogni portabandiera o portastendardo sarà specialmente incaricato del casermaggio del proprio battaglione sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio a ciò destinato, dovendo all' uopo corrispondere co' forieri, che dirigerà e sopravveghierà nelle loro operazioni relative a tale ramo.

296. I portabandiere o portastendardi ne' corpi di più battaglioni saranno nominati di settimana per giro, e durante tale servizio, che comincerà dopo sfilata la parata della domenica, seconderanno l' ajutante di settimana nelle sue funzioni.

297. Il portabandiera o portastendardo di settimana è specialmente incaricato della polizia e del buon ordine delle scuole reggimentarie, e della mensa dei sotto-uffiziali: egli riunirà gl' individui che debbono assistere alle suddette scuole, curerà le distribuzioni degli oggetti necessarj, la nettezza dei mentovati locali, e quant' altro vi abbia rapporto, dirigendosi ordinariamente al tenente colonnello per l' occorrente in proposito, e per i casi momentanei all' uffiziale superiore di settimana, o al capitano di picchetto.

298. I portabandiere o portastendardi potranno essere addetti a secondare temporaneamente gli uffiziali di dettaglio, o ad altre commessioni ne' varj rami del servizio e dell' amministrazione, a norma del bisogno e della di loro abilità.

299. Il portabandiera o portastendardo è rimpiazzato sotto le armi dal primo sergente foriere, e pel servizio dal primo sergente più antico.

6

ART. 12

De' primi sergenti forieri.

300. I primi sergenti forieri saranno dal capo del corpo distribuiti nelle varie officine di scrittura del corpo stesso, dovendo l' uffiziale incaricato de' ruoli averne sempre uno presso di se.

301. I capi de' corpi faranno allo spesso assistere i primi sergenti forieri agli esercizj ed alle istruzioni, onde non obbliassero il servizio d' arme, e potessero nelle circostanze rimpiazzare l' ajutante, o il portabandiera o portastendardo nelle manovre: essi saranno esenti dal servizio e dal governo.

302. Ne' corpi che non hanno bandiere i primi sergenti forieri porteranno le banderuole.

303. I primi sergenti forieri possono essere rimpiazzati da un caporale foriere a scelta del capo del corpo negl' incarichi di scrittura, e dal primo sergente più antico nelle manovre.

ART. 13.

De' tamburi maggiori e sergenti trombetti.

304. Il tamburo maggiore ed il sergente-trombetta comanderanno i tamburi, piffari, i trombetti e gli strumentisti tutte le volte saranno riuniti e formati, nel qual caso ne vigileranno la tenuta. S' incaricheranno periodicamente della disciplina ed istruzione de' tamburi, de' piffari o de' trombetti, ed allorquando sì questi che gli strumentisti abbiano nella caserma un locale separato per abitazione, avranno cura puranco della polizia e disciplina di tutti, sotto la direzione dell' ajutante incaricato dello stato minore.

305. Essi avranno cura che i generi bisognevoli a' tamburi, piffari o trombetti pe' loro strumenti siano acquistati da essi medesimi in presenza del caporal tamburo o caporal trombetta, colle somme all' uopo fornite dal capitano rispettivo: l' importo di tali generi sarà ritenuto ad essi tamburi, piffari o trombetti sull' ammontare della loro alta paga, che dovrà liberarsi ogni mese.

306. Riuniranno i tamburi, i piffari, i trombetti e gli strumentisti prima delle ore indicate per i varj tocchi, gl' ispezioneranno, indi li condurranno in ordine al luogo convenevole.

307. Ogni giorno faranno che almeno la metà de' tamburi, de' piffari e de' trombetti s' istruiscano al suono.

308. Dovranno trovarsi al circolo d' ordine co' primi sergenti prendendo posto dopo di questi; essi terranno il ruolo del servizio de' tamburi, de' piffari e de' trombetti sotto la sopravvegghianza dell' ajutante di settimana.

309. Il tamburo maggiore, ed il sergente trombetta saranno rimpiazzati dal caporale de' tamburi, o da quello de' trombetti.

Art. 14.

De' caporali de' tamburi o de' trombetti.

310. Il caporale de' tamburi o trombetti è immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetta che dovrà secondare in tutte le sue incumbenze.

311. Suo principale incarico si è la istruzione de' tamburi, e piffari o trombetti dell' intero corpo sì nel suono che nella tenuta dello strumento, e suo maneggio; nella marcia, ne' giri sull' asse, e finalmente nel maneggio ed uso dell' arme per coloro che ne sono provveduti. Sarà quindi istruito egli stesso, e conoscer dovrà tutt' i tocchi di guerra e di quartiere.

312. Sarà scelto tra i tamburi, piffari o trombetti, e potrà ascendere a tamburo maggiore o sergente trombetta se abbia tutte le qualità bisognevoli a tale carica.

313. Essendo separati i battaglioni ogni caporal tamburo o caporal trombetta avrà su i tamburi, piffari o trombetti del battaglione cui è addetto l' autorità medesima del tamburo maggiore, ed eserciterà le incumbenze ad essolui affidate.

314. In caso di assenza sarà rimpiazzato dal tamburo, piffaro o trombetta più antico, purchè sia abile, o da altro a scelta del capo del corpo.

315. Riunendosi i tamburi di più battaglioni del corpo stesso, il caporale starà alla dritta di essi ove alla lor testa siavi il tamburo maggiore o sergente trombetta.

Art. 15.

De' caporali de' guastatori e de' guastatori.

316. Il caporale de' guastatori comanderà i guastatori allorchè sono riuniti: ripartirà tra essi il servizio di ordinanze sotto la direzione dell' ajutante di settimana: gl' istruirà nel maneggio degli strumenti, e nel loro uso ne' lavori.

317. Egli sarà destinato a recare l'ordine agli uffiziali superiori cui occorra spedirsene, quando ciò non debba essere eseguito dall'ajutante: potrà montare come sotto-uffiziale alla guardia di polizia.

318. I guastatori potranno essere impiegati come ordinanze, e saranno adibiti dall'ajutante di settimana per recare ordini.

Art. 16.

De' prevosti.

319. Il prevosto sarà incaricato della nettezza delle prigioni e sale di disciplina, non che della disciplina degli uomini che vi si rinchiudono, e della di loro polizia.

320. Egli avrà cura che sia loro somministrato il bisognevole dalle rispettive compagnie o dagli squadroni, che non manchino de' generi necessarj, dell'acqua, del lume ec.; e che nelle ore prescritte ne escano, sia per gli esercizj, sia per prender l'aria.

321. Curerà che i locali siano ben custoditi, e le serrature e le inferriate in buono stato.

322. Sarà incaricato puranco della nettezza interna ed esterna delle parti del quartiere non occupate da camerate od alloggi, il che farà eseguire ogni mattina, e semprequando occorra, vigilando che le scale, i corridoi, le cucine, le piazzette, i maneggi, le latrine ec. siano sempre tenute monde e sgombere da ogni impaccio. Vigilerà onde nelle cucine si spenga il fuoco alle ore prescritte.

323. Impiegherà pe' travagli necessarj alla nettezza gli uomini condannati o puniti co' servizj ignobili, quelli di travaglio, o i servi di pena. Questi uomini, allorquando trovansi riuniti, saranno da esso lui comandati.

324 Sarà incaricato della illuminazione del quartiere, con le norme che gli verranno date dal capo del corpo.

325. Dovendo un sotto-uffiziale o soldato detenuto nella sala di disciplina o nelle prigioni uscirne per recarsi d'ordine in qualche luogo, il prevosto marcerà seco lui, e rientrando lo ricondurrà: dovendo legarsi egli lo eseguirà.

326. Farà rapporto al subalterno di picchetto fisso di tutte le novità della prigione e sala di disciplina, e gli rimetterà la situazione de' detenuti co' movimenti. Girerà allo spesso pei corridoi, per le scale, e per le piazzette, onde assicurarsi se siano tenute nette; di notte farà poi sotto la più stretta responsabilità

delle visite alle latrine, ed agli altri luoghi remoti perchè non vi si trattenga gente: di ciò che scorgerà farà pure rapporto come sopra.

327. Nella esecuzione delle sentenze dovrà esser presente, ed eseguire quanto dallo statuto penale è prescritto.

328. Nelle punizioni corporali dovrà benanche esser presente, disporre l' occorrente, e regolarne la esecuzione sotto gli ordini dell' ajutante di settimana.

329. Chiederà all' uffiziale subalterno di picchetto fisso le scorte necessarie, o le guardie per i trasferimenti de' prigionieri, o per custodirli mentre prendono l' aria.

330. È severamente vietato al prevosto di esigere o accettare qualsivoglia retribuzione dai detenuti, o da qualunque altro individuo in punizione.

331. Il prevosto sarà rimpiazzato da un secondo sergente delle compagnie fucilieri a scelta del capo del corpo.

ART. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

332. I comandanti dei corpi destineranno un secondo sergente per conduttore degli equipaggi.

333. Se il corpo ha di sua proprietà animali, carri o carrette, saranno affidate al suddetto individuo, che avrà cura del nutrimento e governo dei cavalli, non che della manutenzione delle vetture, e degli arnesi. Un uffiziale di dettaglio invigilerà su questo sotto-uffiziale.

334. Il comandante del corpo potrà esentarlo da qualche servizio per dare più latitudine al suo particolare dissimpegno. In marcia starà direttamente agli ordini del comandante la scorta degli equipaggi, e sarà esente da ogni altro servizio, eseguendo quanto per esso è prescritto nel capitolo seguente.

335. Munito di autorizzazione del capo del corpo, che sarà riconosciuta e registrata dal direttore della posta, riceverà le lettere, e gli oggetti pervenuti ai varj individui del corpo, sia per la posta medesima, sia per mezzo di procacci o di pubblici negozianti, restando responsabile del pronto ricapito delle une, e degli altri. Sarà pure nell' obbligo di esigere le somme rimesse agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati dai loro parenti, corrispondenti ec.: ciò che per altro dovrà eseguire dietro gli ordini del comandante del corpo, cui si dirigeranno gl' interessati.

336. Nel picchetto di ogni corpo esisterà una cassettina colla corrispondente serratura per comodo degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, che per mezzo del conduttore degli equipaggi vogliano spedire lettere per la posta.

337. Sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio farà trasportare nel magazzino le casse, balle ec. che vengano spedite al corpo dall' uffiziale delegato, dai fornitori, o da qualunque altra persona.

338. Di ritorno dalla posta consegnerà i plichi, e le lettere agli uffiziali superiori; all' ora della parata della guardia distribuirà poi i plichi e le lettere agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati; consegnando quelle dei primi in proprie mani, e quelle de' secondi ai rispettivi primi sergenti, cui darà pure ciocchè spetta agli uffiziali rispettivi che siano assenti. Consegnerà le lettere de' rimanenti individui dello stato maggiore, e di quelli dello stato minore all' ajutante di settimana dopo sfilata la guardia.

339. Trattandosi di consegna di generi o danaro riscuoterà ricevo dalle persone cui sono diretti: tali ricevi pei soldati saranno vistati dal comandante della compagnia o dello squadrone.

340. Le lettere, il danaro ed i generi degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati assenti saranno depositati presso il quartiermastro, che per le cure del comandante del corpo li farà pervenire ai proprietarj.

341. Il conduttore manuterrà un registro diviso in due parti: la prima conterrà la inscrizione delle procure, o di altri titoli che gli si daranno, onde ricevere dalle diverse officine o dai particolari le somme ed i generi rimessi agl' individui in generale, come pure le dichiarazioni di consegna agl' interessati, sia direttamente sia per mezzo del quartiermastro: la seconda sarà adibita a rigistrare le somme, i generi e le lettere che spedisce per parte degl' individui del corpo.

Art. 18.

De' capibanda e degli strumentisti.

342. Per la polizia, disciplina, tenuta e manutenzione, il capobanda e gli strumentisti quando non sono riuniti dipenderanno immediatamente dall' ajutante incaricato dello stato minore. Per ciò che riguarda la loro istruzione dipenderanno dall' uffiziale, che di ciò sarà dal capo del corpo incaricato.

343. Gli strumentisti dovranno ubbidienza e rispetto al capobanda, che sarà

considerato tra essi siccome sotto-uffiziale, ma che non avrà autorità sul rimanente della truppa.

344. Quando il corpo è sotto le armi, e sempre quando la banda è riunita a' tamburi, gli strumentisti ed il capobanda eseguiranno i comandi del tamburo maggiore.

ART. 19.

De' maestri armieri, sarti, calzolai e sellai.

345. Tutti gli artigiani suindicati saranno per la disciplina, polizia, tenuta e manutenzione sotto gli ordini dell' ajutante incaricato dello stato minore: essi sono completamente soggetti alle regole di disciplina e governo, ed all'orario del corpo.

346. Ciascuno di essi eserciterà il proprio mestiere nel modo che verrà disposto dal capo del corpo: saranno adibiti a quanto occorra di relativo a tal mestiere sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio incaricato del materiale, o di altro uffiziale a ciò nominato.

ART. 20.

De' veterinarj e maniscalchi.

347. Il veterinario sarà incaricato della medela e ferratura de' cavalli, e della istruzione de' maniscalchi, che saranno da esso lui particolarmente dipendenti.

348. La infermeria de' cavalli gli sarà affidata, e ne verrà assistita giornalmente.

349. Egli dipenderà dal tenente colonnello per quanto ha rapporto agli oggetti suindicati, ed alle spese occorrenti per tali rami, sotto la sopravvegghianza di un uffiziale a ciò particolarmente nominato.

350. Dovrà recarsi ogni mattina al quartiere, ricevere i rapporti de' cavalli infermi dai secondi sergenti di settimana, visitarli e curarli.

351. Dovrà esaminare i cavalli di scarto, non che i polledri, ed apporre il marchio a questi.

352. Si troverà al governo della sera, ed esaminerà i cavalli che additassero malsania.

353. Avrà una cassa di strumenti e medicinali, che nelle marce sarà trasportata coll' equipaggio.

354. I maniscalchi dipenderanno dal veterinario per ciò che ha rapporto alla esecuzione degl' incarichi appartenenti al loro mestiere, e dai rispettivi capitani per la disciplina, tenuta ec.

355. Essi dovranno trovarsi presenti a tutt' i governi per visitare i ferri, apporre i chiodi mancanti, ed esaminare i cavalli che mostrassero segni di malattia.

356. Nelle marce saranno provveduti dell' occorrente per la ferratura e medela de' cavalli: i capitani ne saranno responsabili.

Art. 21.

De' capitani.

357. Le compagnie, e gli squadroni sono affidati a' capitani: essi ne sono responsabili verso i rispettivi maggiori per quanto ha rapporto alla loro polizia, istruzione, disciplina, tenuta ed amministrazione.

358. Prima cura del capitano esser dee l' ispirare ne' soldati lo zelo pel servizio, l' attaccamento, e la fedeltà a Noi, alla Nostra Dinastia, ed alla Real Famiglia, e quei sentimenti elevati e dignitosi che convengono a' difensori del Trono. Egli deve avvezzarli di buon' ora alla ubbidienza, ed al rispetto che debbono a tutt' i loro superiori, ed eccitare in essi l' emulazione, ed in pari tempo l' istruzione per rendersi degni di ascendere alle cariche militari più elevate, che dalla Nostra Real munificenza al merito, alla morigeratezza, ed alla bravura sono aperte per tutti senza esclusione.

359. Dovrà impegnarsi a conoscere il carattere e l' intendimento di ciascuno dei suoi subordinati, onde alle circostanze trattarli convenevolmente, applicare con discernimento le punizioni o le ricompense che potranno meritare, e dare a' superiori sul proposito i lumi che potessero richiedere.

360. La istruzione teorica e pratica di tutt' i componenti la compagnia o lo squadrone gli è affidata: egli dirigerà le reclute appena giunte, onde acquistino celeremente la conoscenza de' loro doveri principali, e siano manodotte con destrezza, intelligenza e dolcezza per la scala della istruzione, onde al più presto entrar nelle file, e dissimpegnare ogni servizio. Farà che i sotto-uffiziali conoscano con precisione gli esercizj, le manovre, ed i loro doveri nelle varie circostanze del servizio, e che siano in istato d' istruire i soldati. Curerà e si assicurerà che gli uffiziali subalterni, e specialmente i novellamente entrati al servizio, s' istrui-

scano prontamente ne' loro doveri, e ne conoscano e sappiano praticare i più minuti particolari. Nei corpi a cavallo infine dirigerà la istruzione de' polledri, e la scuola di equitazione dello squadrone.

361. Ogni sabato farà leggere alla sua truppa riunita le Nostre ordinanze, e specialmente lo statuto penale militare, affinchè ogni individuo abbia piena scienza delle leggi speciali cui è soggetto. Ciò si eseguirà puranco ogni qualvolta il capitano lo giudicherà a proposito.

362. Terrà mano a che le prescrizioni ed i precetti della disciplina siano esattamente eseguiti, e che tutti gli uffiziali e sotto-uffiziali dal canto loro vi contribuiscano egualmente, e con modo uniforme; e punirà severamente ogni menomo atto tendente a rallentarla. Egli esigerà pertanto piena conoscenza di ogni avvenimento qualsivoglia, e farà in modo che nell' applicazione de' dettami della disciplina si abbia sempre a scorgere la cura paterna, che Vogliamo egli eserciti verso i suoi subordinati, e lo scopo costante di elevarne e nobilitarne i sentimenti.

363. Ogni compagnia di fanteria sarà pel servizio interno divisa in due plotoni, quattro sezioni ed otto squadre: i plotoni saranno comandati da uffiziali subalterni, ed essendovene dippiù, il meno graduato rimarrà a disposizione del capitano. Ogni sezione sarà comandata da un sergente, ed ogni squadra da un caporale. Il primo sergente ed il foriere saranno presso il capitano.

364. Le reclute saranno egualmente ripartite nelle squadre, non che gli operai, i travagliatori ec., cosicchè prendendosi le armi risultino esse al possibile della medesima forza. In ogni compagnia si terrà lo stato della ripartizione succennata, a seconda del modello num.° 2, ed ogni volta che prenderà le armi dovrà presentarsi nell' ordine ivi segnato; cioè due squadre formeranno la sezione, due sezioni il plotone, ed i due plotoni la divisione di manovra.

365. Per adempire quest' oggetto la ripartizione delle squadre si eseguirà dopo di aver formata per altura e righe la compagnia. La ripartizione stessa non si cambierà se non ne' casi di grandi mutazioni, e previo permesso del comandante del corpo.

366. Ogni squadrone sarà ripartito in quattro plotoni, comandato ciascuno da un uffiziale, che avrà sotto di se un secondo sergente; ogni plotone in due squadre, alla cui testa sarà un caporale, pel rimanente si eseguiranno le norme accennate al num.° 364 per la ripartizione delle reclute, degli operai ec. non che de' polledri, onde nel formarsi lo squadrone i plotoni di manovra sian composti da due squadre.

367. Nelle truppe de' corpi facoltativi lo scompartimento secondo i premessi principj sarà coordinato alla formazione organica delle compagnie.

368. Potranno gli uomini delle compagnie o degli squadroni formarsi per ordine di ruolo solo per le riviste di commessario.

369. Il capitano vigilerà alla perfetta qualità de' commestibili pel rancio, alla sua preparazione, all' esatto impiego del danaro all' uopo consegnato al caporale di rancio, ed alla esecuzione de' doveri degli uffiziali subalterni a ciò relativi.

370. Ne' corpi a cavallo vigilerà alla qualità de' foraggi, alla loro esatta ripartizione e distribuzione, ed a quanto ha rapporto alla nutrizione e tenuta dei cavalli.

371. Il prest sarà consegnato al capitano con le norme della ordinanza amministrativa; egli sarà responsabile delle somme ricevute e del di loro esatto impiego; non dovrà quindi affidarne esclusivamente l' incarico al primo sergente o ad altro. Dovrà pertanto il primo sergente stesso, ajutato dal foriere, eseguire quanto gli verrà prescritto dal capitano circa la distribuzione delle somme, ed il conteggio corrispondente. Il capitano si assicurerà che il prest sia esattamente distribuito giorno per giorno agl' individui, prelevandone la sola parte ch' è dovuta per la spesa del rancio.

372. Non ordinerà, nè permetterà ritenuta se non pe' casi preveduti dalle ordinanze; e laddove un individuo abbia perduto, venduto o malmenato un genere, per farglielo pagare a norma delle prescrizioni vigenti, dovrà ottenerne l' autorizzazione dal capo del corpo. I generi suddetti si acquisteranno o da chi fornisce il corpo, ai prezzi de' contratti, o in piazza. In questo secondo caso dovrà l' individuo, accompagnato da un sotto-uffiziale recarsi egli medesimo a farne la compra. La nota degl' individui al disconto firmata dal capitano dovrà essere affissa alla porta di ciascuna camerata.

373. Tutt' i generi di vestiario, dote, armamento, cuojame, bardatura, ec. le munizioni e gli altri oggetti somministrati alla compagnia o allo squadrone sono consegnati al capitano, che n' è responsabile al consiglio di amministrazione. Egli farà distribuire in sua presenza i generi a' soldati, dopo di averli segnati col marchio della compagnia o dello squadrone, annotandoli contemporaneamente negli stati complessivi, e nelle librette individuali in presenza di ciascuno individuo, cui questa ultima sarà immediatamente restituita: sì negli uni che nelle altre sarà segnato il mese della distribuzione, e la durata.

374. I riatti d' armi si faranno eseguire a misura del bisogno, affinchè le armi stesse siano tenute sempre in ottimo stato. Il capitano terrà registro di tali

riatti giorno per giorno, specificandone la natura e le cagioni, e col rapporto ne informerà il capo del corpo per ottenere gli ordini onde si eseguano a carico del mantenimento, se i deterioramenti siano avvenuti in servizio o derivino dal consumo ordinario, il che dovrà documentarsi con appositi certificati; ed a carico del soldato, se il guasto derivi dalla sua trascuraggine. Il capitano farà frequenti visite alle armi, e curerà che i soldati siano istruiti a montarle e smontarle, ma che non ismontino giammai le balestre senza la presenza del capo squadra; che i bacchettoni, i montavite, le martelline, le spille da focone ed ogni altro genere inserviente alla pulizia delle armi sia sempre in pronto, ed in buono stato. Curerà pure che i vitoni non siano levati che dall' armiere del corpo. È severamente vietato a' capitani di fare accomodare le armi da artigiani particolari, menochè ne' luoghi ove tali accomodi non potrebbonsi preterire, e non vi fossero armajuoli militari.

375. I piccoli riatti di vestiario, cuojame, bardatura e generi di dote si eseguiranno nelle compagnie e negli squadroni dagli artigiani a ciò designati dal capitano, e con le norme e gli ajuti che darà all' uopo il capo del corpo. Si avvezzeranno pertanto i soldati a manutenersi da per loro tali oggetti, eseguendovi gli accomodi di piccol momento. I grandi riatti saranno rapportati dal capitano al comandante del corpo, che fisserà l' epoca in cui si dovranno eseguire.

376. Non permetterà il capitano che su qualunque parte del vestiario, armamento, cuojame e della bardatura si apporti alcuna variazione, dovendo i soldati vestire a norma delle prescrizioni, e de' modelli. Baderà pure che gli uffiziali sotto ai suoi ordini non manchino de' generi prescritti, vestano decentemente, e conforme a' modelli: che quelli di cavalleria abbiano i loro cavalli ben tenuti, uniformemente bardati, ed atti al servizio, e che non facciano uso de' cavalli di truppa.

377. Il capitano amministrerà la tangente del mantenimento addetta al lustro, a norma del prescritto nella ordinanza dell' amministrazione militare.

378. Avrà cura che le pietre focaje siano di buona qualità, ben tagliate e bene adattate tralle mascelle del cane, e che ogni soldato ne abbia almeno tre in serbo. Curerà che le cartucce siano ben conservate, e che quelle che si tengono nelle giberne pel servizio non siano deteriorate per incuria; ma avvenendo ciò per lungo uso le farà ricostruire da' soldati cui darà le convenevoli istruzioni. Non procederà a tale operazione se non col permesso del capo del corpo, il quale stabilirà il locale ove ciò debba eseguirsi.

379. Ne' corpi a cavallo la massetta sarà amministrata dal capitano, il quale avrà cura che ogni soldato con tal mezzo sia provveduto de' generi prescritti, e che

i cavalli siano sempre ben ferrati, a quale oggetto farà che i suoi uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali passino delle frequenti visite.

380. Baderà al perfezionamento della istruzione del maniscalco: avrà cura che sia provveduto de' generi necessarj, e che assista ai governi, rassettando le ferrature, e visitando i cavalli ammalati.

381. Farà esercitare alcuni soldati dello squadrone nel mestiere di maniscalco, e curerà che in generale ne conoscano tutti le prime regole, tanto per sapere rimpiazzare momentaneamente qualche ferro, che per medicare le ferite, ed i malori istantanei del cavallo, trovandosi distaccati o isolati.

382. I cavalli saranno ripartiti dal capitano a' sotto-uffiziali e soldati dello squadrone, dando i migliori a' primi: non permetterà in seguito che vi si apporti alcun cambiamento senza ordine del colonnello, e che giammai si tolga senza positiva cagione il cavallo all'uomo che lo mantiene con cura. Farà pure lo scompartimento de' polledri agli uomini smontati, ripartendoli secondo la di loro forza ed abilità.

383. Ogni mese i capitani faranno conoscere al comandante del rispettivo battaglione i generi che saranno usciti di durata, e lo stato in cui essi generi si trovino, e ne chiederanno il rimpiazzo. I comandanti de' battaglioni verificheranno la competenza, esamineranno i generi stessi, e passeranno la dimanda con le loro osservazioni al tenente colonnello, e questi al capo del corpo.

384. I colonnelli ordineranno la somministrazione pel rimpiazzo de' generi usciti di durata, e riconosciuti insuscettibili di ulteriore uso, e l'uffiziale incaricato del magazzino la eseguirà.

385. Il capitano si assicurerà che a dorso de' biglietti di entrata allo spedale, o di passaggio alla sala reggimentale sia notata la roba quivi portata dagl' individui, rimanendo presso il primo sergente nota degli effetti che lasciano: di quest' ultima sarà data copia conforme, vidimata dall' uffiziale di settimana, all' uomo che va allo spedale. I generi rimasti saranno conservati nel magazzino della compagnia o dello squadrone, o in quello del corpo, a seconda delle località, e degli ordini del comandante di esso; e però per gli uomini assenti, sia per ospedalità, sia per licenza maggiore di 15 giorni, gli effetti dovranno depositarsi al magazzino del corpo.

386. Gli effetti degli uomini disertati, e quelli bruciati negli spedali saranno documentati con uno stato a firma del capitano; i rimanenti saranno conseguati al magazzino appena consumata la diserzione, o ricevuta notizia del bruciamento.

387. Le armi superanti alla forza saranno conservate nella compagnia o nello squadrone, a meno di particolari disposizioni. Il capitano è responsabile della loro perfetta manutenzione.

388. Ogni qualvolta la compagnia o lo squadrone si riunisce, le squadre saranno ispezionate da' rispettivi caporali; indi le sezioni o i plotoni da' sergenti, i quali puniranno i caporali delle mancanze che vi rinverranno; e finalmente i plotoni da' rispettivi uffiziali a' quali i sergenti saranno responsabili degl' inconvenienti che questi ultimi vi scorgessero.

389. Il capitano terrà responsabili delle mancanze i comandanti de' plotoni. Riunito il battaglione i capitani risponderanno delle compagnie o degli squadroni.

390. Riunita la compagnia o lo squadrone il capitano assegnerà le cariche corrispondenti; egli formerà uno stato giusta il modello num.° 3, in cui si specifichi la forza presente e le cagioni delle assenze, e lo consegnerà al comandante del battaglione appena questo è riunito.

391. Ogni mattina, un' ora dopo lo sveglio il capitano riceverà dal primo sergente un rapporto della forza e delle variazioni, che, dopo averlo esaminato, ed avervi aggiunte le sue osservazioni, e le domande di quanto possa occorrere agl' individui da esso lui dipendenti, firmerà ed invierà pel primo sergente medesimo all' ajutante di settimana per la compilazione del rapporto generale.

392. In dorso di esso rapporto saranno segnate le punizioni, le mutazioni ed i movimenti: si faranno poi dei fogli separati per quegli oggetti che richiedono particolari dilucidazioni.

393. Il capitano farà compilare dal primo sergente un rapporto delle variazioni, e mutazioni giornaliere, lo firmerà e lo farà rimettere al tenente colonnello per mezzo del caporale foriere; copia di esso a firma del primo sergente sarà pure col mezzo stesso inviata al quartiermastro.

394. Prima della parata della guardia dovrà il capitano ricevere dall' uffiziale subalterno di settimana un rapporto verbale di ogni avvenimento, e di ogni bisogno: egli poi si recherà dal comandante del battaglione a dargli conto di quanto sia occorso.

395. I capitani si presteranno a tutte le dilucidazioni che potranno esser loro chieste dal quartiermastro e dagli uffiziali di dettaglio. Ogni fine di mese si recheranno all' ufficio del quartiermastro, col quale conteggeranno gli aggiusti mensili per le somme ricevute, non che pel pane e pe' foraggi.

396. I capitani non potranno nell' estrarre generi dal magazzino rilasciare ricevi provvisorj nè contro ricevi, ma dovranno stenderne le ricevute in piedi de' fogli stessi

coi quali hanno avanzato la domanda. Nè dovranno i capitani firmare altre carte ed altri registri che quelli prescritti dalle Nostre ordinanze, vietandone Noi assolutamente ogni altro.

397. Ogni primo di mese i capitani dovranno totalizzare coll' uffiziale del magazzino, in presenza del comandante del battaglione, i ricevi de' generi ricevuti e versati: ciò eseguito, e ripianata ogni vertenza firmeranno il registro del magazzino: l' uffiziale incaricato sottoscriverà il foglio corrispondente nel giornale di compagnia o squadrone. Il maggiore praticherà lo stesso.

398. La vigilia di ogni rivista il capitano stabilirà i fogli di chiamata, ed ogni altra carta che vi ha rapporto.

399. Il capitano dovrà manutenere con somma cura il giornale o mano corrente di compagnia o squadrone giusta il modello num.° 4, il conto aperto, il libro d' ordine, il registro delle punizioni, e quello di rancio, il registro de' fogli di prest, pane e foraggi, i ruoli e le rassegne, e la matricola. Egli n'è responsabile al comandante del battaglione. Il primo sergente ed il foriere sono a' suoi ordini per questi bisogni, e per eseguire ogni scrittura della compagnia. Curerà che gli uffiziali da lui dipendenti si adibiscano tratto tratto all' esame ed alla compilazione della scrittura di compagnia o squadrone, onde istruirsi nella loro manutenzione, ed essere in grado di rimpiazzarlo alle occorrenze.

400. Farà inoltre che tali uffiziali abbiano de' registri su di cui inscrivano giornalmente tutte le mutazioni e novità del loro plotone, non che quanto ha rapporto alla sua amministrazione: ivi trascriveran pure gli ordini che contengano massime. Il capitano vigilerà che tali registri siano al corrente.

401. Egli è parimente responsabile che le librette individuali siano al corrente, ed irremovibilmente presso gl' individui.

402. In caso che la compagnia, o lo squadrone si divida, il primo sergente ed il caporale foriere saranno sempre col capitano.

403. Tutte le domande degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati della compagnia o dello squadrone dovranno essere presentate al capitano: egli vi apporrà la sua firma sotto quella dell'individuo che chiede per indi passarle al comandante del battaglione.

404. Trattandosi di domande dirette al comandante del corpo, il capitano le comprenderà con le sue osservazioni nel rapporto giornaliero. Pe' permessi terrà mente ch' essi oltrepassar non debbono un quarantesimo de' sotto-uffiziali e soldati presenti: e pe' matrimonj che solo due sotto-uffiziali o soldati ammogliati sono tollerati per ogni compagnia o squadrone di truppe attive.

405 Il capitano avrà cura che il ruolo del servizio dei soldati della compagnia o dello squadrone sia tenuto nelle regole, che la nomina de' medesimi proceda nella proporzione dovuta e senza parzialità, e che venga distribuito in modo che niun soldato sia nominato due volte allo stesso servizio, se non dopo che tutti lo abbiano fatto una volta.

406. Egli regolerà del pari la nomina de' sotto-uffiziali di servizio interno della propria compagnia o del proprio squadrone, curando che dal primo sergente si passi nota de' nominati all' ajutante di settimana.

407. Si assicurerà che i suoi uffiziali leggano gli ordini, sottoscrivendoli volta per volta nella compagnia o nello squadrone.

408. Gli uffiziali che ammalino ne informeranno il capitano rispettivo, e questi ne darà conto al maggiore del battaglione, ed anche a quello di settimana se l' uffiziale era nominato ad un servizio interno. E sebbene non sia regolarmente possibile che un uffiziale obblj i principj della delicatezza sino a fingere una malattia ond' esimersi dal servizio, pure il capitano potrà ne' casi rari e poco supponibili in cui sospettasse di una finta infermità, chiedere a' superiori di far visitare dal chirurgo l' uffiziale il quale l' accusa, o visitarlo egli stesso.

409. In caso di assenza il primo tenente rimpiazzerà il capitano; ma ove l' assenza non sia cagionata da grave infermità, o da licenza o commessione fuori dei Nostri dominj, dovrà chi comanda la compagnia o lo squadrone ragguagliare il capitano di tutti gli avvenimenti, e ne' casi di rilievo attenersi alle di lui disposizioni. Se però vachi il capitano, il comandante del corpo potrà affidare il comando provvisorio della compagnia o dello squadrone ad un altro uffiziale, che però non sia men graduato od antico degli uffiziali che vi si trovano.

410. Allorquando per gravi motivi il comandante di un corpo creda indispensabile di togliere l' amministrazione della compagnia o dello squadrone ad un capitano, dovrà chiederne l' adesione al brigadiere, ove il corpo è riunito ad una brigata eventuale, o darne parte a' proprj superiori.

Art. 22.

De' primi e secondi tenenti, e degli alfieri.

411. I primi e secondi tenenti, e gli alfieri nelle compagnie o negli squadroni saranno incaricati di un egual servizio interno, della di cui esecuzione

risponderanno al capitano, il quale potrà pure incaricarli de' dissimpegni relativi a' rami di servizio ad esso lui affidati, onde esserne secondato.

412. Oltre alle incumbenze particolari che il capitano può assegnare a tale o tal altro uffiziale della sua compagnia o del suo squadrone, ognuno di essi ha due speciali incarichi, il comando cioè del plotone, ed il servizio di settimana.

413. Ammalandosi gli uffiziali dovranno darne parte al proprio capitano, il quale se l' infermo sia di settimana lo farà noto all' uffiziale che dee rimpiazzarlo.

414. Ogni uffiziale subalterno sarà specialmente responsabile al suo capitano degl' individui del proprio plotone, della manutenzione del di loro vestiario, cuojame, ed armamento, dei generi di dote, della bardatura e tenuta de' cavalli, del loro governo, nutrimento, e della loro ferratura. Egli dovrà inoltre dirigere i sottouffiziali addetti al suo plotone, vigilarne la condotta, assicurarsi della loro istruzione, e far sì che dissimpegnino con accortezza e zelo il proprio dovere.

415. Egli terrà in un libretto lo stato nominativo degli individui componenti il plotone, con la specificazione delle particolari circostanze di ciascuno, non che lo stato di tutt' i generi ad eglino appartenenti e quanto altro ha rapporto alla loro amministrazione. Ivi trascriveran pure gli ordini che contengono massime.

416. Dovrà fare frequenti visite per assicurarsi che tutto sia mantenuto in buono stato, e dare le convenevoli disposizioni; farà eseguire i piccoli riatti, e rapporterà poi tutto al capitano.

417. Ne' corpi di cavalleria visiterà ogni settimana la ferratura e la bardatura.

418. Dovrà ogni giorno visitare il suo plotone, sia o non sia di settimana; eccettochè quando trovisi di servizio.

419. Farà che gl' individui del suo plotone indossino biancheria di bucato almeno una volta la settimana, si radano la barba quando occorra, e si mantengano corti i capelli; che si lavino le mani ed il viso frequentemente, non che i piedi ogni 15 giorni; che si taglino le unghie, e che sia loro cambiata la biancheria da letto ogni 15 giorni, e la paglia ogni 3 mesi.

420. Il comandante di plotone sarà rimpiazzato dall' uffiziale rimasto disponibile, o in mancanza di altro, dal secondo sergente più antico del plotone medesimo.

421. Gli uffiziali suddetti alterneranno tra essi in ciascuna compagnia o in ciascuno squadrone pel servizio di settimana. Questo servizio verrà comandato dal maggiore di settimana, incomincerà dalla testa, non verrà interrotto se non quando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in frazioni; e rimarrà sospeso men-

tre l' una o l' altro trovansi per intero sotto le armi; dovendo il capitano rispondere di tutto ai superiori in siffatta circostanza.

422. Il servizio di settimana incomincerà dopo sfilata la parata della domenica.

423. Gli uffiziali subalterni al seguito faran pure il servizio di settimana nelle compagnie o negli squadroni cui saranno addetti. Non essendovi però che un solo uffiziale nella compagnia o nello squadrone, egli si considererà come di settimana continuata, a meno che il comandante del corpo non destini un uffiziale di altra compagnia o di altro squadrone, od un portabandiera o portastendardo per coadjuvarlo.

424. Avverrà lo stesso allorquando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in caserme separate e distanti, cosicchè con una o più frazioni non rimanga addetto che un solo uffiziale subalterno.

425. L' uffiziale di settimana dovrà trovarsi presente a tutte le visite, e riunioni periodiche o straordinarie della compagnia o dello squadrone. Vigilerà alla ripartizione del prest, a quella del pane, verificherà la spesa di rancio, assisterà alla preparazione e distribuzione del medesimo, e scriverà di proprio pugno sull' apposito libretto le somme spese all' oggetto, ed il loro uso, corroborando il tutto colla sua firma. Terrà cura della nettezza delle camerate, del pulimento de' locali e dei generi, e dello scompartimento ed assettamento di questi ne' luoghi convenevoli.

426. Sarà responsabile di ogni inconveniente che potesse accadere nella compagnia o nello squadrone.

427. Ispezionerà gli uomini che debbono montare la guardia, o che debbono riunirsi per qualsivoglia servizio; a quale effetto questi gli verranno presentati dal sergente di settimana. Egli poi condurrà i primi al luogo destinato nel quartiere per lo scompartimento delle guardie.

428. Farà notamento degli uomini che uscir possono dal quartiere, e munito di sua firma per mezzo del sergente di settimana lo farà presentare con gli uomini stessi all' uffiziale di picchetto fisso: prenderà conto de' mancanti alle visite, e dell' ora in cui taluno di questi siasi ritirato, e ne farà rapporto.

429. Nella cavalleria assisterà alle distribuzioni del foraggio, ed al governo de' cavalli, e vigilerà che gli oggetti di bardatura siano ben tenuti, ed al di loro posto. Si troverà presente nell' atto in cui debbonsi abbeverare i cavalli, ed avrà cura che ciò si esegua senza disordine; non permetterà che nell' andare all' abbeveratojo si facciano trottare o galoppare i cavalli, assegnando de' sotto-uffiziali lungo

le righe se l'acquata è lontana. Se i cavalli per bere debbono entrare nell'acqua, avrà cura che al ritorno siano asciugati. Baderà infine che alle ore stabilite i cavalli infermi siano visitati e medicati.

430. Prima della parata di guardia darà conto al capitano di ogni punizione, assenza, mancanza ed altra novità, e gli sommetterà tutte le domande, i reclami ec.

431. Se il capitano faccia conoscere che non si recherà in quartiere, l'uffiziale di settimana dovrà portarsi al di lui alloggio per questo rapporto, a meno che non venga autorizzato ad inviarglielo in iscritto.

432. Ne' casi straordinarj o rilevanti l'uffiziale di settimana si recherà personalmente dal capitano, o vi spedirà, se trattenuto da affari di servizio, un sotto-uffiziale, onde informarlo dell'occorrente.

433. Egli dipenderà direttamente dal capitano di picchetto, dall'ajutante maggiore, e dal maggiore di settimana cui farà rapporto di ogni novità, e di ogni visita o ispezione. Della visita della mattina, dovrà inviare anche rapporto all'uffiziale di picchetto fisso.

434. Interverrà alla parata della guardia, in quartiere, o sulla piazza d'armi.

435. Curerà che ogni sera dopo la visita si leggano gli ordini emanati dalle autorità superiori, e li spiegherà.

436. In assenza di altri uffiziali istruirà alle ore prescritte la compagnia o lo squadrone.

437. Nella visita degli effetti da praticarsi il sabato curerà che tutto si trovi ben disposto, ed in regola al giungere del capitano.

438. Veglierà su i sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, e su i quartiglieri e le guardie di stalla, onde siano al loro posto, ed eseguano i loro doveri; e si assicurerà che gli uomini di picchetto siano sempre in ordine, e pronti a marciare.

439. Avrà cura che ad ogni ora le armi ed il bagaglio dei sotto-uffiziali e soldati sieno disposti in conformità del prescritto ai numeri 549, 550, e 551.

A r t. 23.

Degli uffiziali al seguito de' corpi.

440. Nei ruoli pel servizio gli uffiziali al seguito de' corpi, sia qualunque la loro antichità, prenderanno rango nei diversi giri dopo i proprietarj del di loro stesso grado. Essi saranno nominati pel servizio di piazza, e per ogni servizio interno del pari che i proprietarj suddetti.

441. I subalterni saranno assegnati alle compagnie o agli squadroni, e vi presteranno servizio com' è detto al num.° 423.

442. I capitani faranno il servizio di picchetto, e rimpiazzeranno i capitani che vacano e gli assenti, a norma della loro antichità, concorrendo benanche al rimpiazzo de' maggiori, ed ajutanti maggiori.

443. I maggiori faranno il servizio di settimana, e rimpiazzeranno nel comando de' battaglioni i maggiori assenti o che vacano, e concorreranno al rimpiazzo del tenente colonnello.

444. I tenenti colonnelli potranno per ciò che risguarda il servizio interno alternare col tenente colonnello proprietario, ove lo prescriva il comandante del corpo; essi concorreranno al rimpiazzo del colonnello.

445. Un colonnello al seguito, che sia più anziano del colonnello proprietario, non sarà tenuto ad alcun servizio interno, e solo dovrà trovarsi alle riunioni armate del corpo, ed alle riunioni degli uffiziali per cerimonie pubbliche o di Corte. Nelle assenze temporanee del proprietario non lo rimpiazzerà; ma bensì nelle vacanze, ed allorquando il corpo prenda le armi per allarme, azione, o marcia. Essendo meno antico del proprietario, lo rimpiazzerà nelle assenze e nelle vacanze, ma sarà tenuto a rapportargli ogni novità nel modo prescritto col num.° 117.

446. Allorquando un uffiziale al seguito rimpiazzerà un proprietario, prenderà nel ruolo del servizio il posto, che per sua antichità gli compete.

447. Gli uffiziali al seguito potranno essere dal colonnello o comandante del corpo adibiti in particolari incarichi e commessioni di servizio, specialmente quando non siano necessarj pe' rimpiazzi.

Art. 24.

De' primi sergenti.

448. Il primo sergente vigilar dee alla condotta militare e privata de' sotto-uffiziali e soldati della propria compagnia o del proprio squadrone.

449. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, ma sempre ne porterà i dettagli del servizio, della polizia, della tenuta, della disciplina, della istruzione, della sussistenza etc., e ne custodirà i generi. Egli sarà responsabile di tutti i cennati articoli verso qualunque uffiziale della compagnia o dello squadrone: risponderà poi al solo capitano di quanto ha rapporto all'amministrazione; anche su questo ramo non mancherà pertanto di dare agli altri uffiziali della compagnia o dello squadrone, non che a quelli cui è affidato qualche dettaglio amministrativo, le notizie che potessero loro abbisognare.

450. Egli dovrà conoscere la indole, il carattere ed i costumi de' suoi subordinati, per così essere in grado di dar su di essi al capitano tutte le notizie di cui possa aver bisogno.

451. All'entrare nelle sue funzioni il primo sergente verificherà la esistenza, e lo stato di tutt' i generi appartenenti alla compagnia o allo squadrone, che trovansi segnati ne' registri e sulle librette individuali, osservandone puranco lo stato rispetto alle durate, e poscia farà rapporto di ogni occorrenza al capitano, cui è direttamente responsabile di tutto il materiale. Praticherà lo stesso ogni sotto-uffiziale destinato temporaneamente a rimpiazzare un primo sergente.

452. Ogni cinque giorni riceverà dal quartier-mastro il prest per li cinque giorni susseguenti, mediante il foglio di prest firmato dal capitano al quale consegnerà la somma.

453. Ogni mattina prima dell'ora del rancio consegnerà al sergente di settimana la parte del prest da distribuirsi agl' individui, e questo glie ne farà ricevo mediante un piccolo statino della forza ch' è a rancio: in esso saranno scritte le ritenute autorizzate, delle quali il primo sergente farà introito onde darne conto al capitano.

454. L'importo della spesa del rancio coll' apposita carpetta da esso lui firmata, e dall' uffiziale di settimana, sarà passata al caporale di rancio: copia di tale carpetta, firmata dal caporale e dall' uffiziale anzidetto, rimarrà presso il primo sergente.

455. Passerà collo stesso metodo le somme corrispondenti a colui ch'è incaricato della mensa de' sotto-uffiziali, sia che questa si faccia per corpo, compagnia, o squadrone.

456. Presenterà al capitano ogni giorno di distribuzione il bono pel pane, pe' foraggi e per ogni altro genere da riceversi, e dopo che questi lo avrà firmato lo recherà al quartiermastro, dandone copia al sotto-uffiziale incaricato della distribuzione. Terrà registro di tali somministrazioni nel giornale della compagnia o dello squadrone, su cui le totalizzerà mensilmente.

457. Inscriverà immancabilmente ogni giorno sul registro anzidetto tutte le mutazioni avvenute agli uomini ed a' cavalli, non che tutti gl' introiti ed esiti di generi, ed ogni altro oggetto relativo all' amministrazione, dovendo tal registro essere ogni sera al corrente.

458. Noterà sulle librette, non che nel conto aperto, in presenza dei soldati e dell' uffiziale di settimana i generi che si distribuiscono, e quelli che si ritirano dai medesimi, e farà che tali librette siano irremovibilmente presso di loro; della qual cosa sarà direttamente e strettamente responsabile al proprio capitano.

459. Egli è egualmente responsabile che le reclute non siano costrette contro il loro piacimento a disporre de' generi che indossano al loro arrivo al corpo, essendo ad esse vietato di conservarli.

460. In conformità delle norme stabilite col num.° 385 noterà dietro i viglietti di entrata agli spedali o alle sale reggimentali i generi che gli uomini conducono secoloro, e quelli che lasciano nella compagnia o nello squadrone segnandone la durata.

461. Avrà cura della conservazione del bagaglio, dell' armamento, e della bardatura di tali individui, e della consegna di essi generi al magazzino del corpo al tempo prescritto nel num.° 385.

462. L' uffiziale del magazzino verificherà lo stato de' generi che gli si consegnano, ed il sesto, e la compilazione uniforme degli statini di versamento, giusta i modelli approvati; e firmerà gli ultimi restituendoli al primo sergente: copia di esso stato firmata da quest' ultimo rimarrà nel sacco coi generi che si depositano in magazzino: inoltre su di ogni sacco, involto etc. vi sarà notato il nome, il cognome e la compagnia o lo squadrone cui il proprietario di tali oggetti appartiene.

463. Dovrà il primo sergente versare in magazzino nel più breve termine possibile il bagaglio degli uomini riformati, disertati, passati ad altri corpi, condannati, congedati, morti etc., ed in appoggio di tali versamenti vi sarà il corri-

spondente stato o processo verbale provvisorio sottoscritto dall' uffiziale di settimana, non che la libretta dell' uomo, chiusa e firmata dal capitano.

464. Per gli uomini che passano ad altre compagnie o ad altri squadroni farà in doppio i corrispondenti statini di passaggio, che conterranno la nota de' generi che secoloro portano con le rispettive durate, e ne riscuoterà la ricevuta sotto di uno di essi statini dal capitano corrispondente. Tali statini compilati secondo il modello, e nel sesto prescritto vistati dal comandante del battaglione saranno presentati all' uffiziale del magazzino pel trasferimento de' generi nel registro generale.

465. I generi di trasio de' disertori rimarranno allo squadrone, ond' essere per le cure del consiglio venduti al maggiore offerente: il prodotto sarà versato al mantenimento.

466. Le armi degli assenti saranno custodite dal primo sergente il quale avrà cura che siano unte col grasso, e sovente ripulite per mezzo degli uomini in arresto, o di altri che col permesso del capitano egli nominerà per giro.

467. Sarà sua cura che nelle compagnie o negli squadroni sia sempre affisso al muro un foglio che comprenda i nomi degli uffiziali, e lo scompartimento degli uomini in plotoni, sezioni e squadre; ed un altro ove siano additati gli alloggi degli uffiziali.

468. Baderà che alla testa del letto di ciascun nomo ed in una linea orizzontale sia attaccato un cartellino indicante il di lui nome, e la squadra cui appartiene.

469. Ne' corpi a cavallo baderà pure che al di sopra della rastrelliera di ciascun cavallo stia affisso il numero di ruolo dello stesso cavallo.

470. Oltre a' registri ordinarj, in ogni compagnia o squadrone dovrà tenersi copia della presente ordinanza, non che di quella per gli esercizj e le manovre, e dello statuto penale militare. Sì gli uni, che gli altri saranno consegnati al primo sergente, il quale ajutato dal foriere, e dagli altri sotto-uffiziali, quando occorra, dovrà tenerli al corrente.

471. Il primo sergente farà presentare dal sergente di settimana al chirurgo nella sua visita la nota degli uomini ammalati nelle camerate, e ne' casi urgenti lo farà avvertire subito.

472. Tutt' i i sotto-uffiziali e soldati che debbono innoltrare domanda o reclamo dovranno chiederne permesso al primo sergente.

473. All' ora stabilita al num.° 391 il primo sergente dovrà recarsi dal capitano nel suo alloggio onde presentargli il rapporto giornaliero, nel quale saranno segnate le mutazioni del dì precedente, le domande ec.

474. Dovrà prender l'ordine nel modo stabilito al num.° 506 dell' ordinanza di piazza, recarlo al proprio capitano, ed inviarlo con un sotto-uffiziale a que' subalterni non presenti alla parata che sian legittimamente impediti.

475. Mezz' ora prima della riunione prescritta al num.° 161 si presenterà all' ajutante di servizio nel locale a ciò designato, onde somministrare al maggiore di settimana tutte le dilucidazioni e le notizie che abbisognassero per la compilazione del rapporto generale.

476. Il primo sergente terrà il ruolo pel servizio de' soldati, che nominerà com' è detto per gli uffiziali a' numeri 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 455 e 456 dell' ordinanza di piazza. Nominerà puranco i sotto-uffiziali pe' servizj interni della compagnia o dello squadrone, ed ogni individuo di travaglio, di picchetto o distaccamento ec.

477. Il primo sergente darà conto all' uffiziale di settimana di quanto avvenga, ed informerà pure i comandanti de' plotoni di quanto ha rapporto alle loro particolari incombenze.

478. In caso di assenza dell' uffiziale di settimana egli lo rimpiazzerà.

479. Di ogni visita farà rapporto, e questo firmato dall' uffiziale di settimana s' invierà all' uffiziale superiore di settimana, non che all' uffiziale subalterno di picchetto fisso per quello della mattina.

480. All' ora del silenzio dovrà trovarsi immancabilmente nelle camerate onde assicurarsi che gli uomini si pongano a letto, dormano soli, e che cessi ogni rumore.

481. Dovrà frequentemente spiegare a' proprj sotto-uffiziali le Nostre ordinanze, e gli ordini de' superiori, e far rapporto al capitano del progresso di loro istruzione.

482. Avrà la chiave delle cassettine delle munizioni, e curerà attentamente che siano riposte in luogo sicuro: distribuirà i pacchetti di cartucce agli uomini di guardia, e li riprenderà attentamente al loro ritorno, verificandone lo stato. Riempirà le cartucce di latta prima di consegnarle agli uomini, e le visiterà al ritorno. Distribuirà del pari le munizioni a salva.

483. I primi sergenti faranno mensa coi secondi sergenti e co' forieri.

484. Nelle assenze momentanee, il primo sergente sarà supplito dal secondo sergente di settimana: in quelle di qualche durata dal secondo sergente più antico, o da altro che per particolari circostanze potrà il capitano nominare; ma in questo ultimo caso chiederà l' approvazione del colonnello.

485. Allorquando un primo sergente debba rimpiazzare per più di quindeci giorni un portabandiera o portastendardo, non che un ajutante, lascerà l' amministrazione della compagnia o dello squadrone.

486. I primi sergenti si dovranno trovare presenti alle riunioni delle compagnie o degli squadroni, marciare con essi, e trovarsi puranco a tutti gli esercizj: nella cavalleria saranno esenti dal governo.

487. È assolutamente vietato d' impiegare alcun primo sergente nelle segreterie del corpo o altre qualsivogliano, e di dare loro incarichi di qualunque sorta, che li distraggano dalle proprie funzioni.

ART. 25.

De' secondi sergenti.

488. I secondi sergenti vigileranno su i caporali e soldati delle proprie compagnie o de' proprj squadroni in tutto ciò che ha rapporto ai loro doveri, essendone responsabili a' primi sergenti, ed agli uffiziali de' rispettivi plotoni.

489. Essi dovranno istruire i soldati: sono quindi nel dovere di conoscere teoricamente e praticamente il maneggio delle varie armi, gli elementi della manovra, e le ordinanze pel servizio di piazza e di campagna: quelli de' corpi a cavallo dovranno inoltre essere perfettamente istruiti nelle varie classi di equitazione.

490. Nell' interno della propria compagnia o del proprio squadrone saranno obbligati a due dissimpegni diversi, l' uno relativo al comando della propria sezione nella fanteria, e del proprio plotone nella cavalleria; l' altro al servizio di settimana: per questo ultimo alterneranno tra loro.

491. Ogni secondo sergente, sotto l' autorità del rispettivo uffiziale dirigerà tutt' i particolari risguardanti l' andamento interno della propria sezione o del proprio plotone, vi manterrà l' ordine e la disciplina, sosterrà colla sua autorità quella de' caporali, e li avvezzerà a comandare con dignità e fermezza.

492. Terrà il ruolo della intera compagnia o dell' intero squadrone, non che del plotone di cui fa parte, e lo stato de' generi ch' esistono presso gli uomini della sua sezione, o del suo plotone sul quale annoterà le variazioni ogni qualvolta ne accadano.

493. Veglierà alla conservazione, manutenzione e nettezza di tutti gli oggetti ed alla collocazione de' medesimi ne' posti convenevoli: baderà che i generi di panno, comprese le coperte, siano battuti e spazzati ogni sabato; che le armi, la bardatura ed il cuojame siano netti ben tenuti ed al di loro posto; che tutt' i generi di vestiario siano bene indossati, e proprj, e che senza la minima dilazione vi si fac-

ciano i piccoli accomodi necessarj ; che almeno ogni domenica siano cambiate le biancherie ; che i capelli sian tenuti netti e corti , le unghie tagliate , le barbe rase a tempo , i piedi lavati ogni 15 giorni ; che i detenuti ed i convalescenti fruiscano delle stesse cure , incaricandone i loro caporali ; che i letti siano convenevolmente piegati e coperti ; il bagaglio disposto sulle mensole ; le camere spazzate ; i vetri lavati ; le mura nette e bianche ; i cartellini ed ogni altra cosa affissa al muro conservata , e ricambiata al bisogno. Il sabato farà disporre convenevolmente su i letti tutto il bagaglio per la ispezione.

494. Semprequando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi , il secondo sergente di ogni sezione o plotone farà anticipatamente preparare i soldati, passerà loro la ispezione ne' più minuti particolari , darà le disposizioni convenevoli, e poi farà rapporto dell' occorrente all' uffiziale cui dovrà presentarli.

495. Di quanto occorra nella sezione o nel plotone , non che delle mutazioni , perdite e degradazioni di oggetti, riparazioni necessarie, e di ogni altro farà rapporto verbale al rispettivo uffiziale allorchè questi si presenta in quartiere.

496. I secondi sergenti faranno rancio co' primi sergenti , e co' forieri : ogni giorno sarà nominato un secondo sergente per la spesa della loro mensa , allorquando questa si faccia per battaglione o per corpo.

497. Se la compagnia o lo squadrone è in unico quartiere , vi sarà un solo secondo sergente di settimana ; in caso diverso ve ne sarà più di uno.

498. Il servizio del secondo sergente di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica.

499. Il secondo sergente di settimana sarà particolarmente agli ordini dell' uffiziale subalterno di settimana , che seconderà nella esecuzione di tutt' i particolari di polizia e disciplina interna , ed al quale dirigerà i suoi rapporti verbali.

500. La mattina farà alzare gli uomini appena tocco lo sveglio : baderà pertanto che in qualsivoglia stagione le tele o le vetrate delle finestre non siano aperte pria che gli uomini sieno fuori di letto e vestiti.

501. Sarà presente a tutte le visite , ed in caso di assenza del primo sergente ed uffiziale di settimana le farà egli stesso.

502. Ne' corpi a cavallo si recherà alle stalle appena tocco lo sveglio , onde assicurarsi se i caporali e soldati di guardia alla stalla abbiano appagliato , e facciano il loro dovere ; visiterà le cavezze , i ronzali , e riceverà dalle guardie di stalla i rapporti per indi compilare il suo per la visita del mattino.

503. Veglierà pure alla nettezza delle scuderie. Manderà all' abbeveratojo i

cavalli governati, e baderà che vi vadano in ordine, al passo, e serbando convenevole distanza.

504. Assisterà alla distribuzione dell' orzo, di cui verificherà la quantità, e farà sì che venga dato contemporaneamente a tutt' i cavalli di una medesima stalla; che degli uomini si trattengano accanto alle mangiatoje, e non si appagli se non dopo consumato l' orzo: non lascerà le scuderie che dopo averle fatte spazzare esattamente.

505. Nell' intervallo tra i governi vigilerà le guardie di stalla, facendosene ripetere le consegne; e baderà che non si sprechi la paglia o il fieno.

506. Farà riunire dal caporale di quartiere gli uomini destinati alle varie classi d' istruzione, li farà preparare convenevolmente, gl' ispezionerà e condurrà al luogo di riunione; farà altrettanto per gli uomini di travaglio o di distribuzione, vigilando che siano provveduti de' generi bisognevoli; potrà però farli condurre al suddetto luogo dal caporale summentovato; lo stesso praticherà per gli uomini che possono uscire a diporto, inviando con essi la nota firmata dall' uffiziale di settimana com' è detto al num.° 702.

507. Alle ore stabilite presenterà alla ispezione dell' uffiziale di settimana gli uomini di servizio, dopo averli esso stesso ispezionati e fatti mettere in assetto. Nelle truppe a cavallo baderà puranco alla ferratura, insellatura ed al carico.

508. Distribuirà giornalmente, alla presenza de' caporali delle squadre o dei plotoni, il danaro di tasca agl' individui, e baderà attentamente che su tal denaro non si esegua alcuna ritenuta non prescritta.

509. I caporali di quartiere ed i quartiglieri, i caporali ed i soldati di guardia alle stalle, dipenderanno da essolui; quindi egli sarà responsabile dell' adempimento de' loro doveri verso i proprii superiori.

510. Baderà alla polizia e tranquillità degli uomini durante il tempo che staranno nelle camerate, e curerà che i presi non ne escano.

511. Farà spazzare i corridori, e le scale, e baderà che le immondezze sian riposte ne' luoghi all' uopo designati.

512. Baderà attentamente che gli uomini di ritorno in quartiere non si tolgano o sbottonino l' uniforme se non dopo essersi sufficientemente asciugati; che smontando da cavallo non tolgano le selle prima del tempo prescritto; che queste siano poste ad asciugare appena levate da sopra i cavalli, ne siano battuti e nettati i pannelli prima di essere rimessi al di loro posto, e che i cavalli siano accuratamente asciugati.

513. Al ritorno delle guardie o dei distaccamenti nelle camerate visiterà le loro armi prima che si pongano alla rastrelliera, onde assicurarsi se sono state scaricate; ritirerà le munizioni, e le consegnerà al primo sergente.

514. Si assicurerà che le armi ed il bagaglio de' caporali e soldati, la bardatura, le casse dei tamburi, le trombette e gli altri utensilj di compagnia o squadrone stiano sempre nel modo prescritto nel corso della presente ordinanza, e soprattutto in quello indicato ai numeri 549, 550 e 551.

515. I secondi sergenti di settimana, eccetto il giro dei distaccamenti, saranno esenti dal servizio di piazza, e quindi non dovranno giammai assentarsi dal quartiere, a meno di ordine espresso.

516. Secondati dai caporali di quartiere saranno con particolarità incaricati di attentamente esplorare l'andamento de' soldati, i loro discorsi, e con maggiore attenzione nel corso della notte e ne' luoghi segregati, onde iscoprire se mai si tramasse cosa tendente a disordine, diserzione o complotto. Al minimo indizio di qualche trama ne daranno prontamente conoscenza al comandante della compagnia o dello squadrone, e ne' casi urgenti si dirigeranno a qualcuno degli uffiziali di picchetto per le opportune disposizioni, o per avere il permesso di recarsi in casa de' proprj capitani onde fargliene rapporto.

517. I secondi sergenti assenti saranno rimpiazzati nel comando della sezione o del plotone dal caporale più antico della sezione stessa o del plotone: nel servizio poi di settimana saranno rimpiazzati dal più antico caporale della compagnia o dello squadrone.

Art. 26.

De' caporali forieri.

518. Il caporal foriere sarà specialmente agli ordini del primo sergente, sotto la di cui direzione manuterrà i registri della compagnia o dello squadrone, e formerà gli stati, le situazioni e le altre scritture che giornalmente occorrono.

519. Egli potrà rimpiazzare il primo sergente nelle funzioni relative alla ricezione e distribuzione dei generi qualsivogliano, e sarà incaricato di assistere alle distribuzioni di pane, di foraggio ed altro.

520. Darà conoscenza al sergente di settimana dei travagli comandati, non che degli uomini necessarj per la spesa del rancio, per la ricezione dei viveri, del pane, dei foraggi ec.

521. Riceverà le distribuzioni, e sarà responsabile di qualunque errore su questo ramo: consegnerà il pane, e gli altri oggetti agli uomini corrispondenti, e di ritorno in quartiere ne farà la distribuzione: rimetterà poi il foraggio al caporale di quartiere, onde farsi distribuire dall' uffiziale di settimana.

522. Sarà specialmente incaricato della manutenzione del libro d'ordine, e ne darà lettura agli uffiziali della compagnia o dello squadrone: egli trasmetterà loro, in mancanza del primo sergente, gli ordini eventuali o straordinarj.

523. Ogni mattina, munito del rapporto contenente le mutazioni del dì precedente, si recherà dal tenente colonnello, e dal quartiermastro come si è detto al num.° 393.

524. Il foriere sarà esente di servizio di piazza, e di quello interno; dovrà però trovarsi a tutte le riunioni della compagnia o dello squadrone, agli esercizj, ed a tutte le altre scuole risguardanti i sotto-uffiziali: quello di cavalleria è pure esente dal governo.

525. Sarà specialmente incaricato de' particolari del casermaggio della propria compagnia o del proprio squadrone, e quindi terrà registro di tutte le circostanze da inserirsi nello stato che fa parte del registro giornaliero.

526. Il foriere sarà sempre provveduto dell' occorrente da scrivere.

527. Farà mensa co' primi e secondi sergenti.

528. Il foriere assente sarà rimpiazzato per la scrittura da un caporale abile, o da un soldato idoneo, che verrà perciò dal capitano esentato dal servizio, previa adesione del comandante del corpo: in quanto alle distribuzioni verrà rimpiazzato da un secondo sergente nominato per giro nella compagnia o nello squadrone a cominciare dalla coda della classe.

Art. 27.

De' caporali.

529. I caporali comechè i più vicini a' soldati nella scala delle autorità militari dovranno dare esempio di buona condotta, e di scrupolosa esattezza nell' adempimento di ogni loro dovere.

530. Essi vigileranno attentamente i soldati per quanto risguarda la loro buona condotta pubblica e privata, la decenza ed il buon costume; saranno poi particolarmente responsabili degli uomini componenti le loro squadre in tutto ciò che ha rapporto al servizio, alla tenuta, polizia e disciplina.

531. Dovranno essere in istato d' istruire i soldati delle varie classi, e conoscere inoltre quanto risguarda le loro funzioni nel servizio.

532. I caporali di una medesima compagnia, o di uno stesso squadrone, alterneranno tra loro pel servizio di quartiere e di scuderia, eccetto quelli che rimpiazzano un secondo sergente nel servizio di settimana od il foriere; non pertanto questi dovranno disimpegnar sempre i servizj di squadra, e di rancio.

533 Ogni caporale terrà un libretto in cui sarà inserita la lista de' soldati della sua squadra per ordine di antichità, ed uno stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento che loro appartiene, non che della corrispondente bardatura: sarà provveduto sempre dell' occorrente da scrivere.

534. Il comando delle squadre, ove manchino i caporali, sarà preso dal soldato più antico della squadra stessa, semprechè il comandante la compagnia, o lo squadrone, lo riconosca idoneo.

535. Il caporale alloggerà nella squadra rispettiva, ed essendo le truppe ripartite per le case degli abitanti dimorerà nella stessa strada occupata dalla squadra.

536. Ammaestrerà le reclute della propria squadra nel modo di disporre il bagaglio ne' sacchi o valigiotti, non che nel servizio interno, nel modo di montare, smontare, e ripulire le armi e gli arnesi; e nella cavalleria le istruirà inoltre in tutt' i particolari del governo, non che nel modo di bardare il cavallo. Dovrà parimente insegnar loro i doveri di rispetto verso i superiori, ed il modo di salutarli sia in servizio, sia fuori di esso giusta il prescritto al num.° 606.

537. Diunita al foriere esaminerà gli oggetti di casermaggio e mobilio della propria squadra, e ne formerà uno stato dettagliato, rispondendone per la parte che lo riguarda.

538. Allo sveglio farà alzare e vestire gli uomini della sua squadra, ne chiamerà la visita, farà alzare i letti, piegare le lenzuola e le coperte.

539. Il caporale farà conoscere al secondo sergente della sezione o del plotone di cui fa parte i soldati che nella propria squadra ammalassero, ed in caso di urgenza ne avvertirà il secondo sergente di settimana.

540. Gli farà conoscere gli uomini mancanti alla visita, e l' ora nella quale sono rientrati coloro che mancavano a quella della sera precedente; gli farà puranco rapporto di ogni novità, e di ogn' ispezione.

541. Manderà i rancieri al caporale di rancio appena toccato lo sveglio, farà preparare all' ora prescritta gli uomini che debbono esercitarsi colle varie classi, e ne' corpi a cavallo al tocco della tromba riunirà gli uomini della propria squa-

dia muniti de' morali e trasti corrispondenti, insieme a' quali si recherà al luogo del governo: baderà alla quantità della biada che ognuno prende nel morale.

542. Avrà cura che i soldati si lavino il viso e le mani, si taglino i capelli, e si radano; che assettino il di lor bagaglio dopo averlo accuratamente spazzato; che scopino le camerate, nettino le tavole e gli utensilj, preparino le gamelle ed ogni altra cosa necessaria per la distribuzione del rancio. Farà poi che gli uomini di servizio preparino le armi ed il vestiario. Nella cavalleria si eseguirà quanto è detto di sopra appena tornati gli uomini dal governo.

543. Baderà alla tranquillità ed al buon ordine delle camerate, castigando o facendo castigare coloro, i quali le disturbassero. Vieterà che nell' interno di esse si battano generi tramandanti polvere; che non vi si fumi, nè si sporchino le tavole da letto. Allorquando i soldati rientreranno dal servizio, baderà che non si spoglino immantinente; che consegnino le munizioni; che ripongano i loro effetti al sito ordinario, e che abbiano scaricate le armi.

544. Vigilerà che gli effetti de' travagliatori siano tenuti in ordine e puliti dal soldato, che all'uopo ciascun travagliatore avrà dovuto incaricare, com' è prescritto al num.° 629, e che per quelli de' disertori, e degli uomini passati allo spedale si esegua il prescritto co' numeri 461 e 463.

545. Visiterà talvolta i sacchi o valigiotti, onde assicurarsi della esistenza de' generi, ma se il proprietario non sia presente eseguirà tale visita in presenza di uno o più quartiglieri, dopo averne prevenuto il sergente della propria sezione o del proprio plotone.

546. Ad ogni visita, se la compagnia o lo squadrone non si riunisca, ogni caporale chiamerà quella della propria squadra, dando parte delle novità al rispettivo secondo sergente.

547. Toccato il silenzio farà spegnere i fuochi, se ancor ve ne fossero; e baderà che i recipienti per l' acqua sian pieni, che non esca più alcuno dalla camerata, e che tutti si pongano a letto.

548 Entrando un uffiziale nelle camerate pria del silenzio farà che i soldati si rizzino in piedi, e si quadrino; s' egli è un uffiziale superiore o generale, farà che ognuno prenda posto a piè del proprio letto. In assenza di altro superiore nella sua squadra si recherà presso il detto uffiziale superiore o generale per riceverne gli ordini, e non se ne allontanerà, che quando questi glielo imponga, o quando abbia oltrepassati i limiti della sua squadra.

549. Il caporale di ogni squadra baderà che i generi dei soldati di fanteria sieno disposti come segue.

Sull' orlo anteriore della tavoletta della mensola sarà affisso un cartellino col nome, e numero di matricola del soldato cui tal porzione di tavoletta appartiene.

Il sacco chiuso col cappotto avvolto sopra sarà su di essa tavoletta coll' apertura all' infuori, e col suo mezzo sul detto cartellino, alla sua dritta vi starà la gamella. Il sacco a pane e la fiasca staranno appese per le correggie al piuolo di sinistra; nel primo il soldato riporrà la biancheria sporca, non che i piccoli utensilj necessarj alla pulizia, essendo vietato situar cosa alcuna sotto al saccone.

Il caschetto o berrettone coperto della incerata sarà situato colla visiera al fronte sulla tavoletta, a destra del sacco. Il cuojame starà appeso al piuolo di dritta con la giberna coverta dal coprigiberna di tela bianca al disotto, ed il budriere con la sciabla al di sopra.

I fucili o moschetti saranno alla rastrelliera con la canna al fronte; le bajonette capovolte, ed infilzate pel manico alle bacchette, il cane scoccato, e lo scodellino aperto. I fucili avranno sempre la pietra focaja.

Mancando le rastrelliere i fucili si terranno appesi al muro accanto al capezzale, col calcio allo insù, ponendo le bajonette nel budriere; e non essendovi le mensole i generi si sospenderanno a' chiodi, che si avrà cura non sian tanto grossi da deteriorare il muro.

550. Nella cavalleria i caporali di squadra faranno eseguire quanto appresso.

I cartellini saranno situati come nel numero precedente; i valigiotti, ed i cappotti si terranno costantemente attaccati alle selle, a meno che queste non siano in luogo molto lontano dai letti, o non venga altrimente ordinato: in questi casi si situerà la mantiglia piegata in quattro sulla tavoletta, e su di essa la roba che non entra nel valigiotto, ed il valigiotto stesso: a destra si porrà l' elmo o caschetto colla visiera all' infuori, ed il cappotto piegato a destra della mantiglia, o se non v' è luogo, sotto il caschetto o elmo.

Le armi da fuoco si terranno alle rastrelliere situate come si è detto per la fanteria. Appese ai piuoli della mensola starà la giberna, la bandoliera, e la sciabla; quest' ultima sarà nuda ed incrociata col fodero. La biancheria sporca, ed i piccoli utensilj si terranno nel sacco a pane appeso al piuolo di sinistra dove starà pure la fiasca: a piè del letto appeso al lato dritto si terrà il sacco a biada, nel quale ben ligato si riporrà la distribuzione appartenente al cavallo di ogn' individuo: a sinistra sarà il trasto nel morale.

551. Le selle non si terranno mai ove si dorme, eccetto nel caso di assoluta necessità; non pertanto vi staranno il più vicino che sia possibile. Esse si sospen-

deranno in modo da preservarle dall' umido e dallo stropiccìo; la sopraccinghia dovrà essere di maniera avvolta attorno alla sella da tenerne piegate in dentro le falde: sul fondo sinistro s' incollerà un cartellino indicante il nome ed il numero di matricola del soldato cui la sella appartiene. Nella stanza delle selle staranno le briglie appese al muro, e sotto queste gli stivali.

552. Il caporale, sia di fanteria o di cavalleria sarà presente alla distribuzione del danaro di tasca, che il secondo sergente di settimana farà agli uomini della sua squadra, com' è detto al numero 508.

553. Baderà che ogni domenica gli uomini indossino la biancheria di bucato; e se questa è lavata per le cure de' capitani, la riceverà il sabato dalle lavandaje, e la distribuirà.

554. Farà raggiustare tutt' i generi che ne abbiano bisogno; non permetterà che il soldato ne indossi di laceri o malconci; baderà pure che il cuojame sia biancheggiato a dovere, le scarpe e gli stavali unti di grasso; le armi nette ed in buono stato; insomma che ogni oggetto sia ben tenuto, e pulito.

555. Il caporale di rancio sarà nominato ogni giorno; egli, in conformità del prescritto col num.° 454 riceverà dal primo sergente il danaro per la spesa del rancio e la corrispondente carpetta.

556. Si farà indicare dal sergente di settimana gli uomini destinati per la spesa del rancio, e quelli per la cucina. Riunirà i primi all' ora prescritta, e, sotto la scorta del subalterno, o di un portabandiera o portastendardo destinato di spesa, li condurrà ad eseguirla: accompagnerà gli altri all' ora prescritta alle cucine per apprestarvi il cibo. Nello spendere baderà alla qualità de' commestibili, e che non siano pagati più del dovere, ne' comperati forzosamente in un dato luogo, ma dove meglio preferiranno i soldati. Avrà la responsabilità diretta di queste prescrizioni, non che dell' attrasso o della mancanza di pagamento, o di ogni altro disordine che potessero commettere gli spenditori.

557. Riceverà i combustibili dal magazzino del corpo, essendo vietato di farsene l'acquisto con le somme destinate pel rancio.

558. I generi comperati per l'ordinario saranno riposti in una cassa o in un cesto con serratura: il caporale di ordinario ne farà la consegna al caporale di quartiere in presenza del sergente di settimana, il quale, allorquando dovranno i detti generi inviarsi alla cucina, ne verificherà la esistenza, e la qualità; e, presente il caporale di quartiere, e quello d' ordinario, li farà consegnare a' rancieri.

559. I rancieri saranno comandati per giro: il loro numero sarà proporzionato

al bisogno, e fissato dal capo del corpo: essi saranno vigilati dal caporale di rancio; indosseranno degli abiti all'uopo destinati, e che saranno conservati nelle camerate. Le marmitte e gli altri utensili saranno mantenuti colla massima nettezza: i vasi di rame saranno vietati, a meno che non fossero esattamente stagnati, e sovente.

560. Il caporale di rancio baderà alla distribuzione del rancio nelle gamelle; farà recare il vitto a' detenuti ed agli uomini di guardia, se così è prescritto, non permetterà che si conservi rancio se coloro che dovrebbero esser presenti mancano senza giusto motivo; ma farà cautamente conservarlo per coloro i quali per legittima causa o perchè di servizio siano assenti.

561. I caporali dovranno fare rancio co' soldati.

562. Terminata la cucina il caporale di rancio farà pulire e riporre al posto loro le marmitte ed ogni altro arnese, farà spazzare e nettare le cucine, delle quali cose ne darà consegna al caporale nominato di rancio pel dì seguente, e farà spegnere i fuochi.

563. Prima di minestrare il rancio presenterà la carpetta della spesa all'uffiziale subalterno di settimana, che, dopo di averla verificata, sarà nel dovere di trascriverla di proprio pugno nel libro a ciò destinato.

564. In ogni compagnia o squadrone sarà nominato giornalmente e per giro un caporale di quartiere: se però le caserme fossero divise, ve ne sarà uno per ogni frazione.

565. Il caporale di quartiere durante il giorno sarà sempre in uniforme, sciabla e berretto, nè lascerà la caserma se non per ordine.

566. Il suo servizio comincerà appena sfilata la guardia, e prenderà da colui che rileva, in presenza del secondo sergente di settimana, la consegna di tutti gli oggetti che trovansi nella camerata; dopo di che farà rilevare i quartiglieri del dì precedente, i quali in sua presenza daranno la consegna a' nuovi.

567. I quartiglieri sono specialmente a' di lui ordini: egli baderà che uno di essi stia sempre accanto alla porta della camerata, e che non permetta ad alcuno di uscirne con generi di qualunque specie senza autorizzazione.

568. Allorquando nella cavalleria le selle e gli altri arnesi siano in una stanza separata egli ne avrà la chiave, e non permetterà che alcuno vi entri se non in sua presenza, o di un quartigliere.

569. Farà spazzare le camerate, ripulire gli utensilj, ed ogni altro genere, riempire i vasi dell'acqua, nettare, e preparare i lampioni da' quartiglieri, o da

uomini comandati di travaglio, o in fine da' servi di pena. Baderà che nulla si alteri o si sporchi nelle camerate: egli è responsabile della loro nettezza e proprietà.

570. I presi in quartiere gli sono consegnati, ed egli avrà cura che non escano senza ordine, e che siano riconosciuti dal quartigliere ch' è alla porta.

571. Se vi sono travagliatori nelle camerate baderà che si occupino indefessamente agli accomodi, e che non escano dalle medesime senza bisogno o permesso de' superiori.

572. Egli è responsabile che nelle camerate non si commettano disordini o sconcerti.

573. Rileverà i quartiglieri alle ore prescritte.

574. Di qualunque avvenimento darà parte al secondo sergente di settimana, ed in assenza de' superiori della propria compagnia o del proprio squadrone, all' uffiziale di picchetto fisso.

575. All' assemblea riunirà gli uomini destinati pe' varj servizj, gl' ispezionerà, e presenterà al secondo sergente di settimana.

576. Riunirà gli uomini nominati di travaglio o di distribuzione, e li presenterà al sergente di settimana: vigilerà che quelli cui è assegnata la pulizia delle sale, delle camerate e de' corridoi la eseguano diligentemeute.

577. Riunirà puranco gl' individui che debbonsi istruire nelle varie classi, gl' ispezionerà e presenterà al secondo sergente di settimana.

578. In ogni squadrone sarà giornalmente nominato per giro un caporale di guardia alla stalla. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno direttamente da essolui. Questo servizio comincerà appena sfilata la guardia.

579. Il caporale che monta prenderà da quello che rileva la consegna di tutti gli utensili quivi esistenti, e trovandone alcuno rotto o guasto ne darà parte al secondo sergente di settimana. Numererà i cavalli in iscuderia. Vedrà se le cavezze sono bene accomodate sulle loro teste, ed essendovene in cattivo stato le farà portare al sellajo acciò le accomodi, dandone contemporaneamente parte al mentovato secondo sergente. S' informerà dei cavalli che sono al beneficio, e delle particolari prescrizioni ed avvertenze da tenersi presenti.

580. Osservando che qualche cavallo non appetisce, o dà altro segno di malattia o dolore, ne darà subito parte al ridetto secondo sergente, il quale ne informerà tosto il maniscalco.

581. Curerà che le stalle siano spazzate a dovere, e che i cavalli non abbiano letame od urina sotto ai piedi: farà tenerne le finestre aperte, eccettochè ne' freddi eccessivi, o quando nei giorni estuanti il sole batta su i cavalli.

582. La sera dopo la ritirata, dalle guardie di stalla farà cavare e distendere le lettiere, e raccorle il mattino dopo lo sveglio, spazzandosi attentamente lo stabbio.

583. Non permetterà che nelle scuderie si accenda fuoco, si fumi o che persona estranea vi si trattenga.

584. Farà accomodare i fanali nelle scuderie, e prenderà cura che durante la notte si tengano accesi.

585. Farà appagliare e di notte e di giorno i cavalli tutte le volte che sia ciò necessario.

586. Non farà uscire alcun cavallo dalla scuderia senza ordine espresso dei superiori.

587. Baderà che i soldati di guardia alla scuderia stiano vigilanti onde i cavalli non si affunino o facciano danno, e che azzuffandosi siano al momento acquietati. Allontanandosi per qualche cagione alcuno de' soldati stessi ne chiederà immantinente il rimpiazzo al secondo sergente di settimana.

588. Assisterà al governo, e passerà la notte nella stalla.

589. Di qualsivoglia avvenimento darà conto sollecito all' anzidetto sergente.

Art. 28.

De' tamburi, de' piffari, delle cornette e de' trombetti.

590. I tamburi, piffari, cornetti e trombetti in quanto al servizio, alla istruzione, disciplina, e pulizia stando riuniti in unica camerata, saranno immediatamente agli ordini del tamburo maggiore o sergente trombetta, il quale ne sarà direttamente responsabile: quando poi non sono riuniti ne dipenderanno soltanto pe' due primi oggetti: per gli altri poi dipenderanno da' rispettivi sotto-uffiziali ed uffiziali, i quali non mancheranno però, sì nell' uno che nell' altro caso, di vigilarne la condotta, assicurarsi della loro pulizia, ed ispezionarli tutte le volte che lo giudicheranno necessario.

591. Il tamburo maggiore o sergente trombetta ne terrà il ruolo per compagnie o squadroni onde comandarne il servizio sotto la direzione dell' ajutante di settimana. In questa operazione baderà sempre di non nominare contemporaneamente di servizio tutt' i tamburi o cornetti di una compagnia stessa, o tutt' i trombetti di uno stesso squadrone.

592. Questi individui dovranno essere istruiti de' tocchi di guerra prescritti nella Nostra ordinanza di manovre.

593. Eglino saranno esenti da' travagli, e da' servizj dell' interno delle camerate e scuderie, e faranno rancio co' soldati, tutte le volte che per essere riuniti non venga altrimenti disposto dal capo del corpo.

ART. 29.

De' soldati

594. Amore a Dio ed a Noi, ubbidienza inalterabile alle Nostre leggi, condotta morale e dignitosa, subordinazione cieca e rispetto sommo a' superiori; vigilanza, sveltezza e fermezza nell' adempimento de' doveri; bravura ed intrepidezza a fronte dell' inimico costituiscono le virtù del soldato: l' onore è la scorta ch' egli perder non dee giammai di vista.

595. In qualsivoglia circostanza deve rammentare che le armi affidategli, e la considerazione in cui comandiamo ch' egli sia tenuto, servir debbono alla difesa del Nostro Real Trono, ed all' esercizio de' doveri inerenti al Nostro Real servizio.

596. Il soldato dovrà mostrarsi degno dell' onorevole deposito da Noi ad esso affidato; si asterrà quindi scrupolosamente dall' abusare delle sue armi, insultando o producendo sconcerti.

597. Egli dee dedicarsi del tutto all' esercizio del suo mestiere, apprenderlo volonterosamente, eseguirlo con zelo e premura, e porsi in mente essere la carriera delle armi quella che conduce agli onori, ed alle dignità più eminenti; aver la Nostra Sovrana clemenza aperte le vie tutte degli ascensi al merito ed alla buona condotta, e potere ogni soldato, sol che serva con onore e fedeltà, e che nei suoi doveri s' istruisca, aspirare ragionevolmente a tutt' i gradi della milizia.

598. Dee promuovere con ogni mezzo tutto ciò che al Nostro servizio utile e vantaggioso esser possa, evitare ed impedire quel che tende a pregiudicarlo anche menomamente: e scorgendo anzi o sospettando cosa dannosa, od attentato pericoloso, è in obbligo di darne immantinente parte a' superiori.

599. Tutt' i soldati debbonsi tra loro vicendevolmente stimare, amare, e nelle occorrenze prestarsi ajuto ed assistenza. Essere pur debbono scrupolosamente gelosi dell' onore di chiunque indossa la Nostra divisa, e perciò astenersi da qualsivoglia atto, o detto capace a macchiarlo nella loro, e nelle altrui persone; essi quindi non permetteranno giammai che in loro presenza si attenti menomamente alla riputazione de' compagni, o de' superiori. Saranno poi zelantissimi di quanto ha rap-

porto speciale col proprio corpo, che debbono reputare non altrimenti che come la loro famiglia.

600. Trattando con persone non militari, o con militari di altre potenze si mostreranno loro gentili e manierosi, siccome a persone colte conviene, e cercheranno distinguersi per dignità di modi, e per decenza.

601. Il soldato dee curar molto la mondezza del suo individuo; essa contribuisce alla salute, e distingue l'uomo educato dal rozzo. I suoi abiti, il cuojame ed ogni altro genere saranno sempre puliti e senza macchie: egli cambierà di mutande ogni qual volta lo richiegga il bisogno. Manterrà sempre le armi ben forbite ed in ottimo stato, e le visiterà con ispeciale attenzione allorchè va di servizio, onde non gli falliscano se sia obbligato ad usarle; non dovrà smontarle se non alla presenza del proprio caporale, nè sotto alcun pretesto potrà degradarne la menoma parte. Ne' corpi poi a cavallo avrà la massima premura per la tenuta e l'addestramento del suo cavallo, e per la nettezza ed il buono stato della bardatura.

602. La recluta procurerà d'istruirsi subito ne' suoi doveri verso i superiori onde essere tosto in grado di presentarsi loro convenevolmente, ed ossequiarli scorgendoli: apprenderà quindi i distintivi de' varj gradi. Dovrà pure conoscere i nomi degli uffiziali e sotto-uffiziali della propria compagnia o dello squadrone, non che quelli degli uffiziali superiori. S'istruirà benanche ne' suoi doveri, e nelle leggi speciali cui lo statuto penale militare l'assoggetta.

603. Per qualsivoglia domanda, reclamo o bisogno il soldato s'indirizzerà al caporale della sua squadra. Essendo di servizio si dirigerà per gli stessi motivi al caporale del posto, distaccamento ec. Ove gli sia necessario di parlare ai superiori più elevati ne chiederà per l'organo medesimo il permesso.

604. Allorquando uscirà di quartiere, dovrà comporre esattamente il suo vestiario, e mantenerlo netto senza alterarne menomamente la postura, o mutarlo: nelle strade camminerà con compostezza, col corpo dritto, e con quella eleganza e quel brio che sì ben convengono a chi è rivestito della Nostra Real divisa: eviterà le risse, i luoghi scandalosi ed indecenti, nè si accompagnerà se non con persone oneste e bene apparenti: non fumerà giammai in istrada: all'udire il tocco della generale si recherà immantinenti al quartiere, avvertendo per istrada tutt' i compagni che incontrerà.

605. Le norme stesse seguirà allorquando trovasi in permesso, dovendo in ogni luogo mostrar piena riverenza alle autorità di qualsivoglia ramo; talchè possa conseguire con la decenza del tratto, la compostezza, le buone maniere ed il ri-

spetto quella considerazione, e que' riguardi dovuti alla divisa che indossa. Qualsivoglia mancanza egli commetta nel tempo di suo permesso, sarà severamente punita dal superiore del corpo, a cui ogni soldato e sotto-uffiziale tornando da detto permesso dovrà presentare un certificato di condotta, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari del luogo ove si sono intrattenuti, ed in loro mancanza da quelle amministrative.

606. Avvenendosi di giorno o di notte in qualsivoglia persona della Real Famiglia o del Sangue, o in un uffiziale generale o superiore, farà fronte e saluterà, restando nella succennata positura, e colla testa rivolta verso il soggetto cui rende l'onore, finchè questi non lo abbia oltrepassato di circa dieci passi. Saluterà poi senza fermarsi tutti gli altri uffiziali o sotto-uffiziali, non che le sentinelle innanzi a cui passerà. Il saluto si eseguirà portando la mano dritta alla visiera del caschetto o elmo, o accanto al dinnanzi del cappello o berretto. Incontrando il SS. Sacramento s'inginocchierà e scuoprirà il capo co' movimenti dell' *orazione arme*. Trovandosi armato isolatamente in via eseguirà il prescritto al num.° 2182 dell' ordinanza di piazza; infine se abbia il solo cuojame indosso non saluterà con la mano, ma si arresterà e quadrerà per gli uffiziali superiori e generali, e per Noi e per le persone della Nostra Famiglia e del Sangue, e marcerà quadrato per tutti gli altri. Entrando uffiziali nelle camerate si leverà in piedi, a meno che non sia coricato in letto, e si quadrerà senza salutare colla mano.

607. Nominato giudice in un consiglio di guerra pregherà i sotto-uffiziali o anche gli uffiziali della compagnia o dello squadrone di dargli spiegazione degli articoli dello statuto penale militare che han rapporto alle di lui funzioni, ed alle circostanze degl' imputati: nella riunione starà con decenza e con rispetto, presterà attenzione a quanto vi si legge o parla, e nel dare il suo voto seguirà i dettami della legge, e della propria coscienza, senza dare ascolto a verun' altra considerazione qualsivoglia essa sia.

608. Venendo punito, riceverà il castigo con sommissione, e quindi eseguirà il prescritto col num.° 46.

609. Essendo alloggiato presso gli abitanti dovrà usar con essi buone maniere, e far di tutto onde recar loro il minore incomodo possibile; gli è poi vietato, sotto le più severe pene di esigerne qualsivoglia cosa a dippiù del prescritto.

610. Allorquando alla truppa si fa somministrazione di viveri, e venissero questi accidentalmente a mancare, o che la scarsezza de' medesimi obbligasse i superiori a scemarne la ordinaria distribuzione, dee guardarsi dal mormorarne o do-

lersene in pubblico, ma soffrirne rassegnato la privazione indispensabile, e persuadersi sempre che tali misure originar non possono se non dall'imperio delle circostanze, e che i superiori non si faranno sfuggire occasioni onde largamente compensarnelo.

611. Il soldato che conosce un'arte dovrà, allorchè ordinato gli sia, impiegarla pel Nostro servizio. Dovendo travagliare per suo conto sarà soggetto alle prescrizioni emesse all'uopo in questa ordinanza, ed in quella per l'amministrazione militare.

612. Qualsivoglia travaglio venga ordinato a' soldati, sarà considerato siccome onorifico, semprequando è diretto a cose di Nostro servizio, e quindi del pari che il servizio d'armi, dovranno eseguirlo con ilarità e di buon grado.

613. In ogni camerata sarà giornalmente nominato un numero di quartiglieri, che non sarà mai minore del doppio di quelli necessarj alla custodia interna delle camerate.

614. Ogni mattina appena sfilata la guardia il sergente di settimana farà smontare gli antichi da' nuovi quartiglieri, ricevendosi dai primi esattamente la consegna.

615. I quartiglieri saranno in abito di quartiere, ed indosseranno la sciabla, e non avendone terranno la bajonetta nel budriere, nè potranno muoversi, sia di notte, sia di giorno dalla camerata; essi saranno assegnati due per due nei rispettivi luoghi donde invigilar debbono la parte di camerata, che verrà loro indicata: il caporale di quartiere di quattro in quattro ore darà loro la muta.

616. Eglino dipenderanno direttamente dal caporale di quartiere.

617. Ai quartiglieri son dati in custodia tutt'i generi esistenti nella camerata. Quindi non permetteranno che alcuno tocchi il sacco o valigiotto non suo, o prenda le armi dalla rastrelliera senza il permesso di un superiore. Impediranno che nelle camerate si giuochi, si fumi o si commettano disordini. Baderanno altresì che le lampadi siano accese all'ora stabilita, che nel corso della notte non si estinguano; che le finestre e le porte stiano chiuse, e vengano aperte alle ore stabilite, e che le camerate siano sempre nette, ed i generi al di loro posto.

618. Impediranno l'uscita ai presi, che lor verranno espressamente additati dal caporale di quartiere, non che l'ingresso a persone estranee, ed a' soldati di altri corpi, ammenochè non abbiano un permesso.

619. Allorquando un uffiziale si presenta nella camerata, il quartigliere si quadrerà, e griderà: *Compagnia o squadrone, visita del signor maggiore, capitano, tenente ec.*: a questo avviso tutti gli uomini presenti si alzeranno in piedi e

si quadreranno. Durante poi il tempo che l' uffiziale si trattiene nella camerata, il quartigliere rimarrà quadrato accosto alla porta di essa, o al posto che gli sarà designato nel montare.

620. In ogni squadrone si nomineranno anche tre, quattro o più soldati di guardia alla stalla.

621. Gli uomini di guardia alle stalle saranno in abito di scuderia e berretto, ed appena sfilata la guardia verranno rilevati dal caporale di guardia alla stalla, il quale in sua presenza farà da loro consegnare a quelli che montano tutti gli utensili di scuderia di cui erano responsabili.

622. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno dal caporale quivi di guardia; ne eseguiranno gli ordini, e non potranno assentarsene senza permesso.

623. Essi debbono tener sempre nette le stalle, togliendone le immondezze appena si producono; stenderanno e raccoglieranno le lettiere; appaglieranno, apriranno e chiuderanno le finestre, baderanno che i cavalli siano ben legati e che non si azzuffino, e vigileranno su di quelli che danno segni di malsania, affine di darne subito parte al caporale di guardia ad essa stalla.

624. Ad ogni uffiziale è permesso di avere un soldato per assistente: questo non sarà impiegato che a ripulire i generi di uniforme, a governare i cavalli, e ad opere che non ledano il suo decoro.

625. Gli assistenti debbono trovarsi alla visita di pulizia ed alla istruzione del sabato, ed a tutte le riunioni del corpo, sia per istruzione che per esercizj o manovre, e pria di entrar nelle file saranno accuratamente esaminati ed ispezionati: essi sono esenti da servizio, non dovranno alterare menomamente il vestiario, si terranno decenti, e netti al pari degli altri soldati: non potranno per causa alcuna mostrarsi per le strade con abiti non di uniforme, nè con fardelli sulle spalle, fanciulli in braccio, nè con altre inconvenienze.

626. Quando la truppa non sia grandemente caricata di servizio, i capi dei corpi, previo permesso de' superiori presenti nella piazza potranno permettere a due soldati per compagnia di uscire per travagliatori: è vietato a' corpi a cavallo e facoltativi di avere travagliatori.

627. I travagliatori usciranno dal quartiere dopo la visita del mattino, saranno esenti dall' ordinario, e la sera avranno un biglietto per ritirarsi due ore dopo la visita, ne' soli giorni di lavoro. In questo biglietto dovrà specificarsi la di loro qualità.

628. Non si accorderà il permesso di travagliare fuori del quartiere se non a' soldati di ottima condotta, che conoscano un' arte, e che intendano lavorare presso maestri conosciuti, i quali avran dichiarato di corrisponderne.

629. Ogni travagliatore dovrà rintracciare un soldato della di lui squadra il quale prenda cura delle sue armi, e del suo equipaggio.

630. Ogni travagliatore sarà munito di un permesso in cui si specifichi il nome del maestro presso cui dee lavorare: tal permesso sarà firmato dal comandante della compagnia, dal comandante del battaglione, e da quello del corpo, e vistato dal governatore o comandante della piazza.

631. Sugli averi de' travagliatori sarà fatta la ritenuta prescritta dalla ordinanza per l' amministrazione.

632. Essi si riuniranno ogni sabato per la visita di pulizia e per la istruzione, ch' eseguiranno di unita agli assistenti.

ART. 30.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

633. Mezz' ora prima dell' assemblea della guardia gli uomini di servizio saranno riuniti dai caporali delle rispettive squadre, ispezionati, e quindi presentati al secondo sergente di settimana, che gl' ispezionerà anch' esso, e fornirà delle corrispondenti cartucce, indi li presenterà all' uffiziale di settimana. Questi rettificherà diligentemente le suddette ispezioni, e punirà quei sotto-uffiziali i quali abbian tollerato o non rimarcato difetto nel vestiario, armamento ec.

634. Al tocco dell' assemblea l' uffiziale di settimana formerà gli uomini da montare di servizio nel numero di righe competenti, e vi assegnerà il primo sergente siccome guida, il caporal foriere da rimpiazzamento, ed i sotto-uffiziali che montar denno di servizio da serrafile, e così li condurrà al luogo di riunione della guardia. I primi sergenti ed i forieri saranno armati, ed i primi avranno il libro d' ordine sul petto sotto la fascia della giberna.

635. L' ajutante maggiore secondato dall' ajutante di settimana disporrà le suddivisioni formate dai contingenti di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone in colonna, serbando tra esse l' ordine progressivo che hanno ne' battaglioni, e colla distanza di dieci passi da guida a guida. Gli uffiziali di settimana staranno alla testa delle rispettive suddivisioni, cui faran porre l' arma al piede o la sciabla al fodero.

636. Disposti gli uomini come sopra, l' ajutante maggiore comanderà:

1.° Attenzione.

2.° Portate l' arme (o sciabla in mano).

3.° Indietro aprite le righe.

4.° Marcia.

Ciò eseguito, l'uffiziale superiore di settimana ispezionerà la truppa, ed occorrendo darà le convenevoli disposizioni; dopo di che ordinerà all'ajutante maggiore di far serrare le righe. Questi ne darà i comandi, al primo de' quali gli uffiziali di settimana lasceranno le suddivisioni, che rimarranno comandate dai primi sergenti.

637. Serrate le righe, l'ajutante di settimana farà serrare la colonna, s'è di fanteria, in massa sulla testa o sulla coda, a norma del locale, e poi comanderà:

1.° Pel fianco dritto a dritta.

2.° Sotto uffiziali a' vostri posti.

3.° Marcia.

4.° Al braccio l'arme (nella fanteria).

Al terzo comando i sotto-uffiziali tutti usciranno dalla colonna al passo raddoppiato: quelli di guardia si anderanno a situare dirimpetto al centro del lato dritto della colonna a sei passi di distanza da questa, disponendosi in prima riga i sotto-uffiziali capi posti e quelli che sono i più antichi ne' posti comandati da uffiziali, gli altri in seconda riga.

I primi sergenti ed i caporali forieri si situeranno sul fianco sinistro della colonna, formati in due righe per ordine di compagnie o squadroni, in modo da rimanere dirimpetto e paralleli alla linea che occupar dee la parata.

638. L'ajutante di settimana incomincerà a chiamare i varj posti coll'ordine nel quale debbono disporsi alla parata: il capo posto o chi lo succede in ciascuna guardia chiamata porterà l'arme e farà un passo innanzi; gli uomini che compor debbono il posto porteranno pure l'arme, ed al passo raddoppiato anderanno a situarglisi dirimpetto, e verranno disposti dall'ajutante nel numero di righe corrispondenti alle prescrizioni del num.° 527 dell'ordinanza di piazza, e per ordine di statura; l'ajutante stesso si assicurerà se ne manchi alcuno, situerà gli altri sotto-uffiziali al sito corrispondente, e poi ordinerà al capo posto, o a chi ne fa le veci di condurli al luogo designato per la formazione della parata.

639. Nell'ordine di battaglia della parata la gran guardia avrà la dritta, seguiranno i posti di piazza secondo l'ordine in cui vengono chiamati: alla sinistra sarà il picchetto, se dovrà intervenire alla parata, indi la guardia di polizia, la guardia alle bandiere o agli stendardi, le guardie di onore, ed ogni servizio interno; in fine le ordinanze ed i piantoni.

640. Formata la linea della parata ogni uffiziale di servizio anderà a situarsi

accanto al posto corrispondente, ed i capi posti in prima riga alla dritta della guardia rispettiva, numerandone dapprima gli uomini.

641. L'ajutante maggiore baderà tanto a questa operazione, che alla formazione della linea di parata, prestando attenzione a quanto mai possa apportare inconveniente, di cui accorgendosi ne darà parte al maggiore di settimana.

642. Se la guardia debba recarsi sulla piazza d'armi per la parata si eseguirà quanto è prescritto ai numeri 469 e 470 dell'ordinanza di piazza, e sfileranno dal quartiere le sole guardie interne, quella delle bandiere o degli stendardi, quelle di onore, e le ordinanze ed i piantoni.

643. Se non vi sia parata sulla piazza d'armi, la parata interna sfilerà mezz'ora prima dell'ora prescritta per lo sfilamento di quella sulla piazza d'armi, e l'uffiziale superiore di settimana ordinerà di prenderne il comando all'ajutante maggiore, o al capitano di picchetto, o in fine all'uffiziale più graduato tra quelli che montano di guardia, serbando tra questi i diritti di antichità: ove però sia presente il colonnello, qualche uffiziale generale, o il governatore o comandante della piazza l'uffiziale superiore medesimo ne sarà incaricato.

644. L'uffiziale che comanda la parata farà toccare un rullo; a questo i subalterni di settimana e tutti gli altri uffiziali presenti alla parata si disporranno dirimpetto la linea innanzi a' primi sergenti nell'ordine prescritto al num.° 486 dell'ordinanza di piazza.

645. La banda ed i tamburi o trombetti si situeranno a dritta della parata, e quelli di guardia dietro la dritta de' rispettivi posti.

646. Ciò disposto l'uffiziale che comanda la parata darà la voce di *Attenzione*, farà portar le armi o porre sciabla in mano, ed allineerà la parata.

647. Nel caso che il colonnello o altro superiore voglia ispezionare la parata, farà aprire le righe: terminata la detta ispezione, se venga ordinato di fare eseguire il maneggio d'armi o qualche evoluzione, l'uffiziale succennato darà i comandi necessarj. In fine farà caricare le armi se ciò debba eseguirsi da tutta o da parte della parata, e poscia comanderà:

1.° Capiposti due passi al fronte.

2.° Marcia.

Al 2.° comando ogni capo posto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuni di essi potessero fare, de' quali darà parte all'uffiziale superiore di settimana, o ad altro superiore immediato che si trovi presente: indi farà rom-

pere in colonna per guardie, o porre pel fianco la truppa a seconda della natura del terreno, co' corrispondenti comandi.

648. La guardia sfilerà per avanti agli uffiziali generali o superiori presenti, e colui che la comanda l'accompagnerà finchè li avrà oltrepassati; dopo di che si situerà dirimpetto ad essi sull' altro lato della truppa. La banda, ed i tamburi o trombetti si arresteranno dirimpetto ad essi uffiziali, battendo o suonando la marcia durante lo sfilamento.

649. Uscite le guardie dal quartiere, i rispettivi capiposti le condurranno a' posti corrispondenti com' è prescritto al num.° 495 dell' ordinanza di piazza.

650. Sfilata la guardia, se si debbano comunicare degli ordini l' uffiziale che ha comandato si presenterà all' uffiziale più elevato in grado, e presone il permesso, farà battere all' ordine. Se però la parata sia stata comandata da un uffiziale di guardia, sarà l' ajutante maggiore che col debito permesso farà batterlo.

651. Battuto all' ordine l' ajutante di settimana condurrà i sotto-uffiziali al luogo ove dee darsi l' ordine, e comanderà.

All' ordine.

Marcia.

A questi comandi si formerà il circolo con le norme del num.° 514. Entreranno in esso il maggiore, l' ajutante maggiore, e l' ajutante di settimana, e si detteranno gli ordini, e le disposizioni da comunicarsi alla truppa; indi si romperà il circolo co' comandi.

Rompete il circolo.

Marcia.

652. Se il capo del corpo vorrà comunicar cosa agli uffiziali, li farà disporre in circolo, altrimenti farà battere un rullo che indicherà il termine della parata, ed ognuno di essi prenderà notizia degli ordini dati da' rispettivi sotto-uffiziali: l' ajutante ne darà comunicazione agli uffiziali superiori.

653. Nel caso che l' ordine contenga cose da eseguirsi o da conoscersi prontamente, gli uffiziali di settimana faranno formare nelle camerate le compagnie o gli squadroni, e ne daranno lettura; altrimenti ciò si eseguirà alla visita della sera.

654. Terminata la parata si eseguirà il prescritto al num.° 501 dell' ordinanza di piazza; ed il maggiore di settimana di ritorno al quartiere farà battere all' ordine, onde comunicare la ripartizione del servizio, e gli ordini della piazza, e del corpo.

655. Ogni qualvolta dovrà darsi un ordine il tamburo od il trombetto di picchetto suonerà all' ordine: a questo segno i primi sergenti ed i caporali forieri si uniranno nel luogo a ciò designato, e formato il circolo, vi si detterà quanto oc-

corra. I primi sergenti assenti saranno rimpiazzati da' secondi sergenti di settimana, ed i forieri da' caporali di quartiere.

656. Un ajutante, portabandiera, o portastendardo recherà l' ordine agli uffiziali superiori che non sono stati presenti alla parata, ed all'ajutante maggiore.

657. Al capitano, se assente all' ora della parata, sarà recato l' ordine dal foriere, ed in assenza di questo da un caporale.

658. Gli uffiziali subalterni dovranno prendere giornaliera conoscenza dell' ordine nelle compagnie o negli squadroni, sottoscrivendone il registro in piede di ciascun ordine e senza attrasso; quelli però comandati per qualche servizio, che siano stati legittimamente assenti dalla parata, ne saranno informati da un sotto-uffiziale al modo prescritto al num.° 517 dell' ordinanza di piazza.

659. L' ajutante di settimana avrà cura di fare avvertire i cappellani, i chirurgi, ed il quartiermastro, allorchè negli ordini vi sia cosa che loro riguarda.

ART. 31.

Del picchetto.

660. In ogni corpo verrà giornalmente nominato un numero di uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di picchetto.

661. Il picchetto sarà a disposizione del governatore o comandante della piazza, che potrà alle occorrenze farlo uscire per recarsi ove il bisogno lo richieda. Egli inoltre avviserà alle preventive istruzioni di ciò che debba farsi da' picchetti alla notizia di un incendio o di un allarme parziale.

662. Dal picchetto si trarrà ogni servizio comandato improvvisamente: gl'individui che marceranno saranno immantinente rimpiazzati con altri cui spetti per giro.

663. L' uffiziale superiore d' ispezione, previo ordine del governatore o comandante della piazza, potrà recarsi a visitare i picchetti: potrà ordinarsi dalla piazza ch' essi vadano alla parata sulla piazza d' armi: i capi de' corpi potranno prescrivere che faccian parte della parata interna. In tali parate prenderanno il posto assegnato loro ne' numeri 474 dell' ordinanza di piazza, e 639.

664. Il picchetto sarà ordinariamente composto da

Un capitano,

Un uffiziale subalterno per battaglione,

Un tamburo ed un piffaro, o un trombetto per battaglione,

Un soldato per ogni dodici,

e da un numero di sotto-uffiziali proporzionato alla forza risultante.

Il governatore o comandante della piazza potrà aumentare o diminuire il numero degli uomini di picchetto a norma delle circostanze, delle quali dovrà render conto.

665. Il picchetto sarà considerato siccome il primo de' servizj interni: esso incomincerà dopo sfilata la guardia.

666. Il primo de' subalterni nominati di picchetto si dirà di picchetto fisso.

667. Se un corpo è diviso in più quartieri, cosicchè un sol capitano di picchetto non possa vigilare su di essi tutti, ne potrà essere nominato più di uno: in tal caso i primi tenenti alterneranno co' capitani: se poi le frazioni in cui il corpo è diviso sian minori di un battaglione e distanti tra loro, potrà nominarsi per ciascuna di esse un uffiziale subalterno di picchetto. I comandanti de' corpi dovranno sommettere queste disposizioni al governatore o comandante della piazza, ed ottenerne autorizzazione.

668. Gli uffiziali di picchetto dovranno passare le 24 ore di servizio nella caserma, ove sarà una stanza ad essi destinata, ed in cui la notte potranno far uso di un letto di campo con materasso. Quelli tra loro che alloggeranno nella caserma o presso di essa potranno passar la notte ne' loro alloggi, eccetto l'uffiziale di picchetto fisso, il quale deve considerarsi di guardia; ed inoltre se piccola sia la città ove il corpo è di guarnigione, e divisi i quartieri di esso, basterà che il capitano non esca da quella, e che allontanandosi dal quartiere faccia conoscere al subalterno di picchetto fisso il sito ove potrà esser subito, ed immancabilmente rinvenuto. Questo procedimento intanto esser dovrà autorizzato dal capo del corpo, ed annunciato all' ordine del medesimo.

669. Il picchetto sarà pronto a marciare ad ogni cenno: gli uffiziali vestiranno il completo uniforme e la sciarpa durante questo servizio. I soldati staranno sempre in uniforme e berretto, indosseranno il cuojame, ed avranno in pronto le armi e la bardatura: la notte deporranno il solo cuojame, e situeranno le armi al capezzale, o in fasci nel mezzo delle camerate, potendo dormire su i rispettivi letti.

670. Il capitano di picchetto dipenderà dal maggiore di settimana, sotto i di cui ordini vigilerà alla esecuzione di quanto ha rapporto al servizio e governo interno, alla interna polizia e disciplina, ed alla esecuzione degli ordini della piazza, non che del corpo; egli avrà pure il comando superiore della guardia di polizia e di ogni altro servizio interno.

671. Ne' corpi di un sol battaglione seconderà l'ajutante maggiore negl' incarichi ad esso lui affidati, siccome rimpiazzante il maggiore di settimana, e negli altri che dal capo del corpo gli verranno additati com'è detto al num.° 185.

672. Il capitano che monta di picchetto si troverà alla parata, sia che essa si esegua nel quartiere, o sulla piazza d'armi; eccetto però se in questo secondo caso il corpo non dia contingenti alla parata stessa.

673. Egli visiterà le camerate, le prigioni o sale di disciplina, i corridoi, e le stalle onde assicurarsi che siano nette, e ben tenute: baderà che alla mensa de' sotto-uffiziali si osservi compostezza, e buon ordine: accompagnerà gli uffiziali superiori nelle loro visite in quartiere: vigilerà sugli uffiziali di settimana, e su i sotto-uffiziali, e' soldati di servizio interno, per assicurarsi se adempiano ai loro incarichi: vigilerà la sala reggimentale, onde accertarsi della nettezza, medela, e vittitazione degl' infermi, di cui sentirà i reclami: sarà in somma il comandante del quartiere, quando non si trovi presente un superiore.

674. All' ora stabilita per la uscita degli uomini nominati per la spesa del rancio, per la distribuzione del foraggio, del pane, o di altro genere, o in fine pe' varj travagli, questi uomini condotti da' rispettivi sotto-uffiziali si uniranno nel luogo indicato, ove si troveranno puranco le scorte, i forieri, portabandiere o portastendardi, o gli uffiziali nominati all' uopo. Il capitano di picchetto secondato dai subalterni di picchetto e dall' ajutante di settimana farà numerare, e formare gli uomini in due o più righe, ed egli stesso gl' ispezionerà, onde assicurarsi se siano nella tenuta prescritta, e se abbiano gli arnesi necessarj per contenere i generi, se i boni siano in regola per le distribuzioni, o se sia pronto il danaro per la spesa; finalmente ripartirà le scorte, cui se fia d'uopo darà le debite istruzioni, ed in fine farà partire la gente.

675. Ritornati gli uomini dalla spesa o dalla distribuzione, il capitano di picchetto esaminerà i generi, e ne confronterà le quantità con le carpette o coi boni: trovando irregolarità darà le disposizioni che richieder possa la circostanza, o ne farà rapporto al maggiore di settimana.

676. Se il corpo riceva viveri di campagna, o che debba avere una qualche distribuzione straordinaria, il capo del corpo potrà disporre che il capitano di picchetto si rechi egli stesso ai magazzini, accompagnato da uno o più subalterni di settimana all' uopo nominati.

677. Gli uomini comandati pe' travagli al loro ritorno dovranno presentarglisi per essere ispezionati, e quindi rimandati alle camerate.

678. I distaccamenti che escono dal quartiere dovranno esser da lui ispezionati: quelli però che dovranno esserne assenti più di 15 giorni, o che siano comandati da capitani lo saranno dal maggiore di settimana.

679. Le guardie ed i distaccamenti comandati da uffiziali subalterni o sotto-uffiziali che rientrano in quartiere dovranno presentarsi al capitano di picchetto che l' ispezionerà; si assicurerà che le armi siano scaricate, ne riceverà i rapporti, indi l' invierà nelle camerate: per quelli poi comandati da capitani ne riceverà solo i rapporti, potendoli ispezionare il maggiore di settimana se presente.

680. In tutte le suddette ispezioni il capitano di picchetto potrà farsi supplire dall' uffiziale di picchetto fisso, semprequando la truppa armata o disarmata non abbia un uffiziale alla testa.

681. Il capitano di picchetto ne' giorni festivi riunirà gli uomini che smontano di guardia onde condurli o farli condurre ad udire la messa, e baderà che nella ripartizione del rancio si conservi la di loro porzione.

682. Avrà cura che nelle osterie site nell' interno delle caserme si vendano generi di buona qualità, vi si conservi il buon ordine, e che si chiudano all' ora stabilita: baderà che le cucine siano mantenute nette, i rancieri coll' abito prescritto, che i generi siano ben cotti, gli utensili puliti, ed i fuochi spenti a tempo debito.

683. Vigilerà sul buon ordine delle stalle, assisterà ai governi ed alle distribuzioni de' foraggi.

684. Nel corso della notte farà delle visite nelle camerate e nelle stalle, onde assicurarsi che il tutto vi sia nell' ordine prescritto.

685. Farà puranco delle ronde nell' interno del quartiere per osservare se il servizio si faccia in regola. Tali ronde si eseguiranno come quelle della piazza, e saranno ricevute dai posti interni siccome ronde maggiori. La scorta ed il fanale si prenderanno dalla guardia di polizia.

686. Allorquando tutto il picchetto debba prendere le armi il capitano sarà alla testa di esso, e dovendo uscire dalla caserma lo condurrà: ne' corpi poi di un sol battaglione lo farà condurre dal subalterno di picchetto fisso, che verrà rimpiazzato dall' ajutante sino all' arrivo dell' uffiziale primo ad essere nominato, il quale sarà immediatamente avvertito.

687. Il capitano si assicurerà che gli uomini di picchetto siano sempre in pronto, com' è prescritto al num.° 669. Egli potrà riunirlo sia per cerziorarsi di ciò, sia per istruirlo: previo però il permesso del capo del corpo. Alle visite il picchetto prenderà le armi, ed il capitano lo ispezionerà o farà ispezionare da un uffiziale di picchetto, e ne farà chiamare la visita. Se la visita sia sul terreno si situerà alla destra delle compagnie o degli squadroni, ma ne' corpi a cavallo potrà rimanere smontato.

688. Egli verrà informato dal suo predecessore delle istruzioni del governatore o comandante della piazza circa il sito ove dee recarsi il picchetto nel caso di un incendio o di un allarme parziale, e vi si condurrà appena ricevutone avviso dalla gran guardia, o direttamente dalla piazza, prevenendone immediatamente l' uffiziale primo ad esser nominato al comando del picchetto, il maggiore di settimana, ed il capo del corpo. In caso poi che sia battuta la generale nella piazza il capitano di picchetto farà immantinente ripeterne il tocco dal tamburo o trombetto di picchetto fisso nell' interno del quartiere, e, se ciò avvenga in ora in cui la truppa ne sia fuori, dagli altri tamburi o trombetti di picchetto nelle varie strade che menano al quartiere, e nelle sue adiacenze, onde avvertire la truppa. Farà prendere le armi al picchetto ed alla guardia di polizia, ed avviserà a' mezzi di difendere il quartiere da ogni possibile insulto, inviando se fia d' uopo delle pattuglie per aprire la strada agli uomini che si ritirano. Riunirà gli uffiziali ed i sergenti di settimana, e darà le disposizioni onde far prendere le armi o montare a cavallo tutti gli uomini che sono in quartiere, disponendoli convenevolmente fino all' arrivo de' superiori. Ordinerà ai detti uffiziali di spedire ordinanze ad avvertire quegli uffiziali che abitassero lungi dalla caserma in modo da non udire il tocco della generale. Spedirà alla gran guardia l' uffiziale di ordinanza prescritto col num.° 999 dell' ordinanza di piazza, ed invierà de' sotto-uffiziali armati, e se fia d' uopo accompagnati da uno o più uomini armati ad avvertire il maggiore di settimana, e gli uffiziali superiori del corpo. Giungendo questi egli rassegnerà loro l' operato, e ne attenderà le disposizioni: se però pria del loro arrivo giunga ordine di far uscire la truppa, si porrà alla sua testa, ed incaricherà un uffiziale subalterno di picchetto di dar conto del tutto a' superiori, e delle disposizioni che rimangono a darsi: ma se sia giunto o si trovi in quartiere un capitano di esso lui più antico, assumerà questo il comando della truppa, ed egli rimarrà per riunirne il rimanente, ed attendere i superiori.

689. Se l' intero corpo prenda le armi per uscire, il picchetto, a meno di ordine particolare, si distribuirà per le compagnie o per gli squadroni.

690. Nell' assenza del maggiore di settimana qualunque rapporto debba spedirsi alla piazza o ad altra autorità sarà sottoscritto dal capitano di picchetto: questi informerà di ogni novità il detto maggiore, e gli darà parte di quanto ha rapporto al disimpegno de' suoi doveri.

691. Nel caso che il capitano di picchetto debba per servizio assentarsi dal quartiere, l'ajutante di settimana avvertirà immantinente quello che lo segue per giro onde rimpiazzarlo.

Art. 32.

Della guardia di polizia.

692. In ogni quartiere vi sarà una guardia, che sarà detta di polizia, e la di cui forza, proporzionata alle località, verrà fissata dal capo del corpo, in essa vi sarà sempre un secondo sergente: questa guardia non farà mai parte della parata della piazza, nè terrà le armi cariche se non per ordine espresso.

693. La guardia di polizia dipenderà specialmente dal maggiore di settimana, dall' ajutante maggiore, e dal capitano di picchetto, e verrà comandata dall' uffiziale subalterno di picchetto fisso il quale si metterà alla sua testa da capo posto quante volte prenda le armi o si formi. Le consegne di questa guardia verranno stabilite dal capo del corpo, e l' uffiziale che la comanda eseguirà pure quelle che gli verranno prescritte dagli anzidetti uffiziali, o comunicate dall' ajutante di settimana.

694. La guardia di polizia renderà gli onori, ed eseguirà i doveri generali prescritti ad ogni altra guardia. Passando innanzi ad essa il capo del corpo, la sentinella alle armi griderà *Guardia in riga*, e la guardia si formerà senz' armi, e prenderà la immobilità al comando di attenzione.

695. Le sentinelle alle porte del quartiere, oltre a' doveri generali delle altre sentinelle avranno altresì per consegna: 1.° D' impedire ch' entrino venditori di frutta, o altre cibarie senza il permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, che dovrà prima di accordarlo visitarne la qualità: 2.° Di non fare introdurre bevande spiritose, donne non conosciute e generi immondi: 3.° Di vietar l' uscita a qualunque persona che abbia seco involti o fardelli: 4.° Di non permettere che alcun sotto uffiziale o soldato esca dopo la ritirata, o prima dell' ora stabilita per l' uscita comune; e di far presentare al capo posto tutti coloro che rientrassero dopo la ritirata qualora il sotto uffiziale di piantone trascurasse di avvertirneli: 5.° Di non permettere l' uscita ne' corpi di cavalleria ad alcun soldato col cavallo: 6.° Di badare che dalle finestre del quartiere non si getti roba, avvertendone, se ciò avvenga il caporale: 7.° E di vietare l' uscita ai sotto uffiziali e soldati consegnati, ed alle reclute senza scorta.

696. Un tamburo o trombetto di picchetto sarà addetto alla guardia di polizia per suonare all' ordine del capoposto tutt' i tocchi prescritti nell' orario, o che verranno ingiunti dai superiori del corpo.

697. Il secondo sergente della guardia di polizia vigilerà che i caporali ed i soldati eseguano i loro doveri.

698. Il detto sergente terrà le chiavi della prigione, e della sala di disciplina, che non consegnerà se non per ordine dell' uffiziale comandante il posto cui dovransi dirigere i superiori incaricati della ispezione de' detenuti; ad esso si dirigerà puranco il prevosto tutte le volte che l' esercizio del suo dovere comporti di avvicinarsi ai presi. Egli non riceverà nè farà uscire alcuno da tali luoghi senza l' ordine dell' anzidetto uffiziale. Allorquando li dovrà aprire, sarà sua cura di apporvi un numero competente di sentinelle. Baderà che sian portati a tempo debito i ranci a' detenuti, e che questi stiano tranquilli, non manchino di acqua, e che si faccia la necessaria pulizia nella località di loro detenzione, visitandoli perciò il mattino e la sera. Impedirà che si dia loro del vino, non potendone avere che parcamente all' ora del rancio. Se qualche detenuto chiegga di parlare a' superiori, esso sergente curerà d' innoltrare la domanda per mezzo dell' uffiziale comandante la guardia medesima. Prima che il prevosto faccia uscire i presi, pe' motivi additati al num.º 43 esso sergente ne chiamerà la visita; come pure avvertirà il chirurgo se taluno ne sia ammalato. Praticherà la stessa visita allorquando il prevosto li ricondurrà. Vieterà infine a chicchesia di trattenersi in colloquio co' detenuti senza permesso dell' uffiziale comandante il posto.

699. Dopo la ritirata, scortato da qualche uomo della guardia, chiuderà le porte ed i cancelli del quartiere, lasciando aperti i soli sportellini ne' siti prescritti dal capo del corpo, ed aprirà poi le porte ed i cancelli allo sveglio.

700. Nel caso che debbansi chiudere le scuderie, il secondo sergente di guardia ne custodirà le chiavi per indi farle aprire nell' ora prescritta. Baderà che nell' annottarsi si accendano le lampadi nelle scuderie, e che durante la notte non si estinguano.

701. Di buon mattino il secondo sergente, dietro richiesta del prevosto, e col permesso dell' uffiziale di guardia riunirà i detenuti, quelli che sono a' servizj ignobili, e gli uomini di travaglio onde la pulizia del quartiere venga eseguita: l' uffiziale di picchetto fisso potrà assegnar loro se fia d' uopo una scorta.

702. Battuta la uscita ispezionerà gli uomini che escono, onde assicurarsi della loro tenuta e proprietà, e li confronterà con le liste firmate da' rispettivi uffiziali di settimana, delle quali il sotto uffiziale che li conduce dev' essere ostensore.

703. Esaminerà diligentemente ogni estraneo che si presenti per entrare in quartiere, e non permetterà che vi abbiano ingresso persone sospette, vagabondi, venditori, o donne non conosciute. Farà accompagnare le persone che chiedono di uffiziali dimoranti nel quartiere, e le persone di riguardo che volendo entrarvi ne facciano domanda.

704. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere alla guardia.

705. Dopo il silenzio farà chiudere le osterie, e spegnere i fuochi.

706. Nella notte il comandante del posto farà fare al sergente di guardia delle ronde nell' interno del quartiere onde assicurarsi della tranquillità e del buon ordine, non che della vigilanza delle sentinelle: tali ronde saran fatte come quelle di piazza.

707. Il subalterno di picchetto fisso farà eseguire le anzidette prescrizioni da tutti gl' individui componenti la guardia di polizia di suo comando, e presiederà a tutte le operazioni del secondo sergente. I rapporti della sua guardia saranno diretti al capitano di picchetto. Egli passerà la notte nella stanza del picchetto, o se questa disti assai dal corpo di guardia de' soldati di polizia, starà in altra stanza prossima ad esso; ivi potrà fare uso di un letto da campo con materasso, ma non potrà spogliarsi.

708. Allorquando si situeranno de' sotto-uffiziali di piantone per vigilare su di un qualche sito, per adempire dappresso ad una parte de' doveri assegnati al sergente della guardia di polizia, per riconoscere gl' individui ch' entrano o escono, o per altr' oggetto, egli baderà che conoscano la loro consegna, sian rilevati o tolti via alle ore stabilite, e ne riceverà i rapporti che inserirà in quello della guardia di polizia. Tali rapporti saranno inviati al capitano di picchetto, che unendovi quello del picchetto stesso, e quanto riguarda il dissimpegno di sue funzioni lo passerà al maggiore di settimana per unirlo al rapporto generale.

709. L' uffiziale di picchetto fisso disporrà che alle ore stabilite dall' orario sian battuti o suonati dal tamburo o trombetto di polizia i tocchi prescritti.

710. Nella stanza di picchetto si terrà un registro in cui saranno trascritti tutt' i rapporti ordinarj e straordinarj che s' invieranno alla piazza, o ad altre autorità.

711. Il subalterno di picchetto fisso riunirà i rapporti delle compagnie, o degli squadroni alle varie visite, e ne formerà il rapporto generale che dopo averlo presentato alla firma dell' autorità corrispondente, spedirà alla piazza com' è detto a' numeri 717 e 734.

712. Nella stanza del picchetto sarà la nota delle lavandaje non mogli di sotto-uffiziali e soldati; la nota de' travagliatori di piazza, e quella degli assistenti degli uffiziali.

713. Vi sarà in oltre un foglio che verrà fornito dall' ajutante di settimana com' è detto al num.° 284 in cui saranno notati i nomi di tutti coloro cui è concesso l' uscir di quartiere dopo la ritirata: l' uffiziale di picchetto fisso vi annoterà l' ora in cui ciascuno di essi rientrerà.

714. L' uffiziale anzidetto terrà pure la nota di tutti i presi nelle prigioni, o sale di disciplina, copia della quale, colle corrispondenti alte e basse avvenute dall' ora in cui è montata la guardia fino a quella della compilazione del rapporto, unirà al rapporto stesso.

715. Delle mutazioni che succeder possono nell' intervallo che passa dall' ora della compilazione del rapporto, a quella della nuova guardia di polizia, l' uffiziale smontante ne informerà per iscritto quello montante nel consegnargli i presi e la nota, e questi le riassumerà in quella di cui è parola al num.° precedente.

716. Nel caso d' incendio o di allarme parziale, ricevutone appena l' avviso ne darà notizia al capitano di picchetto se presente, e glie la spedirà s' è assente, dando in quest' ultimo caso tutte le disposizioni analoghe al prescritto nel num.° 683. Lo stesso praticherà al tocco della generale.

Art. 33.

Delle visite giornaliere.

717. Mezz' ora dopo battuto o suonato lo sveglio, al tocco di un rullo i caporali riuniranno le squadre rispettive, le formeranno ne' corridoi adjacenti alle camerate, o nelle camerate stesse in mancanza di locale, e ne chiameranno la visita: faranno indi rapporto al secondo sergente di settimana, il quale vigilerà su questa visita, che potrà verificare chiamandola egli stesso, e ne farà rapporto al primo sergente informandolo di tutte le novità occorse, non che degli uomini che sono infermi, e dell' ora alla quale sono rientrati coloro che mancavano alla ritirata, o quelli che ne fussero stati esenti con permesso. I primi sergenti daranno parte delle novità all' uffiziale di settimana, e questi al capitano di picchetto; compileranno poi il rapporto della visita che spediranno all' uffiziale di picchetto fisso: questi formerà i rapporti complessivi giusta il modello num.° 5 che firmati dal maggiore di settimana, ed in di lui assenza dal capitano di picchetto, saranno inviati al comandante del corpo, ed al governatore o comandante della piazza.

718. Prima di mangiare il rancio sarà fatta una seconda visita con le norme stesse, ma di questa il capitano di picchetto farà rapporto al solo maggiore di settimana.

719. L' uffiziale di settimana potrà riunire la compagnia o lo squadrone onde verificare le visite, ed ispezionare gli uomini.

720. Ne' corpi a cavallo prima del governo si formeranno gli squadroni su due righe, e l'uffiziale subalterno di settimana ne passerà la visita, facendone rapporto al capitano di picchetto, cui darà per iscritto i nomi de' mancanti. Questo uffiziale farà poi suonare il corrispondente tocco, affinchè gli uomini vadano a governare.

721. La sera al tramontare del sole tutt' i tamburi o trombetti, riuniti con prevenzione nella piazza del quartiere o innanzi di esso verranno ispezionati dal tamburo maggiore, e quindi batteranno o suoneranno la ritirata. Quindici minuti dopo si eseguirà la visita, che sarà annunciata da un rullo.

722. La visita della sera ne' corpi a piedi si farà con le armi, e sul terreno, semprequando la pioggia, l' eccessivo freddo o altre considerazioni non lo vietino: in questi casi si eseguirà ne' corridoi, in altro luogo coperto o nelle camerate.

723. Se questa debba farsi sul terreno, le compagnie in berretto di quartiere, colle armi, e col cuojame si recheranno sul terreno, condotte in ordine da' rispettivi uffiziali di settimana, e vi si schiereranno in battaglia: il picchetto in arme si situerà alla dritta della linea.

724. Dovranno pertanto gli uffiziali suddetti ispezionare dapprima la loro gente, e visitare attentamente le armi onde assicurarsi che alcuna non ne sia carica: ciò verrà praticato costantemente ogni sera.

725. Il maggiore di settimana comanderà la visita, ed in sua mancanza ne sarà incaricato il capitano di picchetto o l' ajutante maggiore qualora sia di esso più antico.

726. Formata la truppa chi la comanda farà aprir le righe, e porre le armi al piede: indi ad un colpo di bacchetta dei tamburi, o ad un segnale delle trombe, ciascun uffiziale di settimana si recherà innanzi al centro della sua truppa, e comanderà: 1.° *Compagnia alla visita.* 2.° *Sotto-uffiziali al fronte.* Al 1.° comando i soldati porteranno la mano sinistra al berretto come per salutare, indi la riporteranno celeremente al suo posto. Al 2.° il primo sergente, ed il secondo sergente di settimana si porteranno innanzi al fronte, situandosi a contatto tra loro, due passi dietro l' uffiziale che starà rivolto verso la truppa. Questo uffiziale chiamerà la visita ed i cennati sotto-uffiziali gli somministreranno le notizie relative agli assenti.

727. Terminata la visita, formato e sottoscritto il rapporto delle novità, ciascun uffiziale comandante darà la voce - *Sotto-uffiziali a' vostri posti*, indi, fatto il mezzo giro a dritta, rimarrà due passi innanzi al centro della propria compagnia. Ad un colpo di bacchetta, o ad un segno di tromba tutti questi uffiziali si recheranno dall' uffiziale che comanda la visita, e disposti in circolo per ordine di compagnie, gli presenteranno i rispettivi rapporti, e ne riceveranno le particolari

disposizioni. L' ajutante incaricato dello stato minore presenterà pur egli, posto in seconda riga, il rapporto degl' individui sotto i suoi ordini. Il comandante ordinerà - *signori uffiziali a' vostri posti*; e questi fatto il mezzo giro, si porteranno dond' erano partiti. Al segnale suindicato i primi sergenti ed il tamburo maggiore si recheranno alla sinistra della linea, o in altro luogo espressamente indicato, ove si disporranno in circolo attorno all' ajutante di settimana, al quale faranno il di loro rapporto; dopo di che, mediante il comando dell' ajutante - *Sotto-uffiziali ai vostri posti*, *marcia*, torneranno donde sono partiti.

728. Il comandante la visita darà la voce:

1.° In bilancia l' arme.

2.° Serrate le righe, marcia.

3.° Per compagnie formate i circoli, marcia.

4.° Al piede l' arme.

Al 3.° comando ciascuna compagnia formerà il circolo sul centro: in esso oltre all' uffiziale di settimana entrerà pure il primo sergente munito del libro d'ordine, che porterà sul petto al disotto del cuojame. Nel circolo si leggerà l' ordine, si nominerà il servizio, additando i posti che ciascuno dee coprire, e si comunicheranno le particolari disposizioni del corpo. Terminato ciò, il comandante ordinerà:

1.° In bilancia l' arme

2.° Disfate i circoli, marcia

3 ° Al piede l' arme

4.° Alla preghiera l' arme

Ed i tamburi o trombetti toccheranno o suoneranno la preghiera, terminata la quale si comanderà:

Al piede l' arme.

729. Indi le compagnie pel fianco saranno da' rispettivi comandanti ricondotte alle camerate, ove riporranno le armi, toglieranno il cuojame, e formate di nuovo reciteranno il S. Rosario.

730. Se la visita si eseguirà nelle camerate, verrà praticato per ciascuna compagnia lo stesso che si è detto ne' numeri precedenti, adattandosi però alle località, ed in caso di ristrettezza ciascun uomo si terrà al piede del suo letto. Se poi le truppe siano alloggiate in locali separati, o presso gli abitanti, i capi dei corpi stabiliranno di concerto con le autorità locali i luoghi di riunione delle compagnie o de' battaglioni, o del corpo intero per le visite, sian generali, sian parziali.

731. Ne' corpi a cavallo la visita si farà al modo stesso prescritto per la fanteria, ma gli uomini saranno in abito di scuderia, senz' armi, ed avranno nella mano sinistra la correggia del morale che conterrà l' orzo o l' avena per la distribuzione della sera: i sottò-uffiziali avranno le sciable al fianco. Terminata la preghiera gli squadroni si avvieranno alle stalle, donde ritornati reciteranno nelle camerate il S. Rosario.

732. I comandanti de' corpi potranno ordinare che di tanto in tanto alle visite colle armi sieno presenti tutti gli uffiziali; ed allora tutti gli uffiziali superiori dovranno intervenirvi.

733. Dopo la visita il capitano di picchetto formerà il rapporto, che sarà rimesso al colonnello per mezzo dell' ajutante di settimana. I rapporti di ogni altra visita gli saranno al modo stesso inviati. Un guastatore, od un uomo della guardia di polizia porterà copia di simile rapporto al tenente colonnello.

734. L' uffiziale subalterno di picchetto fisso riunirà i rapporti che avrà dovuto recargli l' ajutante di settimana ne formerà uno complessivo nel modo prescritto al num.° 717, e lo invierà, dopo firmato dal maggiore di settimana o dal capitano di picchetto, al comando della piazza, per mezzo di un sotto-uffiziale.

735. I capi de' corpi, oltre della visita della mattina, e di quella della sera potranno ordinare altre visite periodiche o eventuali se la circostanza lo esiga. Eseguendosi altre visite, oltre alle prescritte di sopra, al tocco che indicherà doversi dare i rapporti, gli uffiziali di settimana, e l' ajutante incaricato dello stato minore si recheranno dal capitano di picchetto, ed i primi sergenti dall' ajutante di settimana, e disposti in circolo presenteranno i rispettivi rapporti.

736. Il maggiore di settimana, il capitano di picchetto o l' ajutante maggiore, previo il permesso di altro superiore presente, potranno inopinatamente far battere la visita dal tamburo o trombetto di polizia in qualunque ora del giorno, ne' casi in cui sia indispensabile; ma della cagione e del risultamento di tale disposizione dovranno dar parte al comandante del corpo.

A r t. 34.

Della parata della Messa.

737. Tutte le domeniche, e le altre feste di precetto i corpi si condurranno ad ascoltare la S. Messa in grande uniforme. Particolari circostanze derivanti dalla natura del servizio, o dalle intemperie potranno autorizzare il capo del corpo a cambiare la tenuta, e spedire le compagnie, o gli squadroni separatamente alla chiesa.

738. Gli uomini di servizio di qualunque specie saranno riuniti allo smontare delle guardie, e condotti ad udire la S. Messa a tal uopo celebrata.

739. Sì la prima, che la seconda Messa saranno celebrate da' cappellani del corpo, e non essendovene che un solo, questi avrà cura che gli uomiui di servizio non manchino del divino Officio.

740. All' ora che verrà fissata dal capo del corpo tutt' i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno la Messa, e gli uomini avendo le sciable o le bajonette al fianco saranno per compagnie o squadroni formati, e condotti da' rispettivi uffiziali al luogo della riunione.

741. Nel caso che particolari circostanze esigessero che la truppa fosse munita anche di armi da fuoco, il capo del corpo ne dovrà ottener permesso dal comandante la piazza.

742. Formata la truppa sarà rotta in colonna o posta pel fianco, e condotta alla chiesa. Gli uffiziali avranno la sciabla al fodero. I tamburi o trombetti suoneranno la Messa all' andare, e la marcia al ritorno.

743. Tutti gli uffiziali assisteranno alla parata della messa: quando però vi si vada separatamente per compagnie o squadroui vi si troveranno solo quelli di settimana.

744. Se vi siano ufiziali superanti anderanno tutti uuiti alla testa della colonua, due passi dietro alla persona che comanda la parata.

745. La colonna sarà preceduta da una guardia atta a munir di sentinelle le porte della chiesa: queste vi sarauno per sola onorificenza, e per impedire i disordini.

746. Se per tenere sgombra qualche navata o per altr' oggetto si dovessero situar sentinelle nella chiesa stessa, queste non renderanno onore ad alcuno, ma presenterauno bensì le armi nell' atto della elevazione. Esse non passeggeranno nè parleranno, ma solo si faranno ubbidire con cenni. Nel rilevarle il caporale di posa farà situare la nuova sentinella accanto alla prima, avendola dapprima istruita della consegna, e senza presentar l' arme o eseguire altro movimento, l' antica sentinella farà giro dritta e marcerà in avanti per seguire il caporale.

747. Giunta la colonna alla porta della chiesa i tamburi o i trombetti si situeranno ad essa dirimpetto continuando a suonare sino a che sia tutta èntrata: il comandante di ciascuna suddivisione si situerà sulla destra del limitare della stessa porta, donde darà i seguenti comandi:

1.° Scuopritevi.

2.° Uno.

3.° Due.

Il primo comando è di prevenzione, al secondo gli uomini porteranno la mano dritta al caschetto, elmo o berettone, afferrandolo come al secondo tempo dell' orazione l' arme: al terzo comando scopriranno il capo portando il caschetto, elmo o berettone ec. al lato dritto.

748. Il principio della Messa sarà indicato da un breve rullo: tre tocchi indicheranno il *Santus*; ad un altro tocco pria della Elevazione s' inginocchierà la truppa sul ginocchio destro, e durante questa si suonerà la marcia, che sarà seguita da un tocco al quale la truppa si alzerà. Terminata la Messa, un altro breve rullo seguito da un tocco additerà alla truppa di doversi inginocchiare per ascoltare una breve preghiera recitata dal cappellano; infine sarà dato l' altro tocco al quale i soldati si alzeranno.

749. Se la truppa sarà in arme tutta o in parte, alla porta le porrà in bilancia, e situata nella chiesa farà al piede l' arme. Al *Santus* porterà l' arme, alla Elevazione le presenterà e si porrà all' orazione, indi eseguirà i movimenti necessarj a riprendere la posizione del piede arme, e finalmente uscirà dalla chiesa coll' arme in bilancia. Per tutte queste mosse non si daranno comandi, ma segnali con la cassa o la tromba.

750. Uscendo le suddivisioni dalla chiesa i comandanti di esse comanderanno:

1.° Copritevi.
2.° Uno.
3.° Due.

e gli uomini riporranno in testa il caschetto, elmo o berrettone, e quindi la mano dritta al suo posto.

751. Le stesse prescrizioni de' numeri precedenti si eseguiranno ogni volta che la truppa debba recarsi in chiesa per qualunque altr' oggetto.

752. Se debba celebrarsi la Messa allo scoperto facendo uso delle cappelle di campagna, le truppe saranno in armi, ed i varj movimenti si comanderanno colla voce.

ART. 35.

Del modo di riconoscere gli uffiziali, ed i sotto-uffiziali promossi o giunti al corpo.

753. Niun uffiziale appartenente ad un corpo, venendo promosso, potrà rivestire le insegne del nuovo grado, se prima la di lui promozione non sia stata

pubblicata con l' ordine della piazza in cui il corpo trovasi di guarnigione ; nè potrà esercitare le funzioni del suo nuovo grado , se non dopo riconosciuto alla testa della rispettiva truppa nel modo quì appresso indicato : sarà lo stesso per gli uffiziali che giungono ad un corpo , qualunque siasi la di loro provvenienza.

754. Il colonnello o comandante di un corpo sarà fatto riconoscere dal brigadiere , qualora il corpo forma parte di una brigata eventuale , ovvero dal governatore o comandante della piazza , se questi sia più antico o più graduato di colui che si trova interinamente al comando del corpo , ed in caso contrario da questo. Il reggimento starà sotto le armi con le bandiere o gli stendardi.

755. Il tenente colonnello sarà fatto riconoscere dal colonnello , ed in sua assenza da chi comanda il corpo : il reggimento prenderà le armi , con le bandiere o gli stendardi.

756. I maggiori saranno fatti riconoscere dal comandante del corpo alla testa del rispettivo battaglione sotto le armi con la bandiera o gli stendardi.

757. Gli ajutanti maggiori saranno fatti riconoscere dal maggiore di settimana alla parata della guardia.

758. I capitani dal maggiore del rispettivo battaglione alla testa della compagnia o dello squadrone di cui sono destinati ad assumere il comando.

759. I subalterni dal capitano alla prima riunione in armi della compagnia o dello squadrone.

760. Per procedere al riconoscimento , essendo la truppa schierata , e con le armi portate , o se di cavalleria con la sciabla in mano , chi la comanda , avendo alla sinistra la persona che dovrà essere riconosciuta in grande uniforme e sciarpa, snuderà la spada farà presentare le armi alla truppa , battere il bando , indi portare le armi , e pronuncierà ad alta voce ciò che segue.

In nome del Re , signori uffiziali , e voi sotto-uffiziali e soldati del (reggimento , battaglione , o compagnia , o squadrone), riconoscerete NN. per (s' indicherà il nome ed il grado dell' uffiziale) e lo ubbidirete in tutto ciò ch' egli vi comanderà pel bene del servizio del Nostro Augusto Sovrano, e per la esecuzione delle leggi e de' regolamenti militari. Ciò detto l' uffiziale riconosciuto prenderà il suo posto , e si porrà nell' esercizio di sua carica : un rullo chiuderà il bando.

761. Se l' uffiziale che fa riconoscere sia di grado inferiore a colui ch' è riconosciuto si metterà alla sinistra del medesimo , e sostituirà nella formola precedente alle parole *riconoscerete ed ubbidirete* , *riconosceremo ed ubbidiremo.* Se poi nelle file della truppa sianvi uffiziali più graduati o più antichi di quello che si

fa riconoscere, alla parola uffiziali si sostituirà la indicazione de' soli gradi inferiori all'uffiziale da riconoscersi.

762. Gli ajutanti, i portabandiere, i portastendardi e gli altri sotto-uffiziali dello stato minore saranno fatti riconoscere alla parata della guardia innanzi a' sotto-uffiziali formati in circolo per l'ordine da colui che l'ha comandata; i portabandiere però, ed i portastendardi sebbene riconosciuti non prenderanno possesso delle loro funzioni sotto le armi, ma alla prima riunione del corpo in arme, recate le bandiere o gli stendardi sul terreno da coloro che li rimpiazzavano, il capo del corpo chiamerà i novellamenti promossi al fronte, e dopo di aver rammentato il dovere di difendere col sangue il Sacro Reale vessillo che loro si affida glie lo porranno tralle mani.

763. I sotto-uffiziali delle compagnie o degli squadroni saranno fatti riconoscere dal capitano alla prima riunione della compagnia o dello squadrone. In generale poi la riconoscenza de' sotto-uffiziali avrà luogo dopo di essere stata annunciata all'ordine del corpo.

764. Il passaggio di un uffiziale, sotto-uffiziale o soldato alle compagnie di granatieri o cacciatori sarà annunciato all'ordine del corpo. Gli uffiziali saranno riconosciuti alla testa delle compagnie stesse. I sotto-uffiziali e soldati lo saranno alla parata della guardia, nella quale il capitano della compagnia ove debbono passare darà loro i rolli, il pompone della compagnia scelta, e la sciabla, che sarà loro posta al fianco dal primo sergente della compagnia; e pe' granatieri anche il berrettone.

A r t. 36.

Delle cassazioni, e sospensioni de' sotto-uffiziali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o dai corpi.

765. Se un sotto-uffiziale debba soffrire il castigo della cassazione, ciò verrà annunciato all'ordine del corpo, nel quale si specificheranno le cagioni che hanno richiamato su di lui un tal castigo. Quindi alla prima parata di guardia sarà condotto in uniforme innanzi al centro della linea ove, battuto all'ordine, l'uffiziale che comanda ripeterà l'ordine anzidetto, indi il sotto-uffiziale punito si toglierà la sciabla da per se stesso, e scucirà i distintivi, che nell'atto medesimo consegnerà ad un sotto-uffiziale più antico o più graduato di lui nella propria compagnia o nel proprio squadrone quivi a tal uopo presente, ovvero all'ajutante del proprio battaglione; indi il castigato sarà condotto alla sua nuova destinazione.

766. **La sospensione** di un sotto-uffiziale sarà del pari annunciata all' ordine del corpo con le corrispondenti causali: questo sotto-uffiziale alla prima visita uscirà al fronte della propria compagnia o del proprio squadrone, ove dall' uffiziale di settimana si ripeterà l' ordine suindicato; indi il sotto-uffiziale punito si torrà i distintivi, e li conserverà egli medesimo, e poscia prenderà posto di semplice soldato nella truppa.

767. Se un granatiere o cacciatore per mancanze commesse dovrà passare alle compagnie fucilieri, un tal castigo sarà annunciato, una con le causali, nell' ordine del corpo; indi alla prima parata di guardia, in cui nel modo additato nel num.° 765 si ripeterà l' ordine, verrà condotto innanzi al centro della truppa, e quivi da per se stesso si toglierà le insegne della compagnia scelta, che consegnerà al primo sergente della medesima, dopo di che sarà condotto alla sua nuova destinazione.

768. Il prescritto al numero precedente sarà altresì applicato ai soldati della Nostra guardia, che per misure disciplinari, o giudiziarie debbano passare a terminare il di loro impegno in un corpo di linea.

769. Se un soldato per effetto di cattiva condotta debba essere privato dell' onore di servire nelle Nostre Reali truppe, questa vergognosa punizione sarà annunciata all' ordine del corpo, una colle causali che contro di esso l' hanno attirata. Quindi alla prima riunione dell' intero corpo, l' incorreggibile in grande uniforme sarà condotto da una scorta innanzi al centro della truppa; alla quale, battuto all' ordine, si ripeterà la disposizione che lo condanna, e quivi dal prevosto, spogliato di ogni insegna militare, verrà rivestito di abiti fuori durata, ai quali preventivamente saranno state tolte le mostre, ed i bottoni, e specialmente i gigli, le cornette o le granate: l' uomo da espellersi finalmente sarà consegnato all' agente della polizia all' uopo chiamato, che si terrà alla porta del quartiere, onde riceverlo. Se vi saranno servi di pena questi lo ajuteranno a rivestirsi, non mai a spogliarsi, e poscia scortati lo accompagneranno fino alla porta del quartiere.

APPENDICE

Che contiene i paragrafi della Reale ordinanza di piazza citati nel corso di questo regolamento.

442. La nomina degli uffiziali pel servizio d'armi sarà praticata dalla testa del ruolo. I varj giri espressi nelle categorie del ruolo avranno tra essi un ordine di preferenza, che sarà quello indicato nelle diverse colonne del ruolo stesso. Cosicchè il più antico degli uffiziali nominati farà il servizio indicato nella prima colonna, l'altro che lo segue quello nella seconda, e così consecutivamente.

443. Il travaglio sarà sempre nominato per la coda del ruolo, e le varie specie di travagli, ove formino varie categorie, avran tra esse una precedenza nella nomina del servizio che sarà anche dall'ultima alla prima.

444. Se ad un ufficiale spettino nello stesso giorno diversi servizj, eseguirà quello di piazza a preferenza dell'interno, e quello d'armi a preferenza de' travagli.

445. I servizj che un uffiziale non avrà potuto adempire per la causa espressa nel numero antecedente, saranno da esso rimessi con lo stesso ordine di precedenza, allorquando ricade la nomina del servizio pretermesso.

446. Se dopo la nomina del servizio, qualche uffiziale chiamato ad adempirlo si trovasse infermo, ne farà immediatamente rapporto al maggiore di settimana, oltre quello che inviar deve al proprio superiore; ed esso maggiore ne farà tener conto sul ruolo, e ne darà parte al comandante del corpo.

447. Si avrà per massima generale che un uffiziale non può esser nominato due volte per uno stesso giro di servizio, se tutti quelli compresi nella rispettiva classe del ruolo non l'abbiano fatto una volta, a menochè si sian trovati legittimamente assenti dalla guarnigione nel giorno in cui loro spettava il servizio, o ne siano stati esentati per infermità.

448. Per gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati che per le cause succennate non prestano un servizio, se ne noterà nel ruolo la cagione, ed il giro si considererà come passato: si eccettua solo il giro de' distaccamenti di mare.

449. Qualunque uffiziale nominato di servizio che abbia de' motivi a credere che la nomina non ne sia regolare, lo eseguirà, e dopo ne farà rimostranza al maggiore di settimana, il quale trovandola ragionevole, glie ne farà diritto nelle nomine successive; ma trovando insussistenti gli addotti motivi, il maggiore ne darà parte al comandante del corpo all'ora del rapporto.

450. Gli uffiziali non potranno cambiare tra di essi alcun servizio senza positiva ragione, che sarà fatta presente al maggiore di settimana, il quale trovandola regolare la esporrà al comandante del corpo per l'approvazione.

455. I primi sergenti dopo conosciuto il numero di uomini che somministrar deve ogni compagnia o squadrone, ne faranno la nomina per isquadre sopravvegghiati in ciò dall' uffiziale di settimana: a tale oggetto terranno un ruolo, in cui noteranno i servizj diversi che ogn'individuo presta, onde veruno ne venga sopraccaricato più di un altro. La nomina de' soldati sarà pure per la testa, o per la coda come si è ordinato per gli uffiziali e pe' sotto-uffiziali.

456. Il prescritto ne' numeri 449 e 450, è applicabile ai sotto-uffiziali e soldati, colla differenza che invece di far capo dal maggiore di settimana, si dirigeranno all' uffiziale di settimana, e questi al proprio capitano.

469. Le guardie, che ciascun corpo somministrar deve alla piazza, prima di uscire dal rispettivo quartiere saranno ispezionate dal comandante del corpo, o da altro uffiziale superiore a ciò comandato. Se dovranno portarsi sulla piazza d'armi per la parata, quando compongono la totalità della guardia della guarnigione, vi saranno condotte da un uffiziale superiore a cavallo: formandone però una sola parte, ne assumerà l' incarico l' uffiziale più graduato o più antico in parità di grado, tra quelli che montano di servizio, o altro a ciò destinato dal comandante del corpo, se verun uffiziale debba marciare con truppa alla parata.

470. I picchetti de' varj corpi interverranno alle grandi parate non che alle parate, semprequando il governatore o comandante della piazza per particolari circostanze giudichi ordinarlo: essi vi saran condotti al modo stesso delle guardie, alla di cui coda marceranno.

486. Il governatore o comandante della piazza si situerà dirimpetto al centro della parata, e gli uffiziali della guarnigione si formeranno in più righe e per ordine di corpi in modo che gli uffiziali del primo si trovino dirimpetto alla destra della guardia, e que' dell' ultimo corpo di cavalleria verso la sinistra. Gli uffiziali superiori si situeranno innanzi a' rispettivi uffiziali su di un allineamento sei passi dietro al governatore o comandante. I capitani occuperanno la seconda riga due passi indietro di quella de' detti uffiziali superiori, coll' ordine stesso che le loro compagnie o i loro squadroni hanno ne' battaglioni, ma invertito da sinistra a destra: in terza riga saranno i primi tenenti, nella quarta i secondi tenenti, e nella quinta gli alfieri. Mancandovi alcuno degli uffiziali suddetti, i loro posti rimarranno vuoti. Gli ajutanti maggiori staranno alla sinistra de' capitani del proprio corpo.

I primi sergenti ed i forieri o caporali comandati per l'ordine, a norma del num.° 506 tenendo un ajutante, ovvero un portabandiere o portastendardo alla testa rimarranno formati quattro passi dietro dell'ultima riga degli uffiziali, avendo i primi sergenti in prima riga, ed i caporali in seconda. Essi saranno distribuiti per ordine di corpo da sinistra a destra. I sotto-uffiziali de' corpi di cavalleria v' interverranno a piedi, ed armati di carabina o moschettone, o colla sciabla in mano, se il corpo non è munito delle armi suddette. Gli uffiziali generali comunque impiegati nella piazza, prenderanno posto secondo il loro rango, cioè sulla destra del governatore o comandante della stessa, se gli sono superiori in grado o in antichità, e sulla sinistra se inferiori. Tutt' i cennati uffiziali saranno in completo uniforme, ma senza sciarpa.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, e le condurranno al posto per la strada la più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

501. Ancorchè non vi sia parata, l'ordine si distribuirà sempre sulla piazza d' armi dove si condurranno per ciascun corpo il maggiore di settimana, i primi sergenti ed i forieri o caporali comandati da un ajutante o porta-bandiere o porta-stendardo, dopo la spedizione delle guardie: ne' giorni però di gran pioggia o caldo, si distribuirà l'ordine nella cancelleria della piazza, dove si condurranno gli ajutanti di settimana di tutt' i corpi, recandosi contemporaneamente i maggiori di settimana dal comandante della piazza per fargli rapporto, e prendere gli ordini. Di questa disposizione intanto dovrà esser dato ordine preventivo.

506. I primi sergenti di tutt' i corpi di guarnigione nella piazza, seguiti ciascuno da un caporal foriere o caporale, si porteranno tutte le mattine all' ora della parata sulla piazza d' armi, condotti da un ajutante, portabandiera o portastendardo, e se il corpo cui appartengono darà contingente alla parata, marceranno al seguito di questo.

517. Gli uffiziali comandati per qualche servizio i quali non si sian potuti trovar presenti sulla piazza d' armi all'ora della distribuzione dell'ordine, ne dovranno essere informati fino alla loro abitazione per mezzo di un sotto-uffiziale, che a tal uopo sarà loro spedito dal rispettivo primo sergente: esso sotto-uffiziale, non trovandoli in casa, vi lascerà l'ordine in iscritto.

527. Le guardie nel prendere le armi saranno disposte nel seguente modo: quelle di fanteria di sette uomini o meno si porranno in una riga, quelle da otto

a diciasette non compresi i sotto-uffiziali in due, ed in tre quelle da diciotto in sopra. Le guardie poi di cavalleria a piedi od a cavallo di cinque uomini o meno si formeranno in una riga, e tutte le altre in due.

907. Saranno ristretti nelle prigioni succennate i militari, che per mancanza di locali o per maggior sicurezza esser non possano custoditi nelle prigioni de' proprj corpi, e quelli sottoposti a' tribunali ordinarj, a' consigli di guerra di guarnigione o di divisione, alle commessioni militari, o semplicemente arrestati per misure di sicurezza sia qualsivoglia l' autorità che l' abbia comandato. Potranno esservi ristrette puranco le persone non militari sottoposte al giudizio di un tribunale militare, ovvero quelle che per oggetti relativi alla sicurezza di una piazza di guerra il governatore o comandante di essa dovrà far custodire ai termini del prescritto nel num.° 844.

909. Verranno ristretti nelle carceri criminali coloro che siano stati già condannati alla pena capitale da un tribunale militare, o gl' imputati di gravi delitti, pei quali la necessità di custodirli con sicurezza, o d' impedir loro ogni comunicazione con altri, renda inevitabile questa misura.

973. I comandanti de' corpi dovranno rimettere al governatore o comandante della piazza in cui si trovano le situazioni e gli stati di cui è parola al num.° 74; dovran fargli tenere inoltre i rapporti delle visite della diana e della ritirata, e quelli delle mutazioni giornaliere, e delle punizioni ch'escludono dal servizio. Essi dovranno poi direttamente, o per l' organo de' brigadieri comandanti le brigate eventuali, renderlo informato di ogni avvenimento relativo alla disciplina e polizia, che interessar possa il buon ordine, e la tranquillità della piazza: gli somministreranno infine su tutti gli altri oggetti qualsivogliano, le notizie ed i rapporti che lor verranno chiesti, sia per la intelligenza di esso governatore o comandante, sia per essere da questi trasmessi alle autorità superiori.

999. Il governatore o comandante della piazza, tutti gli uffiziali dello stato maggiore della medesima che non abbiano una data destinazione locale, e tutti gli uffiziali di qualunque grado od arma, che non abbiano truppa o destinazione particolare, in caso di allarme si condurranno al corpo di guardia della gran-guardia: ogni corpo vi manderà subito un uffiziale di ordinanza.

2182. Ogni sotto-uffiziale o soldato armato di moschetto o carabina, ed isolato renderà gli stessi onori prescritti per le truppe armate ed in marcia.

2188. Le visite di uffiziali in corpo sono proibite tanto all'arrivo di una truppa in una piazza quanto alla sua partenza, ed in qualunque altra circostanza.

2191. Le lettere di complimento in occasione di Pasqua, Natale, e capo di anno, ed in qualunque altra circostanza, sono proibite.

2192. L' abuso de' titoli essendo non solo derisorio ma capace di produrre disordini nella subordinazione, rimarrà vietato il dare, tollerare che sia dato, e ricevere da' militari quello di eccellenza, il quale si deve unicamente a quelle dignità, cui sia da Noi espressamente conferito.

FINE.

MODELLI.

MODELLO N.° 1.

TABELLA DELL'ORARIO PE' CORPI A PIEDI.

GEN.° FEB.° MAR.° APR.e NOV.e DICEM.e	MAGGIO, SETTEMBRE, ED OTTOBRE.	GIUGNO, LUGLIO, ED AGOSTO.
Sveglio . . mezzora prima dell'aurora.	Sveglio . . all' aurora.	Sveglio . . all' aurora.
Visita. . . mezzora dopo lo sveglio.	Visita. . . come ne' mesi precedenti.	Visita. . . come ne' mesi precedenti.
Esercizj . . mezzora dopo la visita.	Esercizj . . . . . . idem.	Esercizj . . . . . . idem.
Rancio . . alle 9 1/2 antimeridiane.	Rancio . . alle 9 1/2 antimeridiane.	Assemblea alle 6 1/2 antimeridiane.
Assemblea alle 10 antimeridiane.	Assemblea alle 10 antimeridiane.	Rancio . . alle 10 antimeridiane.
Uscita . . all' una pomeridiana.	Uscita . . alle due pomeridiane.	Uscita. . . alle tre pomeridiane.
Ritirata . . mezzora prima del tramonto.	Ritirata . come ne' mesi precedenti.	Ritirata . . come ne' mesi precedenti.
Silenzio . . due ora e mezza dopo la ritirata.	Silenzio . . due ora dopo il tramonto.	Silenzio. . un' ora e mezza dopo il tramonto.

Modello N.° 1.

TABELLA dell' ORARIO pe' CORPI A CAVALLO.

Genn.° Febb.° Mar.° Apr.° Nove.° Dicem.°		Maggio. Settembre. Ottobre.		Giugno. Luglio. Agosto.	
Sveglio	all' aurora.	Sveglio	come ne' mesi precedenti.	Sveglio	come ne' mesi precedenti.
Visita e biada . .	mezz' ora dopo.	Visita e biada	idem.	Visita e biada	idem.
Governo	terminato di mangiare la biada.	Governo	idem.	Governo	idem.
Acqua	dopo il governo.	Acqua	idem.	Acqua	idem.
Pulizia	dopo l' acqua.	Pulizia	idem.	Polizia.	idem.
Raneio	ore 9 1/2 antimerid.	Raneio	idem.	Assemblea	ore 6 1/2 antimerid.
Assemblea.	ore 10. idem	Assemblea	idem.	Raocio	10. idem.
Biada, o altra nutrizione diversa dalla paglia.	ore 12 meridiaoe.	Biada o altra nutrizione diversa dalla paglia	idem.	Biada o altra nutrizione diversa dalla paglia	12. meridiane.
Governo	ora 1 pomeridiana.	Uscita	ore 2 pomeridiane.	Uscita	ore 3 pomeridiane.
Acqua.	terminato il governo.	Governo	ore 5 1/2 idem.	Governo	ore 6. idem.
Uscita	ore 2 1/2 pomeridiane	Acqua	come ne' mesi preced.	Acqua	come oe' mesi preced.
Ritirata	mezz' ora pria del tramonto.	Ritirata	come ne' mesi preced.	Ritirata.	idem.
Orzo	dopo la visita.	Orzo	idem.	Orzo	idem.
Silenzio	2 ore 1/2 dopo il tramonto.	Silenzio	due ore dopo il tramonto.	Silenzio.	Un' ora e mezza dopo il tramonto.

N O T A.

Ne' giorni io cui vi saranoo istruzioni, i comandanti de' corpi apportar potranno al soprascritto orario quelle modificazioni che a secooda delle circostanze de' rispettivi corpi, e delle stagioni, crederanno più vantaggiose al sano nutrimento e buon governo de' cavalli. Quaudo però si troveranno presenti i proprj generali dovranno essi approvare le modifiche suindicate.

MODELLO N.° 2.

REGGIMENTO . . . . . . COMPAGNIA . . . . . .

Ripartizione della compagnia in plotoni, sezioni e squadre.

Capitano D. P P.
Alfiere D. R R.
1.° Sergente S S.
Caporale foriere O O.

1.° PLOTONE. 1.° Tenente D. A A.				2.° PLOTONE. 2.° Tenente D. B B.			
1.ª SEZIONE. 2.° Sergente C C.		2.ª SEZIONE. 2.° Sergente D D.		3.ª SEZIONE. 2.° Sergente E E.		4.ª SEZIONE. 2.° Sergente F F.	
1.ª SQUADRA.	2.ª SQUADRA.	3.ª SQUADRA.	4.ª SQUADRA.	5.ª SQUADRA.	6.ª SQUADRA.	7.ª SQUADRA.	8.ª SQUADRA.
Caporale G G	Caporale H H.	Caporale I I.	Caporale K K.	Caporale L L.	Caporale M M.	Caporale N N.	Caporale O O.
P P. soldato. Q Q. idem. R R. idem. S S. sarto. T T. calzolajo. U U. tamburo							

MODELLO N.° 2.

REGGIMENTO . . . . SQUADRONE . . . . . .

Ripartizione dello squadrone in plotoni e squadre.

Capitano D. A A.
Portastendardo B B.
Caporal-Foriere C C.
Maniscalco N N.

1.° PLOTONE.		2.° PLOTONE.		3.° PLOTONE.		4.° PLOTONE.	
1.° Tenente D. D D 2.° Sergente E E		2.° Tenente D. F F 2.° Sergente G G		2.° Tenente D. H H 2.° Sergente S S		Alfiere D. L L 2.° Sergente M M	
1.a SQUADRA.	2.a SQUADRA.	3.a SQUADRA.	4.a SQUADRA	5.a SQUADRA.	6.a SQUADRA.	7.a SQUADRA.	8.a SQUADRA.
Caporale M M	Caporale N N	Caporale O O.	Caporale Q Q.	Caporale S S.	Caporale T T.	Caporale P P.	Caporale Z Z.
H H Tromb.							
I I Soldato.							

Modello N.° 3.

REGGIMENTO. . . . . .

BATTAGLIONE. . . . . COMPAGNIA. . . .

Situazione della medesima nel dì. . . . . .

	UFFIZIALI.	SOTTO-UFFIZIALI.	TRUPPA.
Forza.			
DETTAGLIO DEGLI ASSENTI.			
Di servizio.			
All' ospedale.			
Alla sala reggimentale.			
Convalescenti nelle camerate.			
Reclute.			
Con permesso.			
In punizione.			
....			
....			
....			
....			
Assenti.			
Totale dei presenti sotto le armi.			

MODELLO N.° 4.

Mano corrente, o giornale della compagnia, o dello squadrone.

Questo modello contiene numero ventuno stati riuniti in un libro che ne prende l nome, e di cui le dimensioni, ed il numero de' fogli verranno fissati dagl'ispettori delle diverse armi. Essi cureranno pure di fare eseguire negli stati di cui qui appresso se ne danno i modelli, que' cambiamenti, che la diversa formazione dei corpi, e la differenza nel di loro equipaggio od armamento rendono indispensabili Pe' corpi a cavallo poi vi aggiungeranno il numero di stati necessarj pe' registri de' cavalli, della bardatura, ec.

Modello N.° 4. Stato Num.° 1.

Indice della mano corrente, o del giornale della compagnia o dello squadrone.

Situazione giornaliera della forza . . . . pag.°
Alte e basse . . . . pag.°
Ricezione giornaliera del pane e prest. . . . . pag.°
Registro degli uomini alla convalescenza . . . . pag.°
Registro degli uomini allo spedale . . . . pag.°
Registro degl' individui con Real licenza o con permesso . . . . pag.°
Registro degli uomini al disconto. pag.°
Registro de' travagliatori di piazza . . . . pag.°
Registro degli uomini in punizione . . . . pag.°
Registro delle sospensioni de' sotto-uffiziali . . . . pag.°
Generi di casermaggio . . . . pag.°
Generi di dotazione di caserma. . . . . pag.°
Utensili di compagnia . . . . pag.°
Munizioni da guerra . . . . pag.°
Registro delle riparazioni d' armi . . . . pag.°
Registro nominativo del servizio che giornalmente si presta . . . . . . pag.°
Ristretto del registro della matricola . . . . pag.°
Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento introitati dalla compagnia nel corso del. . . . . pag.°
Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esitati dalla compagnia nel corso del. . . . . pag.°
Bilancio mensile de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esistenti presso la compagnia, al primo del mese di . . . . per rilevarne la resta effettiva alla fine del suddetto mese . . . . pag.

Stato N.° 2.

					CLASSIFICAZIONE de' PRESENTI.															
Travagliatori.			Totale degli assenti		Uffiziali.				Truppa.									Totale.	
Di città	Di compagnia.	Di magazzino.	Uffiziali.	Truppa	Capitano.	Primo Tenente.	Secondo Tenente.	Alfiere.	Primo sergente.	Secondi sergenti.	Foriere.	Caporali.	Tamburi.	Piffaro.	Guastatori.	Apprendisti.	Soldati.	Uffiziali.	Truppa.

MESE

ALTE.

MODELLO N.° 4.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	Gradi.	Giorno della provenienza.	Venuti da altri corpi.	Venuti da altre compagnie.	Disertori ricuperati.	Ammessi di real ordine.	RECLUTE: Di leva.	Per cambio.	Volontariamente.	Per rimpiazzo	TOTALE: Uffiziali.	Truppa.	OSSERVAZIONI.
			TOTALE . .											

BASSE.

Stato N.° 3.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	Gradi.	Giorno della perdita.	Morti.	Disertati.	Congedati.	Condannati.	Passati ad altri corpi.	Passati ad altre compagnie.	Totale. Ufficiali.	Totale. Truppa.	OSSERVAZIONE.
			Totale. . .									

BILANCIO.

	UFFIZIALI.	TRUPPA.
Era la forza al 1.°		
Alte		
Totale.		
Basse.		
Resta la forza al 1.°		

Modello N.° 4. Stato N.° 4.

RICEZIONE GIORNALIERA DEL

PANE.

DATE.	Razioni.
1 e 2.	
3 e 4.	
5 e 6	
7 e 8	
9 e 10	
11 e 12	
TOTALE.....	
Spettanza giusta la rivista	
Risulta ... Credito. . . .	
Risulta ... Debito	

PREST.

DATE.	Ducati	Grana.	Calli.
Dal 1 al 5			
Dal 6 al 10			
Dal 11 al 15			
Dal 16 al 20.			
Dal 21 al 25			
Dal 26 al 30			
TOTALE. . .			
Spettanza giusta la rivista			
Risulta ... Gredito. . . .			
Risulta ... Debito. . . .			

Modello N.° 4. Stato N.° 5.

REGISTRO degli UOMINI alla CONVALESCENZA.

N.° di ruolo.	COGNOMI.	GRADI.	GENERE di malattia.	ENTRATA.			USCITA.			N.° delle giornate.	GENERI PRESSO gli UOMINI										Osservazioni.
				Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Camice.	Crovattino.	Pantalone di panno	Stivaletti.	Scarpe.	Cappotto.	Uniforme.	Bonetto.			

Nota. Nelle osservazioni s' indicheranno i morti.

Modello N.° 4. Stato N.° 6.

REGISTRO degli UOMINI allo SPEDALE.

N.° di ruolo.	COGNOMI.	GRADI.	SPEDALE.		GENERE di malattia.	ENTRATA			USCITA.			N.° delle giornate.	GENERI PRESSO gli UOMINI.										Osservazioni.
			Di prima entrata.	Di evacuazione.		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Camice.	Crovattino.	Pantaloni di panno.	Stivaletti.	Scarpe.	Cappotto.	Uniforme.	Bonetto.			

Nota. Nelle osservazioni s' indicheranno i morti.

MODELLO N.° 4. STATO N.° 7.

REGISTRO DEGL' INDIVIDUI CON REAL LICENZA O CON PERMESSO.

Numero di ruolo.	NOMI e COGNOMI.	GRADI.	LUOGO ove si ricano.		DURATA del permesso.		EPOCA della partenza.			EPOCA del ritorno.			DA CHI OTTENUTO.	OSSERVAZIONI.
			Comune.	Provincia.	Giorni.	Mesi.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		

MODELLO N.° 4. STATO N.° 8.

REGISTRO DEGL' INDIVIDUI AL DISCONTO.

Numero di ruolo.	NOME e COGNOME.	Grado.	MOTIVI che han dato luogo AL DISCONTO.	AMMONTARE del disconto.			DISCONTO giornaliero.	EPOCA NELLA QUALE						INDICAZIONE dell' autorità CHE HA ORDINATO il disconto.	OSSERVAZIONI.
								INCOMINCIA a discontare.			TERMINA di discontare.				
				Ducati.	Grana.	Cavalli.	Grana.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		

MODELLO N.° 4. STATO N.° 9.

REGISTRO DE' TRAVAGLIATORI DI PIAZZA.

Numero di ruolo.	NOMI E COGNOMI.	GRADI.	NOME E DIMORA DEGLI ARTEFICI presso i quali lavorano I TRAVAGLIATORI.	*OSSERVAZIONI.*

Modello N.° 4. Stato N.° 10.

REGISTRO DEGL' UOMINI IN PUNIZIONI.

NOMI e COGNOMI.	GRADI.	PUNIZIONI.				INDICAZIONE DEL SUPERIORE che L'HA ORDINATA.
		DATA.			CAUSA, SPECIE E PERIODO della punizione.	
		Giorno.	Mese.	Anno.		

Modello N.° 4. Stato N.° 11.

REGISTRO DELLE SOSPENSIONI DE' SOTTO - UFFIZIALI.

NOMI E COGNOMI.	GRADI.	EPOCA.						Giorni di sospensione.	AMMONTARE della SOSPENSIONE.			OSSERVAZIONI.
		DELLA SOSPENSIONE.			DI QUANDO SONO RIMESSI.							
		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.		Ducati.	Grana.	Calli.	

MODELLO N.° 4. STATO N.° 12.

GENERI DI CASERMAGGIO.

EPOCA.			DETTAGLIO.	RICEZIONE.						VERSAMENTO.					
Giorno.	Mese.	Anno.		Lenzuola.	Paglioni.	Traversini.	Scanni di ferro.	Mante di lana.	Tavole da letto.	Lenzuola.	Paglioni.	Traversini.	Scanni di ferro.	Mante di lana.	Tavole da letto.

MODELLO N.° 4. STATO N.° 13.

GENERI DI DOTAZIONE DI CASERMA.

EPOCA.			DETTAGLIO.	RICEZIONE.						VERSAMENTO.					
Giorno.	Mese.	Anno.		Rastrelliere.	Cappellinaj.	Tavole grandi.	Scanni da sedere.	Tavolini.	Sedie.	Rastreliere.	Cappellinaj.	Tavole grandi.	Scanni da sedere.	Tavolini.	Sedie.

Modello N.° 4.

UTENSILI DI

EPOCA.			DETTAGLIO.	Marmittoni con coverchi.	Tegami di rame.	Coppini di rame.	Bacili di rame.	Scolamaccaroni di rame.	Fanali.	Ziri per l' acqua.	Bicchieri di latta.	Tovaglie da faccia.	Tovaglie da tavola.	Grattacacio.	Bidoni grandi.	Bidoni piccoli.	Sacchetti per la pasta.
Giorno.	Mese.	Anno.															

Il suddetto stato dovrà bilanciarsi in ogni fine di mese, calcolando il guadagno e la per

COMPAGNIA.

Coltelli.	Casce pel rancio.	Scialò pe' rancieri.	Specchi.	Quadri diversi.	Tabelle per le divisioni e squadroni.	Tabelle de' pezzi d' armi.	Imbruntoj.	Pettini pe' barettoni.	Bacchettoni.	Piedi di bacili di ferro.	Batti panni.	Scanzie.	Marche di ferro.	Etichette pe' letti	Sacchi per distribuzione.	Reti per pane.	Morsette.	Accette grandi.	Accette piccole.					

dita avuta nel corso del mese per quindi rilevarsene la resta effettiva.

Modello N.° 4. Stato N.° 15.

MUNIZIONI DA GUERRA.

EPOCA.			DETTAGLIO.	RICEZIONE.					VERSAMENTO o CONSUMO.				
Giorno.	Mese.	Anno.		Cartocci a palla.	Stagnarole.	Casse per la munizione.	Pietre focaje.		Cartocci a palla.	Stagnarole.	Casse per la munizione.	Pietre focaje.	

Modello N.° 4. Stato N.° 16.

REGISTRO DELLE RIPARAZIONI D' ARMI.

EPOCA			Numero delle armi.	COGNOMI.	NATURA DELLE RIPARAZIONI.	IMPORTO			ESEGUITA A carico del corpo.			ESEGUITA a carico dell' individuo.		
Giorno.	Mese.	Anno.				Ducati.	Grana.	Calli.	Ducati.	Grana.	Calli.	Ducati.	Grana.	Calli.

MODELLO N.° 4. STATO N.° 17.

REGISTRO NOMINATIVO DEL SERVIZIO, CHE GIORNALMENTE SI PRESTA.

Guarnigione di Napoli				
1.° Maggio 183.....				
N. Sergente di settimana				
N. Caporale di quartiere.				
N	Gran Guardia.			
N.				
N.				
N.				
N.				
N.				
N.	Quartiglieri.			
N.				
N.				
N.				

Modello N.° 4.

RISTRETTO del RE

Numero di			Nomi, e cognomi.			Anno	Indicazione.		
Matricola.	Anni.	Gradi.	dell' individuo.	del padre.	della madre.	della nascita.	Della comune.	Della provincia.	Mestiere.
1543	56	Soldato.	N. N.	N. N.	N. N.	1805	Portici.	Napoli.	Studente.
1544									

Nota. Nella colonna osservazioni si annoteranno le marche apparenti ;

GISTRO della MATRICOLA.

CONTRASSEGNI.								Statura in piedi pollici, e linee	EPOCA.									Osservazioni.
									dell' ammissione al servizio.			dell' arrivo al corpo.			dalla quale fanno parte della compag.			
Viso.	Occhi.	Bocca.	Capelli.	Fronte.	Naso.	Mento.	Ciglia.		Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.	Giorno.	Mese.	Anno.	
Tondo.	Cervini.	Giusta.	Castagna.	Alta.	Profilato.	Tondo.	Castagna.	5. 3. 2.	24	Marzo.	1825	24	Marzo.	1825	1.°	Aprile.	1830	

ed ogni altra circostanza.

Fiocchi di sciabla		Mucciglie.			DOTE.														ARMAMENTO.					
In durata.	Fuori durata.	In durata.	Fuori durata.	Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette.	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tamponi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi.	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.

Fiocchi di sciabla.		Mucciglie.		DOTE.															ARMAMENTO.					
In durata.	Fuori durata.	In durata.	Fuori durata.	Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette.	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tapponi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi.	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.

Fiocchi di sciabla		Muciglie.		DOTE.															ARMAMENTO.					
In durata.	Fuori durata.	In durata.	Fuori durata.	Gamelle.	Fiasche con correa.	Posate.	Borse e pettini.	Scovette.	Spilafoconi.	Forbici.	Giravite.	Librette.	Scatole col grasso.	Guanti pel guastatore.	Casse di rame.	Piffaro.	Piffariera.	Tapponi di fucili.	Fucili con bajonette e foderi.	Moschettoni con bajonette e foderi.	Sciable con foderi.	Sciabla a sega con fodero.	Strumento pel guastatore.	Cavapalle.

Modello N.° 5.

GUARNIGIONE di. . . . . . .

REGGIMENTO. . . . .

Rapporto della visita della Diana del dì. . . . .

Il Maggiore di Settimana
N. N.

INDICE DELLE MATERIE.

ARTICOLO I.

Principj generali della disciplina e della subordinazione.

1. Osservanza della disciplina militare.
2. Subordinazione da un grado all' altro.
3. Lo stesso, anche verso i più antichi.
4. Degli ordini che si danno da un superiore.
5. Quando un inferiore potrà innoltrar doglianza di un ordine ricevuto.
6. Sarà punita la svogliatezza, ed il disprezzo nell' esecuzione degli ordini.
7. Proibizione di comunicare gli ordini ricevuti.
8. Modo in cui si faranno i rapporti riguardanti l' esecuzione degli ordini.
9. Responsabilità dell' esecuzione di un ordine ricevuto.
10. Obbedienza da prestarsi anche in oggetti reputati particolari.
11. Atti di rispetto da usarsi verso i superiori.
12. Permesso da chiedersi ai superiori presenti.
13. Modo in cui si debbono trattare i subordinati.
14. Uffiziale sovente punito, come verrà trattato.
15. Superiori responsabili delle mancanze che si commettono dagl' inferiori alla di loro presenza.
16. Modo in cui gl' inferiori si presenteranno a' proprj superiori, e come questi li riceveranno.
17. Modo in cui s' innoltreranno le domande.
18. Proibizione di arrestare le domande, e caso in cui siano impropriamente concepite.
19. Modo in cui si scriveranno le domande.
20. Come tali domande verranno passate dai comandanti le compagnie o gli squadroni, e da quelli de' battaglioni.
21. Informo del capo del corpo.
22. Lo stesso per le altre autorità superiori.
23. Caso in cui un sotto-uffiziale o soldato voglia parlare al capo del corpo, o a qualunque altro superiore.
24. Proibizione di sottoscriversi le domande da più persone.
25. Epoca in cui si possono rinnovare le domande già negate.
26. Quali militari abbisognano di permesso onde rilasciare certificati.
27. Dipendenza de' militari assenti da' proprj corpi.
28. Modo in cui essi militari innoltrar possono delle domande.
29. Divieto d' infliggere castigo alla presenza di un superiore.
30. Autorità cui si dirigerà quel superiore, che vorrà fare espiare in un forte gli arresti di rigore che avrà inflitti.
31. Rapporto da farsi delle punizioni inflitte.
32. Il solo capo del corpo ha il diritto di minorare, od aggravare un castigo già dato.
33. Dove gli uffiziali espieranno la punizione degli arresti di rigore e semplici.
34. Doveri degli uffiziali suddetti.
35. A chi dovrà consegnarsi la spada o sciabla da un uffiziale ch' è agli arresti di rigore.
36. Stanze da destinarsi per la prigione, e per la sala di disciplina.
37. Dove si espieranno gli arresti semplici da' sotto-uffiziali e soldati, e loro doveri durante gli arresti.
38. Dove si espieranno da essi gli arresti di rigore.
39. Casi in cui i sotto-uffiziali e soldati potranno essere tenuti nelle prigioni della piazza.
40. Mobilio della sala di disciplina, e della prigione.
41. Il prevosto è incaricato della pulizia e nettezza de' locali suddetti, e de' detenuti: loro vestimento.
42. Spettanze de' detenuti.
43. Quali di essi dovranno assistere alla istruzione, ed essere adibiti al governo.
44. Sotto-uffiziali condannati, o castigati coi servizj ignobili.
45. Come si espiano i servizj ignobili.
46. Dovere di presentarsi dopo espiata una punizione alle persone che l' hanno inflitta.
47. Prescrizioni per le truppe estere.

A r t. 2.

De' colonnelli.

48. I corpi sono affidati a' colonnelli.
49. L'autorità de' colonnelli si estende su tutt' i rami.
50. I colonnelli lasceranno a' loro subordinati la rispettiva autorità.
51. Al colonnello si diriggono tutte le carte, e da essolui emanano tutti gli ordini.
52. Modo in cui proceder debbono i rapporti.
53. Rapporto giornaliero al brigadiere comandante una brigata eventuale.
54. Punizioni di cui gli si darà notizia.
55. Rapporto che ricever debbe ogni mattina il colonnello.
56. Situazione della forza, ed ogni altra carta da rimettersi al governatore o comandante di piazza.
57. Altri rapporti, ed altre notizie che dovranno anche rimetterglisi, se richiesti.
58. I colonnelli si presteranno alle domande de' comandanti territoriali.
59. Permesso di cui abbisognano i colonnelli per assentarsi da' corpi.
60. I colonnelli vigileranno alla vita decente degli uffiziali.
61. Rapporti che faranno della condotta dei loro subordinati, e registro analogo.
62. Lo stesso nelle riviste annuali.
63. Vigileranno al vestiario, alla bardatura ed alle armi degli uffiziali.
64. Lo stesso pe' cavalli.
65. Lo stesso per l'equipaggio.
66. Lo stesso per le ordinanze ed i regolamenti.
67. Lo stesso sulle spese che da essi si fanno.
68. Assegno che potrà gravitare sul soldo degli uffiziali; oggetti che non potranno essere sequestrati per debiti.
69. Proibizione de' giuochi di azzardo.
70. Rapporto da farsi degli uffiziali che contraggono debiti, o giuocano.
71. Gli uffiziali superiori daranno l'esempio di buona condotta.
72. Cura nella scelta, ed educazione de' sotto-uffiziali.
73. Cura onde i soldati siano istruiti.
74. Lo stesso onde abbiano quanto loro spetta.
75. Cura d'infondere in essi i principj di Nostra Santa Religione.
76. Lo stesso pe' sentimenti di onore, e di attaccamento alla Persona del Re.
77. Proibizione di palliare o nascondere le mancanze de' subordinati.
78. Divieto di parole od atti ingiuriosi verso gl' inferiori.
79. Prescrizioni circa l'applicazione de' castighi militari.
80. Lo stesso.
81. Epoca in cui si rinnoverà l'istruzione degli uffiziali.
82. Esame, ed istruzione degli uffiziali che giungono al corpo.
83. Scuola teorica degli uffiziali.
84. Evoluzioni che da essi si comanderanno due volte al mese.
85. Istruzione de' sotto-uffiziali.
86. Lo stesso.
87. Rapporto da farsi sulla condotta de' sotto-uffiziali.
88. Istruzione dell'intero corpo.
89. Lo stesso delle reclute.
90. Scuola normale da tenersi ne' corpi.
91. Istruzione da farsi da' cappellani.
92. Lettura da darsi nelle compagnie o negli squadroni delle Reali ordinanze.
93. Lo stesso alle reclute ne' primi quindici giorni del di loro arrivo al corpo.
94. Istruzione nel nuoto.
95. Direzione del consiglio di amministrazione.
96. Sorveglianza sugli uffiziali di dettaglio, e loro rapporti giornalieri.
97. Riviste al materiale del corpo.
98. Cura da aversi delle armi e munizioni.
99. Visita alle armi, ed ai sacchi o valigiotti da eseguirsi il sabato.
100. Domande pe' rimpiazzi de' varj generi.
101. Responsabilità pe' generi che si ricevono.
102. Cure sul riattamento del vestiario.
103. Vigilanza sulla nutrizione de' soldati.
104. Caso in cui potrà cambiarsi la proporzione stabilita tra il denaro di tasca, e quello del rancio.
105. Vigilanza sulla tenuta de' cavalli.
106. Scelta degli uomini per le compagnie de' granatieri e cacciatori.
107. Lo stesso.
108. Uscita dalle compagnie suddette.
109. Modo in cui si provvederanno i posti vuoti di sotto-uffiziali.
110. Lo stesso pe' porta-bandiere, porta-stendardi ed ajutanti.

111. Degli uffiziali che verranno destinati alle compagnie scelte.
112. Frazione del corpo con la quale rimaner debbe il colonnello.
113. Le matricole, i ruoli, la cassa saran sempre col colonnello.
114. Luogo dove staranno le bandiere, gli stendardi e la cassa.
115. Quando gli uffiziali riuniti portar si denno in casa del colonnello.
116. Visite di corpo, lettere di complimento e titoli proibiti.
117. Da chi verrà rimpiazzato il colonnello.
118. I colonnelli non potranno pretendere il comando delle brigate.
119. I comandanti de' corpi avranno l'istessa autorità, ed i medesimi doveri de' colonnelli.

Art. 3.

De' tenenti colonnelli.

120. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento.
121. In assenza del colonnello prenderà il comando del corpo.
122. I rapporti ed ogni altra comunicazione perverranno al colonnello per l'organo del tenente colonnello.
123. Darà sempre gli ordini in nome del colonnello.
124. Rapporto giornaliero che presenterà al colonnello.
125. Uso da farsi del rapporto dopo le decisioni del colonnello.
126. Ordini del colonnello, e delle autorità superiori come conservati.
127. Sarà presente alla parata di guardia del corpo.
128. Prenderà il comando del corpo sotto le armi fino all'arrivo del colonnello.
129. Lo stesso rientrando il corpo subito che si ritireranno le bandiere o gli stendardi.
130. Libri e registri della di cui tenuta è incaricato il tenente colonnello.
131. Egli avrà l'iniziativa dell'occorrente per la tenuta delle carte suddette.
132. Carte che il colonnello gli passerà, ed uso da farsene.
133. Rapporto delle mutazioni che ricever deve ogni mattina, ed uso da farne.
134. Relazioni numeriche che riceverà dagli spedali e dalla sala reggimentale.
135. Visterà i biglietti di entrata agli spedali
136. Firmerà tutte le domande di generi.
137. Visterà i passi, ed esaminerà le carte di via, e di passaggio.
138. Rilascerà le filiazioni, e gli stati di servizio.
139. Documenti per gl'individui assenti.
140. Esaminerà i documenti de' coscritti, volontarj e cambj.
141. Sopravvegghierà le operazioni dell'uffiziale incaricato del casermaggio.
142. Vigilerà il servizio interno, la polizia del quartiere, e la tenuta di tutt'i registri.
143. S'incaricherà di tutt'i rami d'istruzione cui sarà delegato dal colonnello.
144. Fornirà al colonnello tutte le osservazioni che avrà fatte, e le notizie che gli verranno richieste.
145. Vigilerà i comandanti de' battaglioni, e gli uffiziali di servizio interno.
146. Dove marcerà in caso di separazione del corpo.
147. Da chi verrà rimpiazzato.

Art. 4.

De' maggiori.

148. Ciascuno de' maggiori comanderà un battaglione.
149. Sua vigilanza sul battaglione che comanda.
150. Si applicherà a conoscerne gli uffiziali ed i sotto-uffiziali.
151. Vigilerà l'amministrazione delle compagnie, o degli squadroni.
152. Curerà che i loro registri siano tenuti in corrente.
153. Verificherà e firmerà le domande de' generi, e si assicurerà della di loro buona qualità, e distribuzione.
154. Suoi doveri circa le domande che s'inoltrano.
155. Caso in cui debba dividersi il battaglione.
156. Suo rimpiazzo nel comando del battaglione.
157. Il maggiore riunirà gli uffiziali del proprio battaglione sempre quando debbano portarsi in casa del colonnello, od altrove, e li condurrà dal tenente colonnello.
158. Maggiore di settimana da nominarsi nei corpi di più battaglioni.
159. Quando incomincerà il servizio suddet-

to, e consegna che darà quello che lo termina.
160. Incarichi del maggiore di settimana.
161. Modo in cui esso compilerà, e consegnerà il rapporto giornaliero.
162. Caso in cui la compilazione suddetta si farà in di lui casa.
163. Doveri di esso maggiore.
164. Farà suonare i varj tocchi alle ore stabilite.
165. Ispezionerà tutt' i distaccamenti di capitani che escono o ritornano.

Art. 5.

Degli ajutanti maggiori.

166. L' ajutante maggiore de' corpi di fanteria, e di cavalleria seconderà il maggiore di settimana ne' suoi incarichi.
167. Egli manuterrà il ruolo del servizio degli uffiziali, ed il registro delle situazioni.
168. Categorie de' servizj interni come disposte.
169. Assisterà a tutte le riunioni del corpo.
170. Sua vigilanza.
171. A chi farà rapporto.
172. Sarà incaricato delle operazioni della polizia militare.
173. Gli è affidata la istruzione de' sotto-uffiziali.
174. Dirigerà la istruzione delle reclute.
175. Il sabato riunirà ed istruirà gli assistenti, ed i travagliatori.
176. Si porterà al rapporto della mattina.
177. Terrà conto di quanto riguarda il servizio interno.
178. Verificherà i presi, ed il servizio interno delle camerate o scuderie.
179. Potrà ispezionare le guardie di polizia, le sentinelle ed i piantoni.
180. Sua vigilanza sull' uffiziale di picchetto fisso, sull' ajutante di settimana, e sul prevosto.
181. Si assicurerà di quanto ha rapporto ai detenuti, o presi.
182. Suoi doveri nelle marce nell' interno del Regno.
183. Lo stesso circa gli accampamenti.
184. Suo posto in battaglia, ed in colonna.
185. Doveri degli ajutanti maggiori ne' corpi di un battaglione.
186. Da chi verrà rimpiazzato l' ajutante maggiore.

Art. 6.

De' quartier-mastri, e degli uffiziali di dettaglio.

187. Scelta, e nomina del quartier-mastro.
188. Sua responsabilità delle somme che riceve: manutenzione de' registri ed altre carte.
189. Riceverà notizia delle mutazioni, e ne terrà registro.
190. Totalizzerà i boni de' viveri, e foraggi, e li farà vidimare.
191. Pagherà il prest, ed i soldi.
192. Compilerà le carte necessarie per gli aggiusti, e le librette; riunirà i fogli di chiamata.
193. Terrà registro de' contratti per acquisto di generi, e de' pagamenti che si fanno sul fondo di vestiario.
194. Assisterà alle diverse istruzioni.
195. Lo stesso nelle riviste.
196. Sarà presente a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.
197. Suo posto in battaglia, ed in colonna.
198. Sarà coadjuvato da uno, o più sotto-uffiziali.
199. Da chi verrà rimpiazzato.
200. Dell' appoderato temporaneo.
201. Scelta, e nomina degli uffiziali di dettaglio.
202. Loro rimpiazzo.
203. Verranno cambiati dopo due anni.
204. Loro incarichi separati.
205. L' uffiziale del materiale avrà in consegna il magazzino.
206. Modo in cui verrà tenuto il magazzino.
207. Modo come dovranno farsi le distribuzioni.
208. Delle immissioni di generi nuovi.
209. Immissione de' generi in durata.
210. Marchio da mettersi a tutt' i generi.
211. Libri, registri e stati da tenersi pel magazzino: sotto-uffiziali che vi saranno addetti.
212. Soldati che saranno addetti al magazzino.
213. Ogni primo di mese si totalizzeranno gl' introiti, ed esiti delle compagnie o degli squadroni.
214. Uffiziale incaricato della costruzione di generi.
215. Vigilanza sul casermaggio.
216. Dell' uffiziale di dettaglio destinato presso le officine.

217. Lo stesso.
218. Sarà coadjuvato da un sotto-uffiziale.
219. Assistenza da prestarsi dagli uffiziali di dettaglio.
220. Loro posto in battaglia, o in colonna.
221. Dove si recheranno nelle riunioni del corpo.

Art. 7.

De' membri del consiglio di guerra di corpo

222. Nomina de' commessarj del Re, e sostituti.
223. Nomina de' presidenti e giudici.
224. Proibizione di negarsi alla esecuzione della nomina di presidente, o giudice.
225. Nomina del commessario del Re supplente.
226. Delle provvidenze istantanee della polizia militare.
227. Convenienze che serberà co' più graduati od antichi.
228. Archivio del commessariato del Re.
229. Egli terrà collezione di quanto ha rapporto alla giustizia militare.
230. Del cancelliere.
231. Della tenuta del presidente, de' giudici e del commessario del Re, nonchè dei testimonj militari.
232. Modo in cui staranno i militari chiamati come imputati innanzi a' consigli di guerra.
233. Degli uffiziali domandati per avvocati.
234. Modo da tenersi nel difendere gl' imputati.
235. A chi si consegnerà l' archivio nelle marce.

Art. 8.

De' cappellani.

236. Ad ogni battaglione verrà addetto un cappellano: servizio di settimana che da essi si farà.
237. Doveri del cappellano di settimana.
238. Vigilanza de' cappellani, e rapporti che faranno.
239. Istruzione da farsi da' cappellani.
240. Assisteranno alle scuole normali.
241. Visiteranno i militari infermi.
242. Caso in cui il capo del corpo abbia motivo da dolersi della condotta dei cappellani.
243. I cappellani saranno presenti alle riviste, e loro posto in battaglia, ed in colonna.
244. Accorreranno nelle compagnie, o negli squadroni semprechè abbisogni il di loro ministero.
245. Rango de' cappellani.
246. Nelle riunioni degli uffiziali i cappellani si recheranno dal rispettivo maggiore.

Art. 9.

De' chirurgi.

247. Ripartizione de' chirurgi per ciascun battaglione, e loro servizio di settimana.
248. Visita da farsi dal chirurgo di settimana un' ora dopo dello sveglio.
249. Egli visiterà i convalescenti.
250. Rapporto da farsi di tali visite.
251. Come si faranno tali visite se il corpo sia diviso in più caserme.
252. Il chirurgo di settimana assisterà alle esecuzioni, ed accorrerà alle chiamate che potrà avere dalle compagnie, o dagli squadroni.
253. Il primo chirurgo vigilerà la istruzione e condotta degli altri.
254. Sua vigilanza sulla salubrità de' locali, e de' cibi.
255. Avrà cura della sala reggimentale.
256. Registro che dovrà tenere degli uomini ch' entrano, o escono dalla sala suddetta.
257. Sotto uffiziali e soldati addetti ad essa sala.
258. Rapporto della sala anzidetta da farsi dal primo chirurgo.
259. Uffiziale incaricato della detta sala.
260. Il primo chirurgo firmerà i biglietti di entrata allo spedale.
261. Biglietti di esenzione dal servizio per gli uomini usciti dallo spedale.
262. Il primo chirurgo visiterà gli uomini da ammettersi al corpo.
263. Lo stesso per gli uomini inutili.
264. Visite de' mali cutanei o venerei.
265. Cassa di stromenti, ed altri oggetti che si terranno da ciascun corpo.
266. Ciascun chirurgo sarà provveduto di stromenti, e caso in cui i battaglioni si divideranno.
267. Altro piccolo approvvisionamento portatile.
268. I chirurgi seguiranno il corpo sotto le armi.

269. Tutti gl' individui del corpo esser debbono curati da' chirurgi.
270. Obbligo de' chirurgi nelle riunioni degli uffiziali.
271. Doveri del chirurgo ne' corpi di un solo battaglione.
272. I chirurgi indosseranno gli strumenti, salasseranno, ed eseguiranno il prescritto nella presente ordinanza.
273. Loro rango.

ART. 10.

Degli ajutanti.

274. Autorità degli ajutanti su' sotto-uffiziali.
275. Loro dipendenza da' maggiori de' battaglioni.
276. Loro sopravvegghianza fuori le caserme.
277. Ajutante incaricato dello stato minore.
278. Ajutante di settimana: sua dipendenza.
279. Consegna ch' egli riceuer deve dal suo predecessore.
280. Deve esser presente a tutte le riunioni del corpo.
281. Non potrà assentarsi dal quartiere.
282. Anderà a prendere l' ordine alla piazza.
283. Curerà la comunicazione degli ordini.
284. Terrà notamento degl' individui che restar possono fuori del quartiere, ed uso da farne.
285. Vigilerà il servizio interno delle camerate, e scuderie.
286. Non farà introdurre persone estranee nel quartiere, nè venditori di oggetti nocivi alla salute del soldato.
287. Riunirà i rapporti.
288. Riunirà le guardie, e condurrà i sotto-uffiziali a prendere l' ordine.
289. Quando detterà l' ordine nel circolo dei sotto-uffiziali.
290. Visiterà i presi nelle camerate.
291. Accompagnerà il maggiore di settimana e l' ajutante maggiore nelle visite.
292. Doveri dell' ajutante che siegue quello di settimana.
293. Individui che potranno fare il servizio di ajutanti.
294. Da chi vengono rimpiazzati gli ajutanti.

ART. 11.

De' porta-bandiere e porta-stendardi.

295. I porta-bandiere e porta-stendardi sono incaricati del casermaggio del proprio battaglione o squadrone.
296. Loro servizio di settimana.
297. Il porta-bandiera o porta-stendardo di settimana è incaricato della scuola reggimentaria.
298. Altre incumbenze de' porta-bandiere o porta-stendardi.
299. Loro rimpiazzo.

ART. 12.

De' primi sergenti forieri.

300. Saranno distribuiti nelle varie officine del corpo.
301. Loro assistenza agli esercizj ed alle istruzioni: loro esecuzione dal servizio e dal governo.
302. Porteranno le banderuole.
303. Come verranno rimpiazzati.

ART. 13.

De' tamburi maggiori e sergenti trombetti.

304. Loro attribuzioni, ed incarichi.
305. Vigileranno l' acquisto de' generi necessarj per gli strumenti.
306. Riuniranno i tamburi, piffari, trombetti e gli strumentisti prima de' tocchi.
307. Istruzione cui presiederanno.
308. Si troveranno all' ordine co' primi sergenti.
309. Da chi saranno rimpiazzati.

ART. 14.

De' caporali de' tamburi o de' trombetti.

310. Dipendenza ed incarichi del caporale de' tamburi o trombetti.
311. Istruzione di cui è incaricato.
312. Sua scelta, e suoi ascensi.
313. Caso di separazione de' battaglioni.
314. Suo rimpiazzo.
315. Suo posto.

ART. 15.

De' caporali de' guastatori e de' guastatori.

316. Comando, ed incarichi del caporale dei guastatori.

317. Recherà l'ordine agli uffiziali superiori.
318. Servizio de' guastatori.

ART. 16.

De' prevosti.

319. Il prevosto è incaricato delle prigioni, e de' detenuti.
320. Curerà che i detenuti abbiano le regolari somministrazioni.
321. Curerà la loro custodia.
322. Sarà incaricato della nettezza del quartiere.
323. Uomini che impiegherà per la pulizia.
324. Sarà incaricato dell' illuminazione.
325. Accompagnerà i detenuti che recar si denno a qualche parte.
326. A chi dirigerà i suoi rapporti.
327. Sarà presente all' esecuzioni.
328. Lo stesso.
329. A chi domanderà le scorte.
330. Non esigerà retribuzione alcuna.
331. Da chi verrà rimpiazzato.

ART. 17.

De' conduttori degli equipaggi.

332. Scelta del conduttore degli equipaggi.
333. Sarà incaricato delle vetture, e degli animali del corpo.
334. Potrà essere esentato da qualche servizio: suo dovere nelle marce.
335. Riceverà le lettere, e gli oggetti spediti con la posta, o col procaccio.
336. Cassettina per buttarvi le lettere.
337. Farà trasportare gli oggetti spediti al corpo.
338. Come distribuirà le lettere.
339. Lo stesso pe' generi.
340. Degli oggetti degli uomini assenti.
341. Registro che dovrà mantenere.

ART. 18.

De' capi-banda e degli strumentisti.

342. Loro dipendenza.
343. Lo stesso.
344. Lo stesso.

ART. 19.

De' maestri armieri, sarti, calzolaj e sellai.

345. Da chi dipenderanno.
346. Modo in cui eserciteranno il rispettivo mestiere.

ART. 20.

De' veterinarj e maniscalchi.

347. Incarichi del veterinario.
348. Infermeria de' cavalli.
349. Dipendenza del veterinario.
350. Visita de' cavalli infermi.
351. Esaminerà i polledri, ed i cavalli di scarto.
352. Si troverà al governo della sera.
353. Cassa di stromenti e medicinali.
354. Dipendenza de' maniscalchi.
355. Si troveranno a' governi.
356. Loro approvvisionamento nelle marce.

ART. 21.

De' capitani.

357. Le compagnie e gli squadroni sono affidati a' capitani.
358. Cure del capitano pe' suoi soldati.
359. Cercherà di conoscere le particolari circostanze de' suoi subordinati.
360. Gli è affidata l'istruzione de' suoi dipendenti, e quella de' cavalli.
361. Farà dar lettura delle ordinanze.
362. Farà eseguire le prescrizioni, ed i regolamenti di disciplina.
363. Modo in cui verrà divisa una compagnia di fanteria.
364. Lo stesso.
365. Lo stesso.
366. Lo stesso per uno squadrone.
367. Lo stesso per le truppe facoltative.
368. Quando gli uomini si formeranno in ordine di ruolo.
369. Il capitano vigilerà sul rancio.
370. Lo stesso su i foraggi.
371. Del prest.
372. Delle ritenute.
373. Il capitano è responsabile di tutti gli oggetti della compagnia, o dello squadrone.
374. De' riatti d' armi.
375. De' riatti di vestiario, del cuojame, della bardatura e de' generi di dote.
376. Divieto di variare gli oggetti di equipaggio.
377. Del lustro.

378. Delle pietre focaje, e munizioni.
379. Della massetta.
380. Vigilanza che avrà sul maniscalco.
381. Il capitano di cavalleria farà che i suoi soldati conoscano la cura de' cavalli.
382. Come ripartirà i cavalli.
383. Rapporto da farsi de' generi fuori durata.
384. Loro rimpiazzo.
385. Avvertenze pe' biglietti di entrata allo spedale, e pe' generi degli assenti.
386. Effetti de' disertori, e de' morti.
387. Armi superanti alla forza.
388. Ispezione da farsi quando si riunisce una compagnia o uno squadrone.
389. Responsabilità degli uffiziali de' plotoni.
390. Destinazione delle cariche alla compagnia o allo squadrone, e stato della forza.
391. Rapporto del mattino.
392. Lo stesso.
393. Lo stesso.
394. Rapporto prima della parata di guardia.
395. Relazioni de' capitani cogli uffiziali di dettaglio, e col quartier-mastro.
396. Divieto di ricevi provisorj o controricevi, e di registri diversi da quelli prescritti.
397. Ogni mese si totalizzeranno col magazzino i ricevi de' generi ricevuti e versati.
398. Il capitano approntera le carte necessarie per le riviste.
399. Registri e libri di compagnia che dovrà manutenere il capitano.
400. Registri degli uffiziali di plotone.
401. Delle librette individuali.
402. Il primo sergente, ed il caporal foriere rimarranno sempre col capitano.
403. Le domande degl' individui della compagnia o dello squadrone saranno presentate al capitano.
404. Prescrizioni circa le domande suddette.
405. Il capitano vigilerà al ruolo di servizio de' soldati.
406. Lo stesso pel servizio interno de' sotto-uffiziali.
407. Vigilerà che gli uffiziali leggano gli ordini.
408. Prescrizioni circa gli uffiziali infermi.
409. Da chi verrà rimpiazzato il capitano.
410. Caso in cui si debba togliere l' amministrazione ad un capitano.

ART. 22.

De' primi e secondi tenenti, e degli alfieri.

411. Incarichi degli uffiziali suddetti nelle compagnie o negli squadroni.
412. Lo stesso.
413. Uffiziali che ammalino.
414. De' comandanti de' plotoni.
415. Libretto che dovranno tenere.
416. Visite che dovranno fare.
417. Lo stesso ne' corpi a cavallo.
418. Ogni giorno visiteranno il proprio plotone.
419. Cureranno la nettezza degl' individui.
420. Da chi verranno rimpiazzati nel comando de' plotoni.
421. Uffiziale di settimana nella compagnia o nello squadrone.
422. Quando incomincerà tale servizio.
423. I subalterni al seguito faranno la settimana nelle compagnie, e negli squadroni: caso in cui manchino degli uffiziali.
424. Caso in cui la compagnia o lo squadrone sia ripartito in locali separati e distanti.
425. Vigilanza dell' uffiziale di settimana.
426. Sua responsabilità.
427. Ispezioni che dovrà fare.
428. Prenderà conto degli uomini che debbono uscire, e di quelli mancati alle visite.
429. Suoi doveri particolari nella cavalleria.
430. Rapporto che farà prima della parata.
431. Modo di recar tale rapporto.
432. Rapporti che farà ne' casi straordinarj e rilevanti.
433. Sua dipendenza.
434. Sarà presente alla parata di guardia.
435. Farà leggere gli ordini e li spiegherà.
436. Istruirà la compagnia o lo squadrone.
437. Curerà l' assetto de' generi nella visita del sabato.
438. Vigilerà il servizio interno delle camerate, e scuderie.
439. Curerà sempre l' assetto del bagaglio de' soldati, e delle armi.

ART. 23.

Degli uffiziali al seguito de' corpi.

440. Come verranno considerati nel servizio gli uffiziali al seguito de' corpi.

441. Quali uffiziali saranno assegnati alle compagnie o agli squadroni.
442. De' capitani.
443. De' maggiori.
444. De' teneuti colonnelli.
445. De' colonnelli.
446. Caso in cui un uffiziale al seguito rimpiazza un proprietario.
447. Particolari incarichi cui esser possono adibiti gli uffiziali al seguito.

A r t. 24.

De' primi sergenti.

448. Il primo sergente vigilerà la condotta de' sotto-uffiziali e de' soldati.
449. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, e sempre ne porterà i dettagli di tutt' i rami di servizio.
450. Dovrà conoscere la morale de' suoi subordinati.
451. Consegna che dovrà prendere.
452. Riceverà il prest.
453. Lo distribuirà.
454. Passerà l' ammontare della spesa al caporale di rancio.
455. A chi passerà le somme per la mensa de' sotto-uffiziali.
456. Del bono del pane, de' foraggi e di ogni altro genere.
457. Terrà registro delle mutazioni.
458. Noterà i generi che si distribuiscono agl' individui, e quelli che da essi si ritirano.
459. De' generi indossati dalle reclute al di loro arrivo al corpo.
460. Viglietti di entrata allo spedale o alla sala reggimentale.
461. Curerà i generi che lasciano tali individui.
462. Deposito di essi generi nel magazzino.
463. Generi che dovrà versare nel magazzino.
464. Degli statini di passaggio.
465. Del trasto de' disertori.
466. Il primo sergente curerà le armi degli assenti.
467. Dello squadrario,
468. Nome degl' individui affisso alla testa de' letti.
469. Numero di matricola de' cavalli sopra delle rastrelliere.
470 Registri e libri che avrà in consegna.
471. Farà presentare al chirurgo gl' infermi nelle camerate.
472. Tutti gl' individui dovranno dirigere i loro reclami al primo sergente.
473. Rapporto del mattino.
474. Prenderà l' ordine, e lo distribuirà agli uffiziali.
475. Notizie che dovrà somministrare per la compilazione del rapporto generale.
476. Terrà il ruolo e nominerà il servizio de' sotto-uffiziali e soldati.
477. A chi farà rapporto di ciò che avviene.
478. Rimpiazzerà l' uffiziale di settimana.
479. Rapporti delle visite.
480. Sarà presente all' ora del silenzio.
481. Darà spiega a' sotto-uffiziali delle ordinanze, e degli ordini.
482. Curerà e distribuirà le munizioni.
483. Con chi farà mensa.
484. Da chi verrà rimpiazzato.
485. Caso in cui rimpiazzi un portabandiera, portastendardo o ajutante.
486. Sarà presente a tutte le riunioni della compagnia o dello squadrone.
487. Divieto d' impiegare i primi sergenti nelle segreterie.

A r t. 25.

De' secondi sergenti.

488. Vigileranno i caporali e soldati delle proprie compagnie, o de' proprj squadroni.
489. Loro istruzione.
490. Comanderanno la sezione o il plotone, e faranno la settimana.
491. Il secondo sergente curerà la disciplina e la tenuta de' proprj caporali e soldati.
492. Terrà il ruolo della compagnia o dello squadrone, e lo stato de' generi della propria sezione o del proprio plotone.
493. Cure di nettezza e proprietà.
494. Ispezione che dovrà fare quando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi.
495. A chi farà rapporto di tutte le novità.
496. Con chi farà rancio.
497. Del sergente di settimana.
498. Principio del servizio di settimana.
499. Sarà agli ordini dell'uffiziale di settimana.
500. Suoi doveri allo sveglio.
501. Sarà presente a tutte le visite.
502. Ne' corpi a cavallo ispezionerà le scuderie.

503. Lo stesso.
504. Curerà la distribuzione de' foraggi.
505. Vigilerà le guardie di stalla.
506. Ispezionerà e condurrà gli uomini destinati alle istruzioni ed a' travagli, non che quelli che possono uscire.
507. A chi presenterà gli uomini di servizio.
508. Curerà la distribuzione del prest.
509. Da lui dipenderanno gli uomini destinati al servizio interno delle camerate o scuderie.
510. Vigilerà gli uomini, ed i presi che sono nelle camerate.
511. Curerà la nettezza de' locali.
512. Sua vigilanza sugli uomini, e su cavalli quando rientrano nel quartiere.
513. Visiterà le armi degli uomini suddetti.
514. Curerà che tutto sia al suo posto.
515. Sarà esente dal servizio di piazza.
516. Vigilerà la morale de' soldati.
517. Come si rimpiazzano i secondi sergenti.

Art. 26.

De' caporali forieri.

518. Il caporale foriere sarà agli ordini del primo sergente.
519. In quali funzioni potrà rimpiazzare il primo sergente.
520. Darà conoscenza degli uomini di travaglio, e di spesa di rancio.
521. Riceverà le distribuzioni.
522. Sarà incaricato del libro d' ordine.
523. Porterà il rapporto al tenente colonnello, ed al quartier mastro.
524. Sarà esente di servizio, ma si troverà alle riunioni, agli esercizj, ec.
525. Curerà il casermaggio della compagnia o dello squadrone.
526. Sarà provveduto dell' occorrente da scrivere.
527. Farà mensa co' sergenti.
528. Da chi verrà rimpiazzato.

Art. 27.

De' caporali.

529. I caporali daranno esempio a' soldati.
530. Vigileranno su i proprj soldati.
531. Cognizioni de' caporali.
532. Servizio interno de' caporali.
533. Libretto che aver deve ogni caporale.
534. Comando della squadra in assenza del caporale.
535. Dove alloggerà il caporale.
536. Istruzione che dar deve alle reclute.
537. Sua cura degli oggetti di casermaggio e mobilio della squadra.
538. Suoi doveri allo sveglio.
539. Farà rapporto degl' infermi.
540. Farà rapporto dell' ora in cui si sono ritirati i mancanti, e di ogni novità.
541. Invierà i rancieri: farà preparare gli uomini per l' istruzione, e riunirà gli uomini pel governo.
542. Curerà la nettezza de' soldati.
543. Vigilerà al buon ordine nelle camerate, e su i soldati che rientrano dal servizio.
544. Curerà la nettezza degli effetti degli uomini assenti.
545. Visiterà i sacchi o valigiotti.
546. Chiamerà la visita della sua squadra.
547. Suoi doveri toccato il silenzio.
548. Lo stesso entrando un uffiziale nella camerata.
549. Modo di situare i generi di equipaggio ed armamento nella fanteria.
550. Lo stesso per la cavalleria.
551. Lo stesso per la bardatura.
552. Sarà presente alla distribuzione del prest.
553. Curerà che i soldati si mutino.
554. Curerà i piccoli riatti.
555. Del caporale di rancio.
556. Suoi doveri.
557. Da chi riceverà i combustibili.
558. De' generi pel rancio.
559. Sua vigilanza su i rancieri.
560. Lo stesso sulla distribuzione del rancio.
561. Con chi faranno rancio i caporali.
562. Doveri del caporale di rancio terminata la cucina.
563. Carpetta del rancio.
564. Del caporale di quartiere.
565. Sua tenuta.
566. Durata del suo servizio; consegna e muta de' quartiglieri.
567. I quartiglieri ne dipenderanno.
568. Avrà la chiave della selleria.
569. Baderà alla nettezza delle camerate.
570. Avrà in consegna i presi.
571. Vigilerà i travagliatori nelle camerate.
572. È responsabile de' disordini che in esse si commettono.
573. Rileverà i quartiglieri.
574. A chi farà i suoi rapporti.
575. Riunirà gli uomini di servizio

576. Lo stesso per quelli di travaglio e distribuzione.
577. Lo stesso per quelli da istruirsi.
578. Del caporale di guardia alle scuderie.
579. Consegna da prendere.
580. Sua vigilanza su i cavalli.
581. Curerà la nettezza delle stalle.
582. Suoi doveri dopo la ritirata.
583. Non farà accender fuoco o fumare nelle scuderie.
584. Vigilerà l' illuminazione.
585. Farà appagliare.
586. Non farà uscire i cavalli.
587. Vigilerà i soldati di guardia nelle scuderie.
588. Assisterà a' governi, e rimarrà la notte nella stalla.
589. A chi farà i suoi rapporti.

ART. 28.

De' tamburi, de' piffari, delle cornette, e de' trombetti.

590. Loro dipendenza.
591. Ruolo del di loro servizio.
592. Loro istruzione.
593. Da quali servizj saranno esenti, e con chi faran rancio.

ART. 29.

De' soldati.

594. Sentimenti che aver debbono i soldati.
595. Uso che dovranno fare delle armi.
596. Non ne abuseranno.
597. Il soldato deve dedicarsi all' esercizio del suo mestiere.
598. Rapporto che farà di ogni cosa tendente al danno del servizio.
599. Loro amore, e stima reciproca.
600. Si mostreranno gentili e manierosi.
601. Curerà il soldato la nettezza del proprio individuo, ed il suo cavallo.
602. Cura che aver debbe una recluta.
603. Da chi farà capo il soldato per le sue domande.
604. Suo contegno in istrada, e suo dovere nel sentire la generale.
605. Lo stesso quando si ritrova in permesso.
606. Saluti che dovrà fare.
607. Suoi doveri ne' consigli di guerra.
608. Sua sommissione nell' essere punito.
609. Suoi doveri se alloggiato presso gli abitanti.
610. Sua morigeratezza in caso che i viveri manchino.
611. Conoscendo un' arte l' impiegherà pel Real servizio.
612. Considererà come onorifico qualsivoglia travaglio.
613. De' quartiglieri.
614. Consegna ch' essi prenderanno.
615. Loro tenuta, e vigilanza.
616. L ro dipendenza.
617. Loro doveri.
618. Lo stesso.
619. Lo stesso presentandosi un uffiziale nella camerata.
620. Soldati di guardia alle stalle.
621. Loro tenuta, e consegna che riceveranno.
622. Loro dipendenza.
923. Loro doveri.
624. Assistenti.
625. Loro doveri.
626. Travagliatori di piazza.
627. Loro esenzioni.
628. Qualità necessarie a' travagliatori.
629. Soldati che avranno cura degli effetti dei travagliatori.
630. Permesso di cui verranno muniti i travagliatori.
631. Ritenuta da farsi loro.
632. Si riuniranno ogni sabato.

ART. 30.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

633. Ispezione da farsi nelle camerate degli uomini di servizio.
634. Come verranno condotti al luogo di riunione.
635. Ordine in cui si formeranno i contingenti di ogni compagnia o squadrone.
636. Loro ispezione.
637. Formazione per lo scompartimento del servizio.
638. Chiamata de' posti.
639. Formazione della parata.
64u. Uffiziali di servizio.
641. Vigilanza dell' ajutante maggiore.
642. Caso in cui vi sia parata sulla piazza d' armi.
643. Parata interna.
644. Posto degli uffiziali.

*

645. Posto de' tamburi, piffari, ec.
646. Comando di attenzione.
647. Ispezione della parata, e manovre.
648. Come stilerà la parata.
649. Come le guardie si porteranno a' loro posti.
650. Caso in cui dar si debbano degli ordini
651. Come si daranno.
652. Ordine da darsi agli uffiziali.
653. Lo stesso alle compagnie o agli squadrooi.
654. Prescrizioni da seguirsi terminata la parata.
655. Modo di dare gli ordini fuori della parata.
656. Ordine da portarsi agli uffiziali superiori.
657. Lo stesso a' capitani.
658. Lo stesso agli altri uffiziali.
659. Lo stesso agli altri individui dello stato maggiore.

Art. 31.

Del picchetto.

660. Picchetto da nominarsi in ogni corpo.
661. Dipendenza del picchetto.
662. Dal picchetto si trarrà ogni servizio inopinato.
663. Il picchetto potrà essere ispezionato, ed andare alle parate.
664. Composizione del picchetto.
665. Come verrà considerato.
666. Del subalterno di picchetto fisso.
667. De' picchetti di un corpo diviso in molti quartieri.
668. Degli uffiziali di picchetto.
669. Il picchetto sarà sempre pronto a marciare.
670. Doveri del capitano di picchetto.
671. Lo stesso ne' corpi di un battaglione.
672. Il capitano che monta di picchetto si troverà alla parata.
673. Sua vigilanza, e visite che deve fare.
674. Sua vigilanza sugli uomini di distribuzione, o di rancio.
675. Esaminerà i generi ricevuti o comperati.
676. Quando anderà egli stesso alle distribuziooi.
677. Visiterà gli uomini di travaglio.
678. Quali distaccamenti che escono dovrà visitare.
679. Lo stesso per le guardie e pe' distaccamenti che rientrano.
680. Da chi potrà farsi supplire.
681. Farà udire la Messa agli uomini che smontano.
682. Sorveglierà le osterie nelle caserme, e le cucine.
683. Vigilerà il buon ordine nelle stalle, e la distribuzione de' foraggi.
684. Farà delle visite nel corso della notte.
685. Farà delle ronde.
686. Caso in cui il picchetto debba prendere le armi.
687. Sorveglianza del capitano sugli uomini di picchetto.
688. Suoi doveri nel caso d'incendio, di allarme ad un posto, e quando si batta la generale.
689. Suoi doveri quando tutto il corpo prende le armi per uscire.
690. Firmerà tutte le carte in assenza del maggiore di settimana, cui farà rapporto.
691. Come rimpiazzato nelle sue assenze dal quartiere.

Art. 32.

Della guardia di polizia.

692. Guardia di polizia per ogni quartiere.
693. Sua dipendenza: da chi verrà comandata: consegne che riceverà.
694. Onori che renderà.
695. Doveri delle sentinelle alle porte del quartiere.
696. Tamburo, o trombetto di polizia.
697. Vigilanza del secondo sergente di guardia su' caporali, e soldati.
698. Suoi doveri circa la prigione, e sala di disciplina.
699. Chiuderà, ed aprirà i cancelli, e le porte del quartiere.
700. Terrà le chiavi delle scuderie, e sorveglierà alla loro illuminazione.
701. Riunirà gli uomini per la pulizia del quartiere.
702. Ispezionerà gli uomini che escono.
703. Vigilerà le persone che entrano nel quartiere.
704. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere.
705. Farà chiudere le osterie, e spegnere i fuochi.
706. Ronde che farà.
707. Doveri del subalterno di picchetto fisso.

708. Sua vigilanza su i piantoni, e rapporti che farà.
709 Farà battere i tocchi prescritti.
710. Registro de' rapporti da tenersi nel plechetto.
711. Rapporto da mandarsi alla piazza.
712. Notamento delle lavandaje, de' travagliatori e degli assistenti.
713. Foglio degli uomini che ritirar si possono dopo la ritirata.
714. Notamento de' presi.
715. Consegna che darà all' ufficiale che lo rileva.
716. Suoi doveri nel caso d' incendio, di allarme parziale, o quando batte la generale.

A r t. 33.

Delle visite giornaliere

717. Visita della mattina.
718. Visita prima del rancio.
719. Visite dell' ufficiale di settimana.
720. Lo stesso ne' corpi a cavallo.
721. Tocchi per la visita della sera.
722. Come si eseguirà ne' corpi a piedi.
723. Come si farà sul terreno.
724. Ispezione anteriore da farsi dagli ufficiali di settimana.
725. Chi comanderà tale visita.
726. Come si eseguirà.
727. Rapporti da farsene, ed ordine da prendersi.
728. Ordine da darsi alle compagnie, e preghiera.
729. Le compagnie rientreranno nelle camerate, ove si reciterà il S. Rosario.
730. Visita nelle camerate, e modo di eseguirla quando gli alloggi sono presso gli abitanti.
731. Visita ne' corpi a cavallo.
732. Quando assisteranno tutti gli ufficiali alle visite colle armi.
733. Rapporti delle visite.
734. Lo stesso.
735. Visite straordinarie.
736. Lo stesso.

A r t. 34.

Della parata della Messa.

737. Modo in cui i corpi si porteranno alla Messa.
738. Lo stesso per gli uomini che smontano.
739. Chi celebrerà le Messe suddette.
740. Tocco della Messa.
741. Permesso perchè la truppa vada alla Messa con le armi da fuoco.
742. Marcia della truppa che si porta alla Messa.
743. Quali ufficiali assisteranno alla parata della Messa.
744. Posto degli ufficiali superauti.
745. Guardia per situare le sentinelle alla chiesa.
746. Sentinelle nell' interno della chiesa.
747. Modo di entrare nella chiesa.
748. Tocchi da battersi durante la Messa.
749. Caso in cui la truppa stia con le armi.
750. Uscita dalla chiesa.
751. Prescrizioni da seguirsi ogni volta che la truppa andar debba in chiesa.
752. Caso in cui la Messa si celebri allo scoperto.

A r t. 35.

Del modo di riconoscere gli ufficiali, ed i sotto-ufficiali promossi o giunti al corpo.

753. Divieto di vestire le insegne di un nuovo grado pria di essere stato riconosciuto.
754. Riconoscimento di un colonnello, o comandante di un corpo.
755. Lo stesso di un tenente colonnello.
756. Lo stesso de' maggiori.
757. Lo stesso degli ajutanti maggiori.
758. Lo stesso de' capitani.
759. Lo stesso de' subalterni.
760. Modo come si eseguirà il riconoscimento.
761. Lo stesso.
762. Riconoscimento de' sotto ufficiali.
763. Lo stesso.
764. Passaggio di un ufficiale, sotto-ufficiale o soldato alle compagnie de' granatieri o cacciatori.

A r t. 36.

Delle cassazioni, e sospensioni de' sotto-ufficiali, e della espulsione de' soldati dalle compagnie scelte o da' corpi.

765. Cassazione di un sotto-ufficiale.
766. Sospensione di un sotto-ufficiale.
767. Uscita dalle compagnie scelte.
768. Soldati della guardia che passar denno a' corpi di linea.
769. Soldato espulso dal corpo.

MODELLI.

MODELLO N.° 1.

Tabelle dell' orario per la fanteria e la cavalleria.

MODELLO N.° 2.

Ripartizione della compagnia o dello squadrone in plotoni, sezioni, o squadre.

MODELLO N.° 3.

Forza della compagnia.

MODELLO N.° 4.

Mano corrente, o giornale della compagnia o dello squadrone.

Stato N.° 1. Indice della mano corrente, o del giornale della compagnia o dello squadrone.
2. Situazione giornaliera della forza.
3. Alte e basse.
4. Ricezione giornaliera del pane e prest.
5. Registro degli uomini alla convalescenza.
6. Registro degli uomini allo spedale.
7. Registro degl' individui con Real licenza o con permesso.
8. Registro degli uomini al disconto.
9. Registro de travagliatori di piazza.
10. Registro degli uomini in punizione.
11. Registro delle sospensioni dei sotto-uffiziali.
12. Generi di casermaggio.
13. Generi di dotazione di caserma.
14. Utensili di compagnia.
15. Munizioni da guerra.
16. Registro delle riparazioni d'armi.
17. Registro nominativo del servizio che giornalmente si presta.
18. Ristretto del registro della matricola.
19. Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento introitati dalla compagnia nel corso del . . . . .
20. Stato de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esitati dalla compagnia nel corso del . . . .
21. Bilancio mensile de' generi di vestiario, cuojame, dote ed armamento esistenti presso la compagnia al primo del mese di . . . . per rilevarne la resta effettiva alla fine del suddetto mese.

MODELLO N.° 5.

Rapporto della visita della diana.

FINE.

ERRATA.	CORREZIONE.
N.° 116. Verso 5 nel Cap.° 1.° Art.° 1.° del Tit.° 4.° —	ne' numeri 2188, 2191, e 2192 dell' ordinanza di piazza.
N.° 637 verso 12 — al quale faranno	al quale daranno